

M. DELLA
GIUSTIZIA

LIBRERIA

ANTICA

DI

ROMA

LIBRERIA

ANTICA

DI

ROMA

LIBRERIA

ANTICA

DI

ROMA

LIBRERIA

ANTICA

DI

ROMA

LIBRERIA

ANTICA

DI

ROMA

LIBRERIA

ANTICA

DI

ROMA

LIBRERIA

ANTICA

DI

ROMA

LIBRERIA

ANTICA

DI

ROMA

LIBRERIA

ANTICA

DI

ROMA

LIBRERIA

ANTICA

DI

ROMA

LIBRERIA

ANTICA

DI

ROMA

LIBRERIA

ANTICA

DI

ROMA

E

1260

la val.
indica che rilegare

L. norma del procedimento
civile proposta dalla Commissione
per il dopo guerra



RELAZIONE e TESTO ANNOTATO

PER CURA DI GIUSEPPE CHIOVENDA

PROFESSORE ORDINARIO NELL' UNIVERSITÀ DI ROMA

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E
01260

M 900000689



Casa Editrice N. JOVENE & C.
Piazza Oberdan 13 NAPOLI

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

E

~~8047~~

M 900000689

Ho stimato utile ripubblicare in separato volume la proposta di riforma del procedimento civile elaborata dalla Commissione per il dopo guerra e la relazione che la illustra, già inserite negli Atti della Commissione dati nel corrente anno alla stampa.

Nella prima parte della relazione sono riprodotte cose da me scritte e ripetute più volte da quindici anni in qua intorno al processo orale, ai suoi vantaggi e ai suoi caratteri: mentre nella seconda parte si dà ragione del progetto in cui quelle idee generali si trovano oggi espresse in modo concreto e particolareggiato

Ho diviso la relazione in paragrafi; e ciò mi ha permesso di richiamare man mano quei passi che riguardano più da vicino e in certo modo commentano ogni singolo articolo. A questi richiami ho aggiunto l'indicazione delle principali norme di leggi italiane e straniere che furono tenute presenti nell'ideare il progetto e nel redigerne il testo.

Questa pubblicazione intende da un lato rispondere alle sollecitazioni di molti che desideravano fosse data maggior diffusione alla proposta della Commissione; e dall'altro presentare a quanti si occupano di questioni processuali e sopra tutto della riforma del processo civile un materiale di studi forse non trascurabile.

L'aver scelto nelle numerose norme di cui è composta ogni legge processuale quelle che hanno carattere essenziale per l'attuazione del principio dell'oralità, e che danno ad ogni processo la sua particolar figura, può giovare all'esatta intelligenza e valutazione così di quel principio come delle leggi che lo hanno adottato. Con questo e col facilitare il confronto fra il testo del progetto e le leggi che esso segue o da cui si discosta, confido d'avere se non altro fornito agli studiosi un buon punto di partenza per nuovi lavori e per nuove proposte.

Nel riordinamento dei materiali fui efficacemente aiutato dal dottor Antonio Segni, che quì mi è caro ringraziare.

Sant'Ulrico in Val Gardena, 18 agosto 1920.

GIUSEPPE CHIOVENDA

Relazione sulla proposta di riforma.

I.

§ 1 — La proposta di riforma del procedimento civile che per incarico del Gruppo per gli studi processuali nella Sezione 8.^a della Commissione per il dopo guerra ho avuto l'onore di preparare, risponde ai criterii adottati nella prima adunanza dal Gruppo stesso sotto la mia presidenza: e fu oggetto da parte dal Gruppo di amplissimo esame e di esaurienti discussioni, dalle quali uscì approvata con modificazioni non sostanziali.

Oggetto della proposta riforma è soprattutto il procedimento. Indubbiamente l'intero Codice di procedura civile e le altre norme di contenuto processuale sparse nelle varie leggi nostre, hanno bisogno di revisione. Ma la parte a cui è più urgente provvedere è la disciplina del procedimento, perchè questa è la più profondamente difettosa, e perchè nel metodo del procedimento, come quello da cui dipendono i caratteri essenziali di ogni processo, hanno radice gl'inconvenienti più gravi che si deplorano nell'andamento delle nostre liti, quali la esagerata complicazione, l'interminabile durata e il costo enorme. Secondo la ragione stessa della sua istituzione, la Commissione per il dopo guerra, volendo senza indugio apprestare un progetto di riforme processuali coll'intento di fornire alla nuova vita economica e morale della nazione un giudizio civile più semplice, più rapido e meno costoso, doveva volgere principalmente i suoi studi alla riforma del procedimento, non senza profittare dei numerosi nessi che questo presenta con altri istituti per ritoccare incidentalmente quelli che offrono una più notevole importanza per la fisionomia generale e per il funzionamento del processo.

§ 2 — La riforma del procedimento che si propone è radicale: essendo antico convincimento del relatore, che non fosse possibile migliorare sensibilmente la nostra cosa giudiziaria se non col mutare le basi stesse del procedimento, informandolo ai principii fondamentali della oralità e della concentrazione. Poichè il nostro processo è sostanzialmente un processo scritto e i difetti che più si lamentano in esso sono i difetti proprii del processo scritto.

II.

§ 3 — La via da seguire sembra tracciata al nostro legislatore dalla storia delle più notevoli riforme processuali compiute in Europa durante il secolo XIX, storia che si riassume in un progressivo prevalere del processo orale sullo scritto. Le prime battaglie per l'oralità ebbero carattere prevalentemente politico e si agitarono nel campo del processo penale. In questo campo l'oralità fu adottata dalla quasi generalità degli stati civili, compresa l'Italia: il nostro *dlbattimento* penale ha per supremo principio l'oralità e si svolge come una logica applicazione di esso. Solo con uno sforzo del pensiero, possiamo ormai figurarci un processo penale non ispirato a questo principio, quantunque un siffatto tipo di giudizio appaia molto vicino a noi appena si guardi nel passato.

§ 4 — Ora si cercherebbe invano una qualsiasi ragione atta a dimostrare che la ricerca della verità debba procedere in modo diverso secondo che la materia di cui si tratta sia penale o civile. Che il principio dell'oralità abbia tardato a conquistare il campo attiguo del processo civile, dipende dal fatto che in questo esso si presentò più come un semplice principio tecnico-giuridico che come un principio politico. Non ebbe dunque per sè il caloroso interessamento delle masse, ma soltanto la fredda e meditata adesione degli studiosi, dei pratici, degli uomini di governo.

Indubbiamente potrà dirsi che nella materia civile è maggiore che nella penale il numero delle cause fondate esclusivamente su documenti, tanto più sotto l'impero d'una legge che come l'italiana limita notevolmente la prova testimoniale delle convenzioni. Ma, in primo luogo, i principii dell'oralità e della concentrazione sono applicabili con vantaggio anche nelle liti in cui il materiale di cognizione è tutto documentale, poichè anche in queste la trattazione orale della causa, intesa non come declamazione accademica, ma come esame ed illustrazione dei documenti da farsi in contraddittorio all'udienza, assicura una decisione migliore e più pronta, in quanto che previene le sviste, gli equivoci, le lacune, le dimenticanze, eccita l'attenzione e la riflessione del magistrato, e se questo è collegiale informa efficacemente e direttamente ognuno dei giudici presenti. In secondo luogo sarebbe strano che, per riguardo ai casi in cui l'utilità della trattazione orale è per così dire meno intensa, si privassero dei benefici dell'oralità anche quelle cause civili in cui, dovendosi apprezzare le dichiarazioni fatte dalle parti, dai testimoni, dai periti, o dovendosi esaminare la condizione dei luoghi od oggetti controversi, è necessario che queste attività siano concentrate in un breve periodo di tempo e avvengano al cospetto o da parte del giudice stesso che deve pronunciare; essendo intuitivo che non si può coscienziosamente giudicare della situazione d'un fondo, nè della veridicità d'un testimone se non da chi lo ha visto e udito. È tanto vero pel processo civile come per il penale ciò che Mario Pagano scriveva oltre un secolo addietro (1):

(1) *Considerazioni sul processo criminale*, Cap. XXI.

" la scrittura, come ben dice Socrate presso Platone, è morta nè
 " ci parla che per una parte sola, cioè per mezzo di quelle idee che coi
 " segni nello spirito ci desta. Non soddisfa appieno la nostra curiosità, non
 " risponde ai nostri dubbi, non ci presenta gli infiniti possibili aspetti della
 " cosa medesima. Nella viva voce parla eziandio il volto, gli occhi, il co-
 " lore, il movimento, il tuono della voce, il modo di dire, e tante altre
 " diverse piccole circostanze, le quali modificano e sviluppano il senso
 " delle generali parole, e ne somministrano tanti indizi a favore o contro
 " dell'affermazione delle parole. La muta lingua, l'eloquenza del corpo, per
 " valermi della frase di Tullio, come più interessante, così è più veridica
 " delle parole, e può meno nascondere il vero. Tutt'i divisati segni si per-
 " dono nella muta scrittura, e mancano al giudice i più chiari e certi ar-
 " gomenti „.

III.

§ 5 — Orale e concentrato è il processo civile inglese, nel senso che la trattazione della causa, sebbene preparata in un procedimento preliminare scritto, avviene all'udienza, e in questa si svolgono gli interrogatorii delle parti, gli esami testimoniali e via dicendo. Le riforme giudiziali compiutesi in Inghilterra nella seconda metà del secolo scorso (specialmente: 1873, 1883) hanno naturalmente rispettato questo carattere tradizionale del processo civile inglese, e insieme falcidiando numerose formalità e riducendo sempre più le cause di competenza dei giuristi, hanno creato un tipo di giudizio moderno che merita tutta l'attenzione dei legislatori del continente.

§ 6 — Orale è il processo del *Code de procédure civile* del 24 aprile 1806 andato in vigore in Francia col 1° gennaio 1807. Orale nel senso che la discussione orale, la quale ha presso di noi così rara applicazione e così scarsa importanza per la formazione del convincimento del giudice, ha invece nel processo francese una importanza di gran lunga maggiore ed una influenza preponderante sulla opinione del magistrato e sul risultato della lite, mentre le scritture rese facoltative contengono di solito le sole conclusioni o poco più (JAPIOT, *Traité élémentaire de procédure civile*, Parigi, 1916, pag. 17). Manca tuttavia al processo francese un carattere fondamentale del processo orale vero e proprio, ed è la *concentrazione* delle attività processuali e in particolare dei mezzi istruttori in una o in poche udienze vicine: gli esami testimoniali si compiono fuori d'udienza davanti a un giudice commissario e i verbali sono letti in udienza; altrettanto accade dell'interrogatorio delle parti, sebbene possa essere ordinata la comparizione personale all'udienza. Ma la dottrina francese più moderna è concorde nel considerare questo come uno dei più gravi difetti del *code de procédure* e nel riconoscere la superiorità del processo orale e concentrato adottato da altre nazioni. Il GLASSON, nel suo *Précis théorique et pratique de procédure civile*, Parigi, 1902 (2ª ediz. 1908), deplora che gli esami testimoniali non si facciano all'udienza: " L'enquête se-
 " crète a le grand tort de déroger au principe de la publicité, et surtout

" *de ne pas impressionner directement les juges*. Ceux-ci n'ont connaissance des dépositions des témoins que par la lecture du procès-verbal qu'en a dressé le juge-commissaire, lecture toujours plus ou moins monotone et fastidieuse. Le tribunal ne connaît *ni l'attitude du témoin, ni ses gestes, ni l'accent avec lequel il s'est exprimé, ce qui peut avoir autant d'importance que ses paroles*. Le secret de l'enquête ordinaire a pour conséquence nécessaire la constatation par écrit des dépositions; c'est le second caractère de cette enquête. Il y a là, évidemment, une cause de frais et de lenteurs qu'on éviterait *avec l'enquête verbale à l'audience* (vol. I, § 85, B) „. TISSIER, successore del GLASSON nella cattedra di procedura civile dell' Università di Parigi, e ora consigliere alla Corte di Cassazione, nel suo scritto *Le centenaire du Code de procédure et les projets de réforme* (nella *Revue trimestrielle de droit civil*, 1906, fasc. 3), esalta i pregi della moderna procedura austriaca: " L'Autriche paraît bien être au premier rang des pays civilisés en ce qui concerne l'abréviation des procès. Les juristes vantent beaucoup les réformes réalisées en 1895 quant au pouvoir du juge et surtout quant au droit qui lui est donné de concentrer tous les débats du procès; ils affirment, et cette affirmation ne semble pas injustifiée, qu'ils ont la meilleure procédure civile du continent „. Più recentemente ancora il professore JAPIOT nel suo *Traité élémentaire de procédure civile* (Parigi, 1916), rinnova la censura contro il sistema della legge francese: " Le système du code, l'enquête devant un juge commis, suppose un procès-verbal rédigé par le greffier et lu ensuite au tribunal. Or cet acte, si fidèle et si soigneusement rédigé qu'on le suppose, n'est jamais qu'un compte-rendu assez sec, incomplet nécessairement et il ne peut faire connaître au tribunal la physionomie des témoins qu'il importe souvent d'observer quand on veut savoir la valeur exacte d'une déposition. Le principe de l'enquête secrète, faite par un juge, est écarté d'ailleurs par le Code pour les matières sommaires et pour les enquêtes faites devant la justice de paix et les tribunaux de commerce; or l'expérience a depuis longtemps établi les heureux résultats de ce mode de procédé (p. 490) „. Ed uguali critiche il medesimo autore dirige contro l'interrogatorio delle parti fuori di udienza, dimostrando la superiorità della comparizione personale delle parti davanti al collegio che deve giudicare (*Traité cit.*, p. 501).

Nè soltanto la dottrina, ma i lavori stessi di riforma della legge francese seguono questo nuovo indirizzo verso un tipo più razionale e completo di processo orale, poichè il progetto di revisione del *code de procédure civile*, presentato alla Camera dei Deputati il 25 ottobre 1898, propone fra le altre importanti modificazioni che l'esame testimoniale sia fatto normalmente all'udienza (tit. XI, art. 5) e che sia soppresso l'interrogatorio delle parti davanti al giudice commissario sostituendolo normalmente colla comparizione personale delle parti avanti al collegio (tit. XIV).

§ 7 — Ma non va dimenticato che il processo del *code de procédure civile*, pur così incompleto ed illogico nell'attuazione del principio dell'ora-

lità, fu il punto di partenza delle più importanti riforme processuali ispirate a questo principio che furono compiute nell' Europa continentale durante il secolo scorso. Imposta dalla dominazione francese in vari Stati della Germania, questa legge vi apparve in così profondo contrasto con il processo comune tedesco, esclusivamente scritto, e rappresentò in modo così vivo ed efficace, dal punto di vista pratico e politico, i vantaggi e la modernità del processo orale, che nel solco lasciato dalla sua applicazione non tardarono ad apparire nuove leggi processuali di stampo francese. Il principio dell'oralità, ch'ebbe anche una solenne proclamazione nella Dieta di Francoforte il 27 dicembre 1848, fu la base dei nuovi ordinamenti processuali del Baden (31 dicembre 1831 e 18 marzo 1864), dell'Hannover (8 novembre 1850), della Baviera (1° febbraio 1859 e 29 aprile 1869), del Württemberg (3 aprile 1868) e ispirò i lavori preparatorii di una nuova legge uniforme dopo la fondazione dell'Impero, che fu la *Civilprozessordnung* del 30 gennaio 1877 andata in vigore il 1° ottobre 1879 (nuovo testo 17 maggio 1898, in vigore 1° gennaio 1900; modificazioni successive colle Novelle del 1° giugno 1909 e del 22 maggio 1910). Ma questa legge non fu soltanto il risultato di una lunga e paziente elaborazione, fu anche, come il Codice civile dell'Impero germanico, un prodotto della scienza; ed a questo essa deve la sua struttura armonica e razionale, ed in particolare l'attuazione piena e conseguente del principio dell'oralità. L'analisi accurata e la critica storica degli istituti condussero il legislatore germanico a romperla colle tradizioni e le prevenzioni irragionevoli che avevano trionfato nella legge francese e che bandivano dall'aria e dalla luce della pubblica udienza l'esame testimoniale e l'interrogatorio delle parti; posero in maggior evidenza i principii collegati con quello dell'oralità, e in particolare il principio della immediatezza, a norma del quale il giudice che pronuncia la sentenza deve essersi trovato in rapporto diretto colle persone (parti, testimoni e periti) di cui deve valutare le dichiarazioni e cogli oggetti del suo giudizio, deve cioè aver vedute e udite queste persone ed esaminati personalmente questi oggetti; e infine consigliarono di negare l'appellabilità immediata alle sentenze interlocutorie, assicurando così al processo germanico il carattere della concentrazione, che manca al processo francese.

Sarebbe ingiusto e dannoso il disconoscere l'alto valore di questo monumento legislativo e non tenerne il più gran conto nella riforma del processo italiano.

§ 8. — La *Civilprozessordnung* germanica è stata presa a modello dai legislatori di tutti i paesi dove dal 1880 in qua si sono eseguite o progettate riforme processuali. Per tacere del Giappone che l'ha adottata quasi integralmente nel suo codice di procedura civile del 21 aprile 1890 (in vigore 1° gennaio 1891), l'Austria l'ha seguita molto da vicino colla sua *Civilprozessordnung* del 1° agosto 1895 andata in vigore il 1° gennaio 1898 (modificazioni colla Novella 1° giugno 1914): la quale pur avendo battute vie proprie nella attuazione dei principii fondamentali che ha comuni colla legge germanica, trovasi tuttavia con questa in un vero rapporto di filia-

zione. Lo stesso può dirsi della nuova *legge processuale ungherese* del gennaio 1911 (in vigore 1914). Ed anche i progetti elaborati in Danimarca dal 1905, in Finlandia dal 1901, in Norvegia dal 1913 (la Svezia ha da gran tempo il processo orale) si informano al principio dell'oralità sul tipo germanico.

§ 9. — Orale e concentrato è il processo della più parte dei cantoni svizzeri. Non manca, fra le 25 legislazioni cantonali, qualche legge antiquata come quella del Canton Vallese. D'altro lato il Cantone di Ginevra colla sua *Loi de procédure civile* del 1819 (testo attuale 2 dicembre 1911; un progetto di revisione è allo studio) ha in gran parte adottato il processo francese coi suoi pregi e coi suoi difetti. Ma tutti gli altri cantoni più importanti e più progrediti, hanno un processo più schiettamente orale, sia quelli che hanno seguito la tradizione locale sia quelli che hanno riformato per proprio conto le antiche leggi, sia quelli che hanno sentita l'influenza della legge germanica. Devonsi particolarmente ricordare:

a) Il *Code de procédure civile* del Cantone di Vaud del 25 novembre 1869 (testo attuale 20 novembre 1911) legge che ha per noi speciale interesse date le affinità di razza, di lingua e di civiltà e i frequenti rapporti fra il Cantone a cui appartiene e il nostro paese;

b) La *Civilprozessordnung* di Basilea città dell'8 febbraio 1875 (testo attuale 1911) legge mirabile per brevità, semplicità e chiarezza, dovuta a un giurista insigne quale A. Heusler;

c) La legge processuale del Cantone di Zurigo del 2 dicembre 1874, ora sostituita dalla nuova *Civilprozessordnung* del 13 aprile 1913.

d) La legge processuale del Cantone di Berna del 3 giugno 1883, ora sostituita dalla nuova *Civilprozessordnung* del 6 marzo 1918 (in vigore dal 1° settembre 1918);

e) La legge processuale del Cantone di Lucerna del 5 marzo 1905, ora sostituita dalla nuova *Civilprozessordnung* del 28 gennaio 1913 (in vigore dal 1° luglio 1913).

Tutte queste leggi, e specialmente i recenti rifacimenti di esse ora ricordati, furono oggetto d'attento studio da parte della Commissione.

§ 10. — Non occorre dilungarsi sulle leggi delle altre nazioni europee, che o riproducono la legge francese o hanno per noi scarso interesse. Conviene però ricordare il progetto di riforma presentato alle Cortes spagnuole il 12 aprile 1918. Lo spirito del progetto è così espresso nella relazione del ministro Romanones: " Non meno importanti sono le modificazioni proposte per la riforma della legge sul giudizio civile, le quali mirano, come orientazione generale, ad accelerare per quanto è possibile il procedimento, eliminando atti superflui e procurando di sostituire la discussione e istruzione scritta mediante comparizioni e dichiarazioni orali da porsi a verbale „; ed è notevole, come avviamento alla concentrazione, la norma che rimanda la cognizione e la decisione degli appelli contro sentenze interlocutorie o incidentali a dopo definita la causa in primo grado.

IV.

§ 11. — L'imitazione della legge francese ebbe in Italia un risultato ben diverso da quello a cui aveva condotto in Germania. Là dove in Germania il principio dell'oralità proprio del *Code de procédure civile* era stato sviluppato, portato alle sue logiche conseguenze e integrato coi principî della concentrazione e della immediatezza, in Italia quel principio fu depresso e limitato; si copiò dalla legge francese una folla di particolari, ma l'oralità fu confinata nella facoltativa discussione finale, con un modesto ufficio riassuntivo destinato ad essere considerato inutile nella pratica.

Come spiegare questo fatto, a cui si deve se l'Italia si trova oggi alla coda di tutte le nazioni civili nel rinnovamento del suo processo? Leggendo la relazione (Tecchio) alla Commissione della Camera dei Deputati sul progetto del codice del 1854, si trova che il problema dell'oralità fu posto e lungamente discusso, esaminandosi i vari sistemi di processo: il sistema *scritto*, applicato nel regolamento generale giudiziario austriaco vigente nel Lombardo-Veneto; il sistema *orale puro*, di cui si credeva trovare un esempio nella legge giuevrina; e concludendosi che il solo sistema accettabile è il *sistema misto*, o sia quello in cui gli atti precipui della causa, quelli che più peculiarmente determinano " il fatto e le prove, si fanno per " iscritto e poi all'udienza si riferisce la causa e si disputano *oralmente* " e si dibattono *hinc inde* le ragioni „. Il problema era dunque mal posto e peggio risolto; poichè nessuno può oggi dubitare che il processo debba essere *misto*, cioè far luogo tanto alla scrittura quanto alla viva voce; ma tutto sta nel determinare il rapporto reciproco di questi due elementi e il valore dell'*udienza* rispetto allo svolgimento delle attività processuali. Ora se si pensi che la relazione Tecchio prosegue affermando che questo sistema misto è impropriamente appellato sistema francese, e che l'Italia ne aveva dato l'esempio col processo delle costituzioni piemontesi, della repubblica veneta e delle altre terre italiane non soggette all'Austria; vien fatto di credere che nei lavori preparatorii del primo codice sardo abbia regnato una certa confusione intorno ai caratteri del processo francese e all'essenza stessa del processo orale. Non è infatti possibile se si guarda di là dalle apparenze esteriori attribuire la stessa importanza alla *disputa* del processo piemontese (Costit. piem., lib. III, tit. XXII, art. 9 e segg.) e alla *plaidoirie* del processo francese: quella non fa che chiudere il processo ed ha un compito affatto secondario di chiarimento complementare e non sempre necessario; questa, sebbene la mancanza di concentrazione di tutte le attività istruttorie nella udienza la renda meno efficace, è pur sempre il centro della causa e il principale fondamento della convinzione del giudice. E una riprova di tal confusione si ha nel fatto, che mentre i compilatori del primo codice sardo professavano di voler seguire il sistema francese, introdussero poi nella nuova legge due norme che non soltanto sono estranee al *Code de procédure civile*, ma sono direttamente contrarie al suo sistema, annul-

lando il valore della discussione orale e della stessa udienza: vale a dire la norma nell'art. 159 per cui " qualunque *istanza, risposta* od altro atto " relativo all'istruzione della causa fra le parti, semprechè la legge non " abbia prescritto una forma diversa, si fa per cedola „; e quella dell'articolo 168, per cui l'istruzione della causa è chiusa prima dell'udienza.

§ 12 — La conseguenza fu che nel primo codice sardo, come poi nel secondo e nel codice del 1865, non passò tanto il sistema del codice francese quanto il sistema del regolamento generale giudiziario austriaco. Certo il legislatore italiano non giunse all'estremo di negare alle parti il diritto di vedere la faccia del loro giudice nell'udienza in cui la causa è spedita; ma ridusse questo incontro del giudice e delle parti ad una semplice formalità.

V.

§ 13 — E infatti, dei due tipi di procedimento adottati dal nostro codice, il processo *formale* è essenzialmente scritto. La regola fondamentale che lo domina è quella dell'art. 162: " Qualunque istanza, risposta o altro " atto relativo all'istruzione della causa, sempre che non sia stabilita una " forma diversa, *si fa per comparsa* „.

La molteplicità delle comparse, e dei termini successivi destinati alla loro comunicazione; l'ordinamento degl'incidenti; la preclusione del diritto d'introdurre nuovi elementi nel materiale di cognizione, a partire dal momento in cui riman ferma l'iscrizione a ruolo; l'udienza limitata normalmente alla discussione degli elementi raccolti durante l'istruttoria scritta, non sono che la conseguenza logica di quel principio fondamentale. Poichè ogni processo scritto, per la necessità stessa di rispondere collo scritto allo scritto, si spezza inevitabilmente in una serie di periodi distinti, rappresentati dapprima da udienze, che poi si trasformano in semplici termini, appunto per la poca importanza che nel processo scritto ha l'udienza.

§ 14 — Le prove si svolgono come episodi separati. Il legislatore italiano è giunto sì a sopprimere il segreto dell'esame testimoniale e dell'interrogatorio delle parti; nel senso che le parti, e rispettivamente la parte avversaria, possono assistervi. È giunto anche ad immaginare che le prove *possano* svolgersi all'udienza (art. 217, 222, 230, 269). Ma non è giunto fino a disporre che *debbano* normalmente farsi all'udienza (sola eccezione ha fatto per la prestazione del giuramento). Nè avrebbe potuto disporlo senza dir cosa contraddittoria ed inutile. Infatti l'utilità di eseguire le prove all'udienza dipende dalla possibilità di una decisione immediata dopo l'udienza; ma nel processo formale questa possibilità manca, perchè le parti dopo eseguita la prova devono riprendere lo scambio delle comparse, e per di più, mancando una norma di concentrazione, possono successivamente chiedere altre prove. Così il giudice conosce di queste solo attraverso i verbali, che ne sono redatti, e spesso a grande distanza di tempo dal giorno in cui furono raccolti, onde accade che di solito il giudice, che provvede sul merito, sia persona fisicamente diversa da quella che ha di-

sposte le prove, da quella che ha sentite le parti, da quella che ha escussi i testi, e via dicendo: la identità o diversità delle persone chiamate ad assistere come giudici ai successivi atti della causa è, nel processo formale, senza importanza. La scarsa ingerenza del giudice nella direzione della lite e nella formazione della prova, è una caratteristica, se non essenziale, certo consequenziale di questo processo. Tale passività del giudice, derivante dalla mancanza di una sola persona che vigili e domini ogni singolo processo, se più o meno si ritrova in tutti i processi scritti, è poi singolarmente aggravata nelle leggi che accolgono, come l'italiana, il sistema dei fascicoli di parte, per cui ogni parte raccoglie i suoi atti, i suoi documenti e le copie degli atti avversari in un proprio fascicolo, che presenta al giudice solo quando gli chiede un provvedimento. E v'ha di peggio: questi fascicoli devono contenere anche le copie dei verbali delle prove, perchè il giudice italiano non può tener conto dei verbali delle prove ch'egli stesso ha raccolto, se questi non sono prodotti in copia da una parte (articolo 211)! Mentre il sistema del fascicolo di cancelleria, raccogliendo presso il magistrato gli atti delle parti man mano che si producono, i verbali man mano che si redigono, permette al giudice di seguire e occorrendo dirigere giorno per giorno il cammino del processo.

§ 15 — Quanto al processo *sommario* esso è, storicamente considerato, orale e concentrato. Dire processo sommario è dire processo orale; dire processo orale è designare l'*udienza* come il campo d'azione delle parti e del giudice.

Ma il processo sommario del codice italiano del 1865 non rispondeva a questo tipo storico. Nella fretta con cui, com'è noto, si è provveduto alla formazione del nuovo codice, non fu possibile costruire sopra una base autonoma questa forma di rito, considerata, del resto, dal legislatore come secondaria ed eccezionale. L'importanza attribuita all'udienza dall'art. 390 sembra diretta ad attuare le idee fondamentali dell'*oralità* e della *concentrazione* degli atti processuali; l'udienza stessa sembra destinata ad accogliere le deduzioni delle parti, le contraddizioni, le prove; ed infatti, finchè dura l'udienza, sono ammessi nuovi elementi di cognizione, il che dicesi venire all'udienza ad *istruttoria aperta*. Ma già lo stesso articolo 390 introduce nell'udienza un istituto del promesso formale, che contraddice proprio all'essenza del processo sommario: cioè la necessità della *scrittura* come forma delle deduzioni delle parti.

L'inconveniente è aggravato dall'art. 392, col quale il legislatore, risparmiandosi una particolare disciplina del procedimento eccezionale, lo regola con un generico rinvio alle norme del procedimento formale "per quanto siano applicabili". In questo adattamento delle norme di un rito al rito direttamente contrario sta un controsenso fondamentale, che la pratica avrebbe potuto temperare, che invece sviluppò e condusse alle estreme conseguenze. Ne derivò che il procedimento sommario si configurò a somiglianza del formale senza averne nemmeno i vantaggi: l'*oralità* si ridusse, in sostanza, alla lettura delle conclusioni, seguita talvolta da una discussione,

ma questa perfettamente infeconda, perchè lontana dalle prove esperite, gelidamente rappresentate dai verbali, e, nelle cause a base di documenti, giudicata inutile e tediosa dai giudici disusati dell'oralità. L'udienza discese al modesto ufficio d'un tramite per lo scambio delle comparse. Le prove non documentali operarono uno spezzamento del processo, forse più grave che nel rito formale, almeno in quei tribunali che pensarono di non poterle ammettere con ordinanza neppure sull'accordo delle parti; onde la moltiplicazione delle interlocutorie, ciascuna delle quali, essendo per sè stessa impugnabile, apriva l'adito ad una serie di gravami e di nuove sentenze nel seno di un processo ancora lontanissimo dalla sua definizione in primo grado. E le prove ammesse, anzichè eseguirsi all'udienza del collegio, come pur lo stesso rito formale avrebbe permesso di fare, si raccolsero costantemente, secondo l'uso conforme all'indole del processo formale, da un giudice delegato; onde accadde che mai il collegio potesse conoscere delle prove sotto la fresca ed immediata impressione delle medesime: ciò che del resto, anche a voler eseguire le prove all'udienza, era reso impossibile dalla necessità di concludere in iscritto sui risultati delle prove (art. 162 e 390) e di produrre in causa le copie dei verbali (art. 211). Ed il giudice, per aumentare i poteri del quale e l'ingerenza nella lite nacque nella storia il processo sommario, rimase, nel nostro processo sommario, più inerte e passivo che mai.

§ 16 — Il legislatore, che con la riforma del 31 marzo 1901 mirò a rimediare in qualche modo ai mali, d'ogni parte lamentati, dei nostri giudizi, ebbe il torto di credere che questi rimedi fosse possibile trovare fuori d'un radicale riordinamento del nostro organismo giudiziario: onde, quella che doveva essere una riforma della legge, fu soltanto una più solenne sanzione dei suoi difetti principali. Nè l'opera dal potere esecutivo spiegata col R. Decreto 31 agosto 1901, sebbene animata da rette e moderne idee, potè operare il miracolo, che non era, nemmeno in germe, nella legge. La riforma manifestò i suoi benefici effetti, solo in quanto (e fu certo un vantaggio notevolissimo) provvide ad innestare nel processo sommario, quale si era venuto modellando in pratica, alcune garanzie del processo formale, come il deposito dei documenti anteriormente all'udienza e il diritto di risposta reciproca dopo lo scambio delle comparse. Ma le linee del processo rimasero inalterate; anzi, questo ulteriore avvicinamento del rito sommario al rito formale accentuò il controsenso più su ricordato. Dove il processo formale aveva una serie di termini, ora abbiamo una serie d'udienze; ma le udienze destinate allo scambio di conclusioni scritte o alla fissazione di una udienza di rinvio, sebbene condotte dinanzi al solo presidente, rappresentano sempre un inutile spreco di tempo e di energie. Le prove, ora come prima, si ammettono costantemente da persone diverse da quelle che ne apprezzeranno i risultati, ed è molto se tra queste ultime si troverà ancora il giudice delegato che a tali prove fu presente. Si dà il caso di decisioni che dovrebbero fondarsi sopra un accesso giudiziale, e alle quali non partecipa il giudice che andò sui luoghi! E che dire del nostro

esame testimoniale? Esso è ammesso dal tribunale, ed invariabilmente affidato ad un giudice delegato. Non s'è mai sentito, a memoria d'uomo, che siasi applicato l'art. 248 del codice, che prevede un esame fatto all'udienza: ed è logico che non si applichi, poichè sarebbe inutile fare l'esame all'udienza, se il collegio non può decidere immediatamente dopo che esso è chiuso. Davanti al giudice delegato è difficile che non sorgano incidenti che riconducono le parti davanti al collegio. E non è raro il caso di può incidenti nel medesimo esame; uno per far decidere se il termine fu o no validamente prorogato, un altro per far dichiarare se una data domanda può rivolgersi o no ad un teste, un terzo per far ammettere o meno l'audizione d'un dato testimone. Ciascun incidente è una causa autonoma, con iscrizione a ruolo, comparse, sentenze, appello: ognuno richiede mesi, se non anni, dopo i quali si torna al giudice delegato, che nel frattempo di solito ha cessato d'appartenere al collegio e deve esser sostituito. E finito l'esame, molto tempo corre ancora prima che il collegio, composto di solito di persone affatto nuove alla causa, sia chiamato a valutarne i risultati di sui verbali! Consimili osservazioni possono farsi per l'interrogatorio, per la perizia.

Oggi come prima la sentenza è pronunciata gran tempo dopo la discussione. E se la sentenza è interlocutoria, oggi come prima è lecito impugnarla immediatamente, restando frattanto sospesa la lite.

Tutto ciò smembra il processo in fasi una dall'altra lontane e sottratte alla possibilità che una sola persona le domini e governi, ed è causa dei due peggiori inconvenienti delle nostre liti: la durata e il costo.

VI.

§ 17 — Non ostante l'insuccesso della riforma del 1901, il problema posto durante i lavori preparatori del primo codice sardo continuò a rimanere dimenticato, e la propaganda del relatore in pro d'una riforma basata sui principî dell'oralità e della concentrazione, fu per qualche tempo voce nel deserto (1). Ma non tardarono a giungere da ogni parte voci autorevoli

(1) Iniziativa coll'insegnamento e col volume di *Principi di diritto processuale civile*, 1ª ediz., Napoli, 1906, § 44, questa propaganda fu proseguita con conferenze e relazioni e in congressi che qui si ricordano cronologicamente: *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, conferenza tenuta al Circolo giuridico di Napoli l'11 marzo 1906 (nella *Rivista giuridica e sociale*, 1906 e nei *Nuovi saggi di diritto processuale civile*, 1912, pag. 95 e segg.); *Lo stato attuale del processo civile in Italia e il progetto Orlando di riforme processuali*, conferenza tenuta al Circolo giuridico di Roma il 17 aprile 1909 (nella *Rivista di diritto civile*, 1910; nella *Rheinische Zeitschrift*, 1910, e nei *Nuovi saggi*, cit. p. 111 e segg.); *La riforma del processo civile*, conferenza tenuta alla Società dei giuristi ed economisti di Milano il 27 novembre 1910 (nel *Monitore dei Tribunali*, 1911); *La riforma del procedimento civile*, relazione al VII Congresso giuridico nazionale tenuto in Roma il 1911 e discussione sulla medesima (negli *Atti del Congresso*, Roma, 1914, p. 50 e segg.); *Sul funzionamento del giudice unico nei tribunali*, relazione al Consiglio dell'ordine degli avvocati in Roma, 1914; *Le nuove norme sul giudice unico e il problema della riforma processuale*, conferenza tenuta al Circolo giuridico di Roma l'8 febbraio 1914 (nel *Bollettino del Circolo giuridico di Roma*, anno II).

di consenso, per modo che in pochi anni quella che pareva opinione isolata d'uno studioso diventò convincimento e voto dei più, nè dei teorici soltanto ma dei pratici.

Infatti il VII Congresso giuridico nazionale tenuto in Roma nell'ottobre 1911 approvava a grandissima maggioranza un voto per la sollecita applicazione della oralità e della concentrazione al nostro processo civile. Nell'anno successivo 1912 la Presidenza del Consiglio di disciplina dei Procuratori di Roma, nella sua relazione alla Assemblea generale, rinnovava questo voto. E mentre il Ministero mandava un giovane magistrato in Austria a studiare quel processo nel suo funzionamento pratico, facevano proprio il voto del Congresso giuridico del 1911 Consigli professionali, quali il Consiglio di disciplina dei procuratori e il Consiglio dell'ordine degli avvocati in Roma, nelle loro deliberazioni intorno al R. D. 27 agosto 1913 sul giudice unico; uomini politici, quali il deputato Enrico Ferri, che nel Circolo giuridico di Roma e nella Camera dei deputati nella seduta del 30 novembre 1912 difendeva vivamente la proposta di riformare il processo civile nel senso suindicato; il deputato Vincenzo Simoncelli, che altrettanto faceva nella seduta della Camera dei deputati del 6 dicembre 1912; e magistrati, quali il Senatore Lodovico Mortara, allora P. G. presso la Corte di Cassazione di Roma, che nel discorso inaugurale dell'anno giudiziario 1913-1914, riferendosi al voto testè ricordato del Consiglio di disciplina dei procuratori in Roma, esprimeva la sua autorevolissima adesione alle nuove idee rilevando che *il fortunato progresso degli studi processuali italiani, per l'impulso datovi nell'ultimo decennio, ha guadagnato ormai generale consenso a metodi elevati e razionali di riforma e ha segnato dottamente la via che il legislatore dovrà percorrere, se vorrà compiere opera duratura di civile sapienza e di reale progresso.*

Nell'anno successivo poi (1914) il IV Congresso forense tenutosi a Palermo, che fu l'ultima manifestazione di questa natura anteriore alla guerra, votava a grande maggioranza un ordine del giorno in cui *riaffermava la necessità d'una revisione del codice di procedura civile e di indirizzarla con prudente progressione verso la restaurazione dell'oralità e della concentrazione processuale.*

§ 18 — Nè diversa posizione prendeva la dottrina, ove se ne tolgano le resistenze e i dubbi di qualche solitario misonista. Già nel 1908 il consigliere MARIO D'AMELIO, riferendosi allo scritto del relatore sulle *Riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, riconosceva nel concentramento del processo uno dei principali rimedi ai difetti dei nostri giudizi (nella *Rivista di dir. commerciale*, 1908, parte 1, p. 380). In favore dell'oralità e della concentrazione scriveva il FERRONE, *Processo civile moderno*, Napoli, 1912, p. 282 e segg. E un magistrato, il PIOLA CASELLI, riferendo d'aver controllato *de visu* i vantaggi del processo austriaco, li esaltava nei suoi scritti *De la modernité et de la rapidité de la justice civile en Autriche* (nell'*Egypte contemporain*, 1913, p. 41 e segg.) e *La procédure civile moderne et la réforme judiciaire en Egypte* (nell'*Egypte contemp.*, 1914,

p. 52 e segg.). Il Dr. GIUSEPPE SEMERARO esponeva i risultati dei suoi studi sul processo austriaco nello scritto *Il processo civile austriaco ed il suo funzionamento* (nella *Riv. di dir. pubblico*, 1914, p. 513 e segg.). Il Dr. ANTONIO COSTA dedicava al problema della riforma processuale una diligente monografia: *Oralità e scrittura nel processo civile*, Imola, 1917. E da ultimo il prof. P. CALAMANDREI, colle sue note sui *Problemi giudiziari nella Venezia Tridentina* (nella *Riv. di dir. commerciale*, 1919, parte I, pag. 23 e segg.) si aggiungeva ai propugnatori del processo orale.

§ 19 — Che più? Nel campo stesso della legislazione italiana si affermava il nuovo indirizzo. Esempi di processi orali e concentrati non mancavano nella nostra legge. A prescindere dal procedimento innanzi ai pretori, che potrebbe essere orale (art. 415, 416, 417, 418, 424, 425, 426 Cod. proc. civ.) se le degenerazioni della pratica non lo avessero foggato sullo stampo del processo ordinario scritto e se il principio della appellabilità delle interlocutorie non gli impedisse ad ogni modo d'essere concentrato; il procedimento innanzi ai probiviri (legge 15 giugno 1893) è schiettamente informato ai principî della oralità e della concentrazione, e così dicasi di qualche altro procedimento innanzi a giudici speciali. E già nel progetto Orlando presentato alla Camera dei Deputati il 24 maggio 1909 si proponeva un ritocco che per quanto isolato e limitato al solo procedimento davanti ai pretori e ai conciliatori, e ai giudizi contumaciali davanti ai tribunali e alle Corti d'appello, poteva considerarsi come un primo passo verso la concentrazione, cioè il divieto d'impugnare le ordinanze che dispongono mezzi istruttori, disgiuntamente dalla sentenza definitiva. E un'importante applicazione del processo orale avemmo poco appresso nell'ordinamento giudiziario della Tripolitania e Cirenaica, approvato con R. D. 20 marzo 1913. La relazione al Re su questo ordinamento ne riassume la parte processuale in questi termini: "La prova può raccogliersi all'udienza. Il giudice che in tal modo ha letti gli atti, sentite le parti, raccolte le prove, ha avanti a sé un quadro unico e vivente della controversia. Egli deve decidere normalmente la causa all'udienza, pubblicando subito il dispositivo della sentenza. I motivi della decisione possono essere redatti a parte e successivamente. In ogni caso la sentenza deve essere pubblicata non oltre il termine di giorni otto... Tale *concentramento del processo* corrisponde al bisogno di semplificazione e di rapidità dei giudizi in colonia e dà al processo quel carattere d'*immediatezza* che è garanzia d'una buona giustizia (pag. 11) „.

§ 20—Nello stesso anno 1913, mentre si pubblicava il nuovo codice di procedura penale, che aumentava l'importanza del dibattimento e portava alle ultime conseguenze l'oralità in materia penale, rendendo insieme sempre più stridente il contrasto col carattere del nostro processo civile, era emanato il R. D. 27 agosto 1913 contenente le norme sul funzionamento del giudice unico. Alcune di queste norme rappresentarono un deciso progresso verso un razionale rinnovamento dei nostri giudizi. Tale la norma con cui si disponeva che gli articoli delle prove potessero esser modificati e definitivamente formulati davanti al giudice e inseriti nel processo verbale (art. 10,

2° capov.). A questo modo si permetteva al giudice d'intervenire preventivamente, familiarmente ed economicamente, anzichè con la solennità e col dispendio di tempo e danaro che richiede una sentenza, nella formulazione del tema della prova

Ed anche più importante, e degna in sè stessa di vivissimo plauso, era la disposizione dell'art. 13, che permetteva al magistrato durante l'esecuzione degli atti d'istruzione di decidere immediatamente gli incidenti con sentenza provvisoriamente esecutiva, inserita per dispositivo nel processo verbale; per modo che l'istruttoria veniva ad acquistare una certa unità e continuità che il processo italiano fin allora ignorava; l'enorme maggioranza degli incidenti, la quale ha carattere meramente dilatorio, era tolta di mezzo; si apriva la strada alla concentrazione processuale e alla inappellabilità delle interlocutorie.

In coerenza con queste importanti riforme era aumentato l'impiego del processo verbale e del foglio di udienza, ulteriormente facilitato da una circolare del Ministro Guardasigilli: ed era questo un altro passo verso il processo orale, nel quale il processo verbale deve necessariamente avere la più alta importanza, come si vede nel processo penale e anche nel processo pretoriale.

Non meno meritevole di lode, da parte di chi giudica con animo sereno e moderno e non sotto l'influenza di tradizioni antiquate e di interessi di casta, era l'aspetto nuovo che le norme conferivano al rapporto fra il giudice e le parti, preparando l'animo dei nostri pratici a intendere che il giudice del processo civile non è un automa, mosso meccanicamente dalla volontà delle parti, ma è un organo dello Stato interessato a rendere giustizia nel miglior modo e nel più breve tempo e partecipe attivo del rapporto processuale. A quest'ordine di norme apparteneva l'articolo 11, 1° capov., in quanto dava facoltà al giudice di rilevare d'ufficio all'udienza che un mezzo istruttorio chiesto dalle parti trova ostacolo nella legge, indicandone le ragioni nel processo verbale. Ciò è semplicemente logico; ed è contraria al buon senso come all'economia dei giudizi la dottrina fino ad oggi insegnata e praticata, che il giudice sull'accordo delle parti debba ammettere il mezzo chiesto, salvo a dichiararlo inammissibile dopo eseguito! Allo stesso ordine apparteneva la disposizione dell'art. 5 che consentiva al giudice di riaprire il contraddittorio dopo esaminati gli atti e prima di provvedere, e quella dell'art. 6 per cui il giudice aveva facoltà in qualunque stato della causa d'invitare le parti a comparire personalmente e d'interporre i suoi uffici fra esse per conciliarle, dando atto di ogni cosa nel processo verbale.

Vero è che altre di queste norme ferivano invece nel vivo i principi della oralità e della concentrazione, come la norma dell'art. 5 che rendeva facoltativa perfino la fissazione d'una udienza per la spedizione della causa e le norme che permettevano un indefinito andirivieni della causa fra il presidente e il giudice incaricato d'istruirla o deciderla; ma questo contro-senso derivò dalla impossibilità di introdurre il nuovo istituto del giudice

unico nel nostro ordinamento senza una radicale riforma del processo, riforma che il legislatore non aveva pensato nè a predisporre nè a delegare con opportune facoltà al potere esecutivo. Ma se dopo un breve esperimento del nuovo istituto e delle norme relative fu gioco forza tornare all'antico, rimane, ad attestare il cammino compiuto dai nuovi concetti nell'opinione pubblica, la relazione al Re premessa al R. D. 27 agosto 1913, ogni pagina della quale può dirsi riaffermasse con efficaci parole verità fino a poco tempo addietro affatto disconosciute e che apparvero oramai come i criterii a cui doveva informarsi l'opera futura del legislatore italiano, quali appunto i principii dell'*oralità*, della *concentrazione processuale* e dell'*identità fisica del magistrato* durante tutto il corso della lite, che si definivano come *una esigenza razionale ormai riconosciuta universalmente, che risponde nella pratica ad una più sicura e migliore attuazione del diritto*.

§ 21 — La riforma era oramai matura. E ne fu novella prova il fatto che, non appena costituitasi la Commissione per il dopo guerra, tutti gli autorevoli componenti il gruppo per gli studi processuali si trovarono immediatamente d'accordo col presidente relatore su quelli che dovevano essere i capisaldi delle loro proposte.

Era da poco cominciato il lavoro quando un fatto glorioso sopravvenne ad alimentare la fede ch'essi avevano di non battere falsa strada. La vittoria delle armi italiane contro l'Austria, rendendo imminente l'annessione alla madre Patria delle terre italiane soggette al dominio austriaco, pose o rese più urgenti e gravi alcuni problemi di legislazione e in particolare il problema della riforma del processo civile.

Da un lato infatti i nuovi cittadini italiani reclamano a giusta ragione di non essere privati della loro legge processuale (1). Magistrati ed avvocati delle terre redente sono unanimi nell'affermare che questa è eccellente, che in venti anni d'applicazione essa ha fatto magnifica prova e si è mostrata del tutto rispondente alle esigenze della vita moderna, per semplicità, per intima armonia logica, per chiarezza e per la celerità che imprime alle liti. Conoscevamo i dati strabilianti delle statistiche austriache a quest'ultimo riguardo: il 45 per cento delle cause ordinarie di Tribunale decise in *un mese* dal loro inizio; il 35 per cento in *tre mesi*; il 15 per cento in *sei mesi*; appena il 5 per cento in un periodo eccedente i sei mesi, e di queste solo *una* causa su cento in un periodo eccedente l'anno (2). Ma la conoscenza del processo austriaco e de' suoi pregi, che prima era riservata ai pochi che lo avevano studiato sui luoghi o che ne leggevano le statistiche e i commenti, ora, attraverso i rinnovati rapporti fra le terre liberate e il resto d'Italia, entrava nel dominio dei più. Era assurdo immaginare che l'Italia potesse peggiorare la condizione delle nuove provincie imponendo

(1) Vedasi lo scritto dell'avvocato trentino GIUSEPPE DALLA BONA " *Il processo civile austriaco di fronte a quello italiano* " nel *Monitore dei tribunali*, 1916.

(2) Cfr. G. SEMERARO, *Il processo civile austriaco e il suo funzionamento*, cit.

loro il nostro codice di procedura civile e privandole della legge incomparabilmente migliore di cui avevano fino ad oggi goduto. Ma non essendo nemmeno ammissibile e conveniente che l'Italia adotti la legge austriaca, si rendeva necessario approntare il più rapidamente che fosse possibile una nuova legge, che pur contenendo il meglio della legge austriaca, fosse però legge italiana.

D'altro lato la legge austriaca, conservata per quanto temporaneamente in vigore nella Venezia Giulia e Tridentina, diventerà essa stessa legge italiana. Noi l'abbiamo ormai in casa nostra; e se ciò rende più agevole lo studiarla, rende insieme più facile e quasi direi legittima la sua imitazione da parte del legislatore italiano.

VII.

§ 22 — L'imitazione della legge austriaca incontrerà però prevenzioni ed avversioni di vario genere, come legge straniera e come legge austriaca in particolare. Sono stati d'animo di cui il legislatore deve tener conto e che occorre temperare o modificare in ciò che hanno d'ingiusto o d'esagerato.

Riguardo all'avversione che può destare la legge austriaca come tale, convien osservare che il processo orale e concentrato non è una particolarità nè dell'Austria nè della Germania; ma, come si è osservato sopra, è proprio della nostra legislazione penale e di altre leggi italiane anche in materia civile; è proprio dell'Inghilterra; dei cantoni svizzeri anche di lingua francese; e non è che lo sviluppo di principii contenuti nella stessa legge francese e l'aspirazione di tutti i riformatori moderni, in Francia, in Spagna e nelle altre nazioni europee. Se il processo austriaco deve esser tenuto da noi in particolare considerazione, ciò dipende tanto dalla sua prossimità, anzi dal diritto di cittadinanza che ha ormai acquistato in Italia, quanto dal fatto ch'esso è dei moderni processi civili il più elaborato.

§ 23 — Riguardo alla prevenzione che si può avere in Italia contro la legge straniera, conviene dissipare un singolare equivoco. Da qualcuno degli scarsi oppositori che ha trovato la proposta di riformare il nostro processo civile sul fondamento dell'oralità, si è detto che il processo orale è in antitesi colle nostre tradizioni. Una affermazione di questo genere leggesi nella relazione sulla riforma del processo civile presentata al congresso dei magistrati tenuto nell'autunno del 1913 in Napoli.

Sarebbe certamente stoltezza da parte del legislatore che si accinge ad una riforma non dare il dovuto peso alle tradizioni d'un popolo. Ma quando la riforma è diretta proprio contro una tradizione, non si può senza cadere in un circolo vizioso invocare la tradizione contro la riforma; ciò che solo importa risolvere è se sia buona o cattiva la tradizione, se sia consigliabile o no la riforma. La Commissione per il dopo guerra, del resto, nel foggiare la sua proposta di riforma ha avuto cura costantemente di salvare

tutto ciò che di buono ha il nostro procedimento attuale, dando così al nuovo processo una figura sua propria.

§ 24 — Ma l'equivoco che è necessario combattere sta nell'erronea credenza che il processo scritto sia un prodotto della tradizione latina. Se dicendo latino si vuol dire romano, questa credenza corrisponde a un grave errore storico. Poichè chiunque consideri il processo civile romano non della città primitiva ma dell'epoca in cui si presenta più comparabile con quello d'ogni più perfetta civiltà moderna, cioè dei primi secoli dell'Impero, quando entro le mura di Roma s'addensava circa un milione d'abitanti e s'intrecciavano i commerci di tutte le parti del mondo conosciuto, immediatamente scorge essere sue linee essenziali l'oralità, la concentrazione, la immediatezza, quali si vedono scolpite meglio che in ogni altra fonte giuridica, nei documenti processuali del tempo. "Florianus (pr. vig.) dixit: "Ita interlocutum me scio esse **hesterna die**: docere partem diversam "oportere hoc ex sacra auctoritate descendere ut pensiones non dependantur"; et respondit (pars adversa): "se quibuscumque rationibus posse ostendere, hoc ex sacra auctoritate observari: ", et **hodie** hoc dicit: "ex eo tempore ", inquit "ex quo Augustus rem publicam obtinere coepit, usque in hodiernum nunquam haec loca pensionem pensitasse ". Et infra. "Florianus dixit: " **Vidi** locum dedicatum imaginibus sacris ". Così parla il giudice nella *lis fullonum* (Bruns, *Fontes iuris romani antiqui*, num. 159): il provvedimento interlocutorio (inappellabile), l'ispezione dei luoghi, l'esecuzione delle prove, la sentenza avvengono in due giorni, il tutto da parte dello stesso magistrato. Risorta la controversia, Restituziano conferma il precedente giudicato nei seguenti termini: "Florianus partibus suis diligentissime functus est, qui *cum in rem praesentem venisset, locum inspexit et universis indiciis examinatis sententiam de eo loco*, de quo cum maxime quaeritur, *protulit*, a qua provocatum non est ".

§ 25 — Se poi dicendo tradizione latina s'intende il processo delle nazioni moderne di razza latina, non solo si dimentica che il processo francese, per non dir altri, è orale, ma che il processo comune italiano, da cui deriva il nostro processo attuale (come derivò il processo comune tedesco, bandito poi come si è visto dalle nuove leggi ispirate alla legge francese, e il processo del vecchio regolamento generale austriaco, sostituito dal nuovo regolamento del 1895), è quanto alla struttura del procedimento essenzialmente germanico e che esso deve i suoi principali difetti ad elementi e caratteri d'origine germanica. La natura del procedimento è infatti strettamente collegata colla funzione che in un dato processo ha la prova. Nel momento in cui il processo romano e il processo germanico s'incontrano per opera delle invasioni barbariche in Italia, essi ci appaiono entrambi come processi orali. Ma l'oralità del processo romano rispondeva ad intime e razionali esigenze del processo stesso: poichè la prova nel processo romano essendo diretta a formare il libero convincimento del giudice, doveva svolgersi davanti allo stesso giudice a cui spettava sentenziare, il che rendeva necessariamente orale e concentrato il procedimento.

Mentre l'oralità del processo germanico era dovuta esclusivamente al luogo e al modo in cui la giustizia era amministrata (assemblea giudiziaria) e alla scarsa conoscenza della scrittura: la prova in sè (giuramento, giudizio di Dio) ci appare come un esperimento di cui il giudice si limita a constatare passivamente il risultato. Questo carattere formale della prova germanica pervase tutto quanto il processo ordinario del diritto comune italiano. Come diede origine alla più parte di quelle norme regolatrici dell'apprezzamento della prova, il complesso delle quali formò la così detta prova legale, così fu il fattore più importante della deformazione del processo orale in processo scritto. Poichè accadde naturalmente che col divulgarsi dell'uso della scrittura e col moltiplicarsi dei notai si trovasse più comodo commettere a costoro la assunzione delle prove e la redazione dei relativi verbali, anzichè udire in udienza le parti e i loro testimoni, quando l'ufficio del giudice piuttostochè nel valutare la veridicità delle deposizioni traverso la fisionomia e il contegno delle persone che le facevano, consisteva nel controllare la rispondenza di queste deposizioni a determinate regole legali (1). Certo altre cause concorsero a diminuire il valore dell'udienza, cause politiche, religiose, economiche, culturali: ma predomina sulle altre il formalismo tutto germanico della prova. Il principio stesso della segretezza dell'esame testimoniale, invalso nel processo canonico come nei giudizi laici, criminali e civili, non s'intende se non in un mondo dominato da questo formalismo.

Parimenti germanica e non romana è quella equiparazione dei provvedimenti interlocutori e della sentenza definitiva che condusse a riconoscere l'appellabilità delle interlocutorie, e concorse a rendere impossibile la concentrazione del processo.

Quando dunque si parla in questa materia di tradizione latina, si fa una questione di razza a rovescio. Il moderno processo austriaco e germanico è di gran lunga più romano e latino del processo italiano attuale: la Germania e l'Austria liberandosi delle loro vecchie leggi processuali sono tornate, seguendo anche l'impulso della grande scuola di diritto romano che fiorì in Germania dal principio del secolo XIX, a idee romane, mentre il nostro processo vive ancora sotto il grave peso d'una tradizione essenzialmente germanica.

VIII.

§ 26 — Prevenzioni e preoccupazioni d'altro genere sono quelle che il principio dell'oralità in sè stesso incontra specialmente fra i pratici e che ha dovuto vincere — spesso dopo lotta lunga e tenace — in tutti i paesi che l'hanno adottato. Ma sono prevenzioni e preoccupazioni che in gran parte si risolvono col chiarire ciò che propriamente s'intende per processo orale.

(1) HIMSTED, *I nuovi principi giuridici nella prova testimoniale degli statuti dell'Italia settentrionale dei sec. 13 e 14*, Berlino, 1910, pag. 97 e segg.

§ 27 — Poichè la natura del processo orale è spesso fraintesa. Il nome stesso di *oralità*, assunto per la necessità d'esprimere con una formula semplice e rappresentativa un complesso d'idee e di caratteri, può generare equivoci, se non si analizzano i principii distinti, per quanto strettamente collegati fra loro, che sono contenuti in questa formola e che danno al processo orale il suo particolare aspetto.

Così analizzato il processo orale si risolve nell'applicazione dei seguenti principii.

§ 28 — 1° *Prevalenza della parola come mezzo d'espressione, contemplata con l'uso di scritture di preparazione e di documentazione.*

È questo un punto di somma importanza: poichè se si guarda soltanto all'elemento esteriore dell'oralità e della scrittura, è facile equivocare sull'indole d'un processo. Ad esempio, il fatto che il nostro codice ammette l'udienza e la discussione orale potrebbe far credere che il nostro processo sia orale. Viceversa, il fatto che il regolamento austriaco ammette le scritture potrebbe far credere che il processo austriaco sia scritto. È difficile oggi pensare un processo scritto che non ammetta in qualche grado l'oralità, e un processo orale che non ammetta in qualche grado la scrittura.

Equivoca pertanto, come si è già osservato, è anche l'espressione "processo misto". Ogni processo moderno è misto. Ma un processo misto si dirà orale o scritto secondo il posto che esso fa all'oralità e alla scrittura, e soprattutto secondo il modo in cui esso attua l'oralità.

§ 29 — Il principio dell'oralità non può contentarsi d'una "discussione orale", all'udienza, come quella che è ammessa dalla nostra legge e che ha luogo — ormai raramente — nella nostra pratica. In un sistema in cui le parti sono tenute a esporre in iscritto non solo le loro dichiarazioni e conclusioni, ma anche "i motivi di fatto e di diritto che appoggiano l'assunto del concludente", (Cod. proc. civ. ital., art. 176; reg. gen. giud., art. 221), la discussione orale si riduce di solito a una ripetizione superflua; se poi l'istruttoria comprende esami testimoniali, interrogatorii, perizie, la discussione orale che avvenga mesi ed anni dopo che i testi e le parti furono sentiti da un giudice delegato è un non senso: la discussione orale suppone un dibattimento orale. D'altro lato il principio dell'oralità non esige punto l'esclusione della scrittura dal processo, come il nome potrebbe far credere agli inesperti: poichè la scrittura, da mezzo perfezionato, qual essa è, di esprimere il pensiero e di conservarne durabilmente l'espressione, non può non avere nel processo quel posto, che ha in ogni rapporto della vita. Ma appunto esso vuole che non le sia fatto se non quel posto che le compete secondo le condizioni della vita moderna e secondo l'utile effettivo che può dare ai giudizi. Ora, in tutti quei casi in cui occorre valutare la attendibilità delle dichiarazioni di qualcuno, sia parte, sia teste, sia perito, è certo che l'impiego della parola pone il giudice in grado di meglio apprezzarne la deposizione. Che se la verità dei fatti debba risultare da un contraddittorio, sia di parti, sia di testi, sia di periti, il confronto perde ogni efficacia nello scritto che lo riproduce.

§ 30 — Ma anche nelle questioni meramente giuridiche, e in quelle in cui il materiale di fatto risulta tutto da documenti, come fu pure già osservato, la discussione orale, intesa non come declamazione accademica, ma come il conciso opporre di ragioni a ragioni, può condurre ad una definizione certamente più pronta e probabilmente migliore di quella maturata nella mente del giudice con la sola scorta delle scritture. La maggior rapidità, la maggior facilità d'intendersi reciprocamente, la selezione che la difesa parlata opera naturalmente nelle ragioni ed argomentazioni, facendo sentire l'efficacia delle buone e l'inanità delle cattive, la genuinità dell'impressione di chi ascolta, spiegano l'importanza che il dibattito orale ha nei rapporti pubblici e privati della vita moderna.

§ 31 — Ma tutto ciò non esclude la necessità della scrittura. La scrittura ha un duplice ufficio nel processo orale. Il primo ufficio è di *preparare* la trattazione della causa. La prima scrittura preparatoria è quella che contiene la domanda giudiziale, e questa deve indicare gli elementi della domanda e i mezzi di prova in modo così preciso e determinato da porre il convenuto in grado di difendersi: diversamente la domanda sarà dichiarata improcedibile.

Alla sua volta il convenuto deve annunciare le sue dichiarazioni di fatto, le sue eccezioni, i mezzi di prova che intende proporre, con una scrittura preparatoria. E potrà aversi una scrittura di replica e di duplica, e altre ancora, occorrendo. Queste scritture preparatorie ricordano a prima vista le scritture o comparse del processo scritto; ma in realtà se ne differenziano profondamente.

§ 32 — Nel processo scritto la scrittura è la *forma* delle deduzioni; una domanda, una eccezione, una proposta di prova non è valida se non è fatta per iscritto; ed anche nel processo scritto che ammette l'udienza, le deduzioni fatte all'udienza si fanno per iscritto (art. 162 cod. proc. civ.). Le scritture preparatorie del processo orale, invece, ad eccezione della scrittura contenente la domanda introduttiva, non sono la *forma* della dichiarazione, esse sono soltanto l'*annuncio* delle dichiarazioni che si faranno alla udienza. Le dichiarazioni giuridicamente rilevanti si faranno solo all'udienza: all'udienza, se s'intende mantenerle, si devono confermare oralmente le dichiarazioni annunciate, ma si possono modificare, rettificare, abbandonare queste dichiarazioni, e farne altre non annunciate. Spesso la dichiarazione orale non sarà che un richiamo delle dichiarazioni scritte, un riferimento alle scritture: ma una dichiarazione non s'intende fatta, se non è fatta o richiamata oralmente all'udienza. E s'intende che queste scritture preparatorie sono *anteriori* all'udienza; è un vero controsenso venire all'udienza per comunicarsi degli scritti: la scrittura si usa tra assenti, ma tra presenti si usa la parola.

§ 33 — Il secondo ufficio della scrittura nel processo orale è la *documentazione* di ciò che ha importanza per la causa, in particolare di ciò che avviene all'udienza. A ciò provvedono sia gli appunti che i giudici prendono all'udienza in cui si tratta la causa, sia più specialmente i verbali: in

questi si riproducono le risposte delle persone interrogate come parti o come testi o come periti, le dichiarazioni non contenute nelle scritture preparatorie, i provvedimenti presi dal giudice, diversi dalla sentenza. I verbali servono non tanto di aiuto alla memoria del giudice che deve decidere, quanto di documento delle attività processuali nelle istanze successive.

§ 34 — 2° *Immediatezza del rapporto fra il giudicante e le persone di cui egli deve valutare le dichiarazioni.* La ragionevolezza di questo principio è così intuitiva che non si può enunciarlo senza meravigliarsi insieme che esso sia tuttora praticamente sconosciuto nella nostra legge. Questa proclama, è vero, che non possono concorrere alla deliberazione della sentenza *se non quei giudici che hanno assistito alla discussione della causa* (art. 357 cod. proc. civ.). Ma questo riconoscimento teorico perde ogni importanza ove si pensi che nel nostro processo, come si è più su dimostrato, nulla si fa e nulla è possibile fare nell'udienza, onde la discussione orale è inutile e quasi caduta in disuso. Il principio della immediatezza vuole che il giudice che deve pronunciare la sentenza abbia assistito allo svolgimento delle prove dalle quali deve ricavare il suo convincimento, sia cioè entrato in diretto rapporto colle parti, coi testimoni, coi periti e cogli oggetti del giudizio, in modo che possa apprezzare le dichiarazioni di tali persone e la condizione dei luoghi ecc. in base alla immediata impressione ricevutane, e non in base alla relazione altrui. Il principio della immediatezza è strettamente collegato coll'oralità, in quanto che solo nel processo orale può essere pienamente ed efficacemente applicato.

§ 35 — 3° *Identità delle persone fisiche che costituiscono il giudice durante la trattazione della causa.* Questo principio discende dai due precedenti. È chiaro infatti che tanto l'oralità quanto l'immediatezza non sono possibili se i singoli atti processuali si svolgono davanti a persone fisiche di volta in volta varianti; poichè l'impressione ricevuta dal giudice che assiste ad uno o più atti non può trasfondersi nell'altro che deve giudicare, ma solo potrebbe essergli rappresentata colla scrittura, nel qual caso il processo se fu orale rispetto al giudice istruttore, diventa scritto rispetto al decidente. Se dunque il giudice è collegiale, tutte le attività processuali, le dichiarazioni, le prove devono svolgersi davanti al collegio e non davanti a un giudice delegato. L'opera isolata del presidente o giudice delegato può essere utile nelle attività meramente preparatorie, ma non nella formazione del materiale di cognizione. Se una causa non può esaurirsi in una udienza, il collegio nella nuova udienza deve comporsi delle stesse persone davanti a cui la causa cominciò a trattarsi. Tutto ciò è invece indifferente nel processo scritto; dove, giudicandosi sulle scritture, poco importa che una attività si sia compiuta davanti a un giudice, una davanti un altro, e che un terzo giudice giudichi! Quasi che il processo fosse un quadro, una statua, un edificio che può abbozzarsi da un artista e finirsi da un altro, anzichè lo svolgersi d'una catena di ragionamenti, che richiede per quanto è possibile l'unità della persona che li compie.

§ 36 — 4° *Concentrazione della trattazione della causa in un unico*

periodo (dibattimento) da svolgersi in un'udienza o in poche udienze vicine. A sua volta questo principio è necessario per l'attuazione dei precedenti. Poichè quanto più le attività processuali sono prossime alla decisione del giudice, tanto minore è il pericolo che l'impressione riportata da questo si cancelli e che la memoria lo inganni; e tanto più è facile mantenere l'identità fisica del giudice, il quale in un lungo periodo può invece facilmente mutare per morte, malattia, trasferimento, promozione, collocamento a riposo. Questo principio della *concentrazione* è la principale caratteristica del processo orale, e quella che più influisce sull'abbreviazione delle liti. Dire *oralità* è quanto dire *concentrazione*. E qui meglio si manifesta la differenza tra il processo orale e lo scritto: chè mentre l'orale tende necessariamente a restringersi in una o poche udienze vicine in cui tutte le attività processuali abbiano svolgimento, il processo scritto si diffonde invece in una serie indefinita di fasi, poco importando che una attività si svolga a distanza anche grande dall'altra, quando è sugli scritti che dovrà un giorno il lontano giudice giudicare. Nel processo orale campeggia dunque l'udienza o dibattimento; alla chiusura del quale deve seguire immediatamente la sentenza, solo nei casi più gravi potendo concedersi che sia deliberata e pubblicata in un brevissimo termine successivo.

§ 37 — Nè alla regola della concentrazione debbono sottrarsi i così detti *incidenti*, sia che riguardino le questioni preliminari della lite, sia che riguardino l'ammissione di mezzi istruttori e soprattutto le questioni che nascono durante le prove. Gli incidenti devono esser decisi nell'udienza stessa in cui il processo è concentrato: non essendo nè logico, nè economico che una persona esamini la causa per conoscer della competenza, un'altra torni da capo a esaminarla per conoscere del merito: che una pronunci sull'ammissione di un mezzo di prova, e un'altra conosca dei risultati della prova ammessa. Non v'è soltanto il danno dello spreco di tempo e della duplicazione inutile di molte attività, ma il pericolo di divergenti vedute sui punti comuni all'incidente e al merito. Se poi trattasi di questioni sorte durante le prove, la loro decisione avverrà necessariamente all'udienza, dato che nel processo orale le prove si svolgono appunto durante l'udienza.

§ 38 — 5. *Inappellabilità delle interlocutorie.* Per attuare l'oralità e la concentrazione si esige ancora che la decisione dell'incidente non sia impugnabile separatamente dal merito. L'inappellabilità delle interlocutorie è una regola da cui non deve decamparsi se non per talune eccezioni *litis ingressum impediens*, quando al libero apprezzamento del giudice paia conveniente di sospendere la prosecuzione della lite fino a che sia deciso sull'appello.

IX.

§ 39 — Così chiarito ciò che deve intendersi per processo orale, è facile dimostrare infondate le obiezioni che si sono mosse alla oralità in ogni paese in cui si trattò d'introdurla nel processo civile.

Si è temuto anzitutto che la cognizione nel processo orale sia più superficiale e la decisione facilmente precipitata. Si è vantata l'abbondanza di garanzie che presentano le scritture dal punto di vista della maggior precisione di chi le scrive, della maggior ponderazione con cui possono essere esaminate. In realtà sotto questi timori si nasconde soprattutto l'avversione pel nuovo, l'attaccamento alle abitudini inveterate. L'oralità, temperata dalle scritture che preparano il dibattimento, garantisce invece una giustizia intrinsecamente migliore; essa rende il giudice partecipe della causa e gli permette di meglio dominarla, evitando gli equivoci così frequenti nel processo scritto, in cui il giudice apprende di solito l'esistenza di un processo nel momento in cui è chiamato a deciderlo; essa eccita lo spirito del magistrato e dell'avvocato e lo fa più sagace, più pronto, più penetrante; essa meglio assicura la veridicità e sincerità dei risultati dell'istruttoria, come appare dal semplice confronto fra l'esame testimoniale del processo scritto, che si svolge nel gabinetto d'un giudice delegato, è fissato alla meglio in un verbale ed è poi esaminato a suo tempo da un giudice relatore, che non ha mai visto i testimoni, e l'esame testimoniale del processo orale, che si fa all'udienza dinanzi a quei magistrati che dovranno giudicare dell'attendibilità e importanza delle cose udite, in base alla propria impressione. Certo le garanzie che paiono sufficienti nel processo penale per cautelare la libertà e l'onore dei cittadini non debbono parere inadeguate nel processo civile alla tutela dei loro averi. Nè bisogna dimenticare che contro gli eventuali errori rimane la garanzia dell'appello, che nel processo orale assume un valore particolare, che non ha nel processo scritto, dove da molti è considerato come un'inutile duplicazione. Se l'introduzione del processo orale dovesse segnare un aumento della percentuale di sentenze riformate, sarebbe questo un lieve danno rispetto al vantaggio d'una giustizia rapida, pronta ed economica, d'un processo liberato dal fastidioso formalismo del processo scritto, più vicino alla vita, più accessibile al popolo. Senonchè è più probabile che accada il contrario: secondo le statistiche austriache, la percentuale delle sentenze riformate è diminuita dopo la riforma.

§ 40 — Altrettanto infondato è il timore che nel processo orale le parti si trovino più facilmente esposte a sorprese, omissioni, errori. A prescindere dal rimedio dell'appello e della restituzione in intero, aperta quest'ultima a chi fu impedito da un avvenimento inevitabile di compiere un atto di procedura in un dato termine o di comparire all'udienza, le leggi germanica ed austriaca provvedono efficacemente alla tutela del diritto di difesa. In primo luogo la previa obbligatoria comunicazione dei documenti e le scritture preparatorie hanno appunto per fine di metter in grado ciascuna delle parti di disporre la sua difesa; e sebbene le scritture preparatorie non siano, come s'è osservato, che l'annuncio delle future dichiarazioni, e queste all'udienza possano essere modificate, cambiate, abbandonate, tuttavia se la parte fa all'udienza nuove dichiarazioni e offerte di prova nella manifesta intenzione di ritardare il processo, il giudice a istanza di parte (e in Austria anche d'ufficio) può dichiararle inammissibili. Se il convenuto

non produce del termine a lui fissato il suo scritto di risposta, esso è, in Austria, trattato come contumace. In secondo luogo, il giudice può in ogni caso prolungare termini e prorogare udienze a favore della parte che giustifichi d'essere — senza sua colpa — impedita di compiere un atto o di prepararsi sufficientemente alla trattazione orale.

Quanto al pericolo, che frequentemente si pone innanzi per combattere l'oralità, che questa favorisca i parolai, si tratta d'un timore derivante in gran parte da un'inesatta nozione dell'oralità. L'oralità, ben considerata, non estende affatto ma piuttosto restringe il campo della *discussione* orale propriamente detta; nonchè favorire la declamazione accademica, essa tende a rendere il dibattito più familiare e più semplice. Del resto, se il pericolo di decisioni falsate dal fascino dell'eloquenza posta a servizio d'una causa ingiusta non impedisce che oralmente si prepari la deliberazione di leggi, di atti amministrativi, di pareri, voti, proposte, nelle assemblee grandi e piccole, tanto meno dovrà impedire che l'oralità trionfi presso i giudici civili, i quali dalla particolare educazione mentale sono posti in grado di meglio resistere ai meri lenocinii dell'arte oratoria.

§ 41 — D'altro genere è l'apprensione che l'attuazione dell'oralità richieda aumento di personale giudiziario. Questo dubbio non può riguardare che le magistrature collegiali; poichè pel giudice singolo non può negarsi che il concentrare in una udienza le attività che nel processo scritto si disperdono in fasi distinte e lontane rappresenti un considerevole risparmio di tempo. Nelle magistrature collegiali può parere che il costringere tutti i componenti il collegio ad assistere in udienza a tutte le attività processuali richieda un consumo di tempo maggiore per ogni giudice. E ciò è vero se si considera il momento dell'udienza; ma è questo un problema che non si può considerare così unilateralmente. Non bisogna guardare soltanto a ciò che ogni giudice dovrà fare di più, ma anche a ciò che nel complesso dovrà farsi di meno. Ora esaminando attentamente la figura del processo orale, colla scorta delle norme proposte dalla Commissione, si vedrà facilmente:

1. Che il processo orale riduce di due terzi almeno il numero degli atti giudiziali necessari in un processo scritto;

2. Che sia per la semplificazione degli atti, sia per la concentrazione dei mezzi istruttori in una udienza, viene a mancare la materia d'un numero enorme di questioni alimentate dal formalismo del processo scritto, colla conseguente diminuzione d'incidenti, d'impugnazioni e di sentenze;

3. Che il divieto d'impugnare le interlocutorie separatamente dal merito riduce pure notevolmente le cause d'appello;

4. Che l'obbligo di risolvere gl'incidenti all'udienza, procedendo seduta stante alla trattazione del merito, sopprime l'ingente quantità di cause incidentali a cui il processo scritto dà figura di cause autonome, mentre non sono che singole controversie appartenenti a un'unica causa; e a questo modo si ottiene un altro notevole risparmio nell'attività dei magistrati: poichè è chiaro che se lo stesso giudice pronuncia nella stessa udienza sugl'incidenti e sul merito, egli spende una somma d'energie di gran lunga minore di quella

necessaria perchè un numero n di giudici diversi, in cause autonome; a grande distanza di tempo, pronuncino, ad esempio, l'uno sulla competenza, l'altro sulla capacità, il terzo sull'ammissibilità d'un esame, il quarto sull'incidente sorto durante l'esame e così via, finchè l'ennesimo giudice pronuncerà sul merito;

5. Che infine l'attività del giudice delegato può esser usata per alleggerire il collegio di decisioni alle quali la collegialità è superflua, come le sentenze su rinuncia, su riconoscimento, su contumacia, in cui il giudice delegato può pronunciare come giudice singolo.

Tutto questo significa tale economia d'attività giudiziaria, da compensare largamente la maggiore attività necessaria perchè l'intero collegio partecipi alla causa per poterla collegialmente giudicare.

§ 42 — Più serio può parere il sospetto che il processo orale venga a diminuire i proventi dei procuratori: poichè ciò accadrebbe realmente dove si conservasse il sistema di misurare gli onorarii dei procuratori sul numero degli atti che compiono. Nel processo orale altra deve essere invece la base della remunerazione; e cioè la commisurazione del compenso all'entità della causa, calcolata in modo che nel complesso la somma dei compensi rimanga immutata e possibilmente migliorata

X.

§ 43 — Non bisogna credere poi che il processo orale sia d'una struttura immobile e fissa, da doversi applicare fino alle estreme conseguenze logiche in ogni caso e per ogni controversia.

Se l'oralità in talune applicazioni dovesse produrre danni maggiori dei vantaggi, il principio teorico dovrà esser sacrificato all'utilità pratica. Se un atto processuale, come l'interrogatorio d'una parte o l'esame dei testimoni, non può avvenire davanti al collegio se non con grave disturbo o spesa, sarà possibile delegare un giudice, solo avendo cura che questo almeno partecipi alla decisione della causa. Se le prove devono eseguirsi fuori della giurisdizione del magistrato investito della causa, la delega s'impone, e l'oralità e i principii ad essa conseguenti riceveranno una necessaria limitazione.

E ancora vi possono essere cause che consigliano una istruttoria separata (rendiconti, divisioni, liquidazioni), o in cui la questione di fatto sia così estesa da dover essere prima esaminata in un procedimento preparatorio davanti a un giudice delegato, per giungere poi semplificata al dibattimento davanti al collegio.

Ciò che importa è che l'oralità e la concentrazione siano rigorosamente osservate come regola.

E ancora: vi sono processi, come si è già osservato, in cui l'oralità apparirà applicata nella sua pienezza (e tali saranno per eccellenza le cause in cui debba aver luogo l'interrogatorio delle parti e dei testimoni); mentre in altri processi, come quelli fondati esclusivamente su prove documentali, essendo in minor numero le attività processuali da concentrare all'udienza,

minore apparirà l'importanza del dibattimento. Ma ciò che importa è che un processo abbia l'impronta precisa e determinata dell'oralità; perchè ogni controversia ne trarrà poi quel tanto di vantaggio che è permesso dalla sua speciale natura.

XI.

§ 44 — L'oralità e la concentrazione processuale sono principi strettamente collegati a un altro grave problema, quello concernente i poteri del giudice.

Il nostro giudice conserva nel processo civile un'attitudine meramente passiva, che non è punto adeguata alla sua funzione. Anche questa è una rimanenza di spirito e di tradizione germanica ed anche a questo riguardo i diritti moderni ci presentano il fenomeno d'una progressiva restaurazione di concetti romani. Un processo in cui il libero convincimento del giudice aveva perduto ogni importanza e l'ufficio del magistrato si restringeva a constatare il risultato degli esperimenti probatorii e a verificarne la regolarità formale, divenne man mano cosa delle parti, abbandonata esclusivamente alla disposizione delle parti. Il processo fu considerato come un mero accessorio del diritto privato ed esso stesso un rapporto di diritto privato; l'azione fu identificata col diritto, le prove parvero istituti di diritto sostanziale, la volontà delle parti signoreggiò lo svolgimento dei giudizi, regolò perfino convenzionalmente molti atti del processo.

§ 45 — La concezione patrimoniale della giurisdizione, dovuta al regime feudale, concorse a rafforzare questo carattere individualista del processo e l'indifferenza del giudice verso l'andamento delle liti; mentre il sistema stesso di remunerare il magistrato mediante sportule sugli atti giudiziali, lo rendeva interessato piuttosto al prolungamento che alla abbreviazione dei giudizi.

§ 46 — Tutto ciò è oggi radicalmente mutato. Da un lato la ripristinata importanza della libera convinzione del giudice, dall'altro il rinnovato concetto della giurisdizione come funzione dello Stato, restituiscono al giudice nel processo moderno una posizione centrale d'organo pubblico *interessato a render giustizia nel modo migliore e più pronto possibile*.

È una verità semplice e chiara, che noi vediamo non soltanto praticata—sebbene in varia misura—in Inghilterra, in Germania, in Austria e nella maggior parte dei Cantoni Svizzeri, ma predicata proprio in Francia, cioè là donde noi abbiamo direttamente e immediatamente derivato lo spirito individualista della nostra attuale procedura:

“ Un procès n'est pas tout à fait la chose des parties, du moins quand il est porté devant les juges. Sans doute, les parties sont libres de faire ou non valoir leurs droits en justice; et quand une personne a introduit une instance, elle peut la faire cesser, sauf à exiger dans certains cas qu'elle se mette d'accord à cet égard avec son adversaire. Mais quand le procès est devant le tribunal et qu'il doit être instruit et jugé, il n'est pas rationnel que les parties soient absolument maîtresses

" de l'instruire à leur guise et libres de le faire venir le jour où il leur
" plaira. C'est bien plutôt au juge à prendre les mesures nécessaires et
" pour une bonne instruction et pour une rapide et juste solution du litige.
" On ne peut notamment réclamer pour les parties *le droit d'ajourner la*
" *discussion de leur procès* quand est arrivée l'audience à laquelle il doit
" être plaidé. Ce n'est pas à elles à fixer le jour où le procès viendra ; il
" y a d'autres procès que le leur, et elles ne peuvent entraver, pour leur
" commodité personnelle, les travaux du tribunal qui doit les juger. Quand
" le procès est soumis au tribunal, celui-ci *au nom de l'État* est chargé
" d'en assurer le *prompt* jugement. La direction exclusive de la procédure
" par les parties est une source inévitable de lenteurs ; on voit fréquem-
" ment, en effet, par suite de l'accord des plaideurs, la remise d'une af-
" faire rendre une audience en tout ou en partie inutile et retarder par la
" même toutes les autres affaires. Les juges ne sont pas à ce point à la
" disposition des plaideurs ; l'emploi de leur temps ne doit pas dépendre de
" la volonté des avoués et des avocats. Il faut donc restreindre les droits
" exagérés qu'on a laissés aux parties et donner au juge une plus grande
" autorité pour l'instruction et pour la marche du procès.

" Nous avons en France une conception trop individualiste de la pro-
" cédure civile. On considère volontiers le procès comme un duel, dans
" lequel les deux parties peuvent fixer le moment de la lutte, et dans le
" quel aussi chacun a le droit de profiter des fautes de son adversaire.
" Cette conception me paraît peu exacte. L'État doit assurer la justice ;
" il doit la procurer *aussi rapide et aussi complète* que possible : pour
" cela il doit intervenir dans l'instruction du procès et dans la marche des
" procédures. La direction exclusive des procès par les plaideurs est un
" des restes d'un état social qui a disparu : elle ne s'accorde pas avec
" le rôle actuel de l'État : il faut, aujourd'hui, accroître les pouvoirs de
" direction du juge... (1).

§ 47 — Occorre dunque assicurare al giudice una posizione che lo renda
partecipe attivo nel rapporto processuale e munirlo dell'autorità necessaria
per esercitarvi la sua funzione. Conviene che il giudice sia posto in grado
di dirigere convenientemente la lite, e di condurla verso la sua definizione
colla maggiore celerità compatibile con una retta decisione. Conviene inoltre
che si chiami il giudice a collaborare alla formazione del materiale di co-
gnizione, ponendolo in contatto immediato e continuo colle parti fin dal
momento della costituzione del giudizio, in modo che gli sia facile predi-
sporre una completa trattazione della causa, chiarendo i dubbi, provocando
dalle parti le indicazioni di fatto più importanti, segnalando loro semplice-
mente ed economicamente le lacune della loro difesa e delle loro produzioni.

Ora l'esercizio di questi poteri non è possibile che nel processo orale ;
poichè questo soltanto permette il contatto continuo ed immediato del giu-
dice colle parti e coi loro rappresentanti.

(1) TISSIER, *Le centenaire du code de procédure*, cit. 1906, p. 44.

XII.

§ 48 — La Commissione ha preso le mosse nel suo lavoro da alcuni presupposti concernenti da un lato la persona del giudice, dall'altro le professioni forensi.

Riguardo alla persona del giudice la Commissione ha presupposto che nelle riforme dell'ordinamento giudiziario in corso di studio sia conservata la collegialità nei Tribunali. La Commissione è stata d'avviso che la conservazione della collegialità sia consigliabile nelle cause di maggiore entità, non tanto per la cattiva prova fatta dall'esperimento del giudice unico nei Tribunali, in seguito alla legge 19 dicembre 1912, poichè l'insuccesso di questa riforma è dovuto a cause molto complesse, che non permettono di argomentare sicuramente contro la sua bontà sostanziale; quanto perchè essa ha considerato che, allo stato attuale della pubblica opinione, il giudice collegiale ispira maggior fiducia ai litiganti.

L'introduzione stessa della oralità nei giudizi civili consiglia di soprassedere ad una riforma così grave come l'adozione del giudice unico. Infatti uno degli argomenti più ripetuti contro la collegialità nei giudizi civili, si è ch'essa non funziona. Ed in realtà, nel processo scritto quale è il nostro, il collegio non partecipa alle attività processuali su cui deve giudicare, ma ne conosce traverso ai verbali, onde la preponderanza necessaria del relatore nella decisione. Nel processo orale invece tutto il collegio è ugualmente informato delle attività che si svolgono all'udienza; tutti i membri del collegio partecipano normalmente in ugual misura alla trattazione e alla decisione della causa. Non solo: ma la proposta della Commissione, come si è osservato parlando dell'oralità in generale, mentre restituisce al collegio le attribuzioni che gli sono proprie e che il processo attuale affida al giudice delegato, viceversa alleggerisce il collegio d'una serie di attività che attualmente lo gravano e per le quali è più adatta l'opera del presidente o del giudice delegato: quale la sentenza in caso di contumacia, di rinuncia, di riconoscimento. Regolato così più ragionevolmente l'ufficio del collegio e invertito il rapporto fra l'attività del collegio e del giudice delegato, può darsi che di soppressione della collegialità non si senta più parlare: come non se ne è mai parlato riguardo ai giudizi penali.

§ 49 — La Commissione non si è però fermata a questo punto. Essa non si è nascoste le difficoltà che s'incontreranno nel funzionamento della collegialità pur così disciplinata: ed ha avvisato ai mezzi d'alleggerire ulteriormente il giudice collegiale. Essa ha tenuto presente la via presa recentemente dal legislatore austriaco per conseguire il medesimo intento, ma non ha creduto di seguirla. Colla *Gerichtsentlastungsnovelle* austriaca del 1° giugno 1914 si è disposto che nelle cause di competenza dei tribunali collegiali civili, commerciali e marittimi non eccedenti l'importo di 2500 corone, agisca e pronunci un membro del collegio come giudice singolo. Questo rimedio non è sembrato accettabile, perchè volendo adottare il

criterio del valore per ridurre la competenza del collegio, è miglior cosa elevare senz'altro la competenza del pretore. Ma in sè il criterio del valore è cieco: ed è poco ragionevole che fra le cause di competenza del Tribunale la partecipazione del collegio si faccia dipendere dalla somma controversa anzichè dalla utilità effettiva del suo intervento.

La Commissione ha giudicato migliore un sistema affatto diverso, che a prima vista può parere ardito; ed è di lasciare arbitre le parti circa la convenienza d'adire il collegio o il giudice singolo nel Tribunale. In fondo, se la conservazione della collegialità è dovuta soprattutto alla maggior fiducia ch'essa ispira, non vi può esser alcun male se caso per caso le parti s'accorderanno di rinunciare al giudizio collegiale: ciò vorrà dire che il presidente o un dato membro del collegio raccoglie la fiducia di entrambi i litiganti, e che le circostanze della causa per comune avviso di questi dimostrano superflua l'opera del collegio. Ma vi ha di più: l'accordo delle parti renderà possibile il giudizio in molti casi in cui attualmente, per difetto di personale, soprattutto nei tribunali minori, le cause non possono essere trattate; onde il nuovo sistema potrà influire anche sulla soluzione di taluni problemi riguardanti l'ordinamento giudiziario e in particolare la conservazione degli attuali centri giudiziari.

§ 50 — Quanto alle professioni forensi, la Commissione ha supposto già avvenuta la loro unificazione, e però nella sua proposta si parla soltanto dell'avvocato, come rappresentante o difensore delle parti. L'unificazione delle professioni forensi è una riforma ormai matura nella coscienza pubblica: l'adozione del processo orale non farà che renderne più evidente la necessità. La suddivisione infatti delle attribuzioni del patrono in una attività meramente formale o tecnica, quale la redazione e il governo degli atti di procedura, e un'attività tutta intellettuale, come lo studio della causa e la preparazione delle difese, perde gran parte della sua importanza in un processo orale dove gli atti formali si riducono ai minimi termini. Anche nel processo scritto del resto questa suddivisione non giustifica la creazione di due distinte professioni: sia perchè non è possibile separare nettamente le due attività, non essendo immaginabile un lavoro di redazione di atti disgiunto dallo studio della causa e dalla coltura giuridica; sia perchè, come accade in tutte le professioni, ogni avvocato può giovare dell'opera di colleghi meno anziani e di commessi, per affidare loro le attribuzioni d'ordine formale o inferiore, onde il disbrigo degli atti processuali formali si risolve in una distribuzione di lavoro nell'interno d'ogni studio, piuttosto che nella necessità d'una speciale professione forense. La legge professionale vigente (8 giugno 1874), permettendo il cumulo delle due professioni, ha portato un primo fiero colpo ad una distinzione sopravvissuta per ragioni meramente storiche; e non è male ricordare che (1) sopra 21,488 professionisti iscritti negli albi (anno 1913) ben 8501 erano insieme avvocati e procura-

(1) BENINI, *Alcune notizie statistiche sugli avvocati e procuratori in Italia nel 1880 e nel 1913*, Roma, Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, Scienze morali, XXVII, 17 marzo 1918.

tori, e solo 3510 erano soltanto avvocati; mentre dei rimanenti 9477, che erano soltanto procuratori, la maggior parte era rappresentata dai giovani laureati che attendono di diventare anche avvocati dopo due anni d'esercizio con esame o dopo sei anni senza esame. La riforma della legge professionale richiedendo anche per i procuratori la laurea in giurisprudenza (innovazione che non può tardare, dopo che la legge notarile 16 febbraio 1913 ha richiesto questo requisito pei notai), darà alla dualità delle professioni un nuovo colpo: e l'oralità del processo civile le darà il colpo di grazia.

XIII.

§ 51 — Dopo aver detto in generale degl'intendimenti che hanno guidata la Commissione, passo a illustrare brevemente l'opera sua nei particolari.

Le riforme proposte si racchiudono in 204 articoli distribuiti in cinque titoli. Di questi il primo contiene le *disposizioni generali* ed è di gran lunga il più esteso (105 articoli). Questa ampiezza insolita è dovuta al fatto che la Commissione ha cercato di raccogliere in questo titolo tutto ciò che è veramente comune ai varî procedimenti (tribunali, pretori e conciliatori; giudizi di primo grado e di appello), formulando nei successivi titoli le norme speciali ai singoli procedimenti. A questo modo si evitano, a parere della Commissione, gl'inconvenienti a cui dà luogo il sistema opposto seguito dal nostro codice, il quale disciplina minutamente un dato tipo di procedimento (tribunali e corti d'appello) con norme che sono in parte comuni ad altri procedimenti, e questi poi regola mediante un rinvio alle disposizioni precedenti, *in quanto siano applicabili* (art. 447 e 464): lasciando che si decida volta per volta quali norme sono applicabili e quali no, distinzione ch'è fonte nella pratica di frequenti questioni e incertezze.

§ 52 — Il secondo titolo contiene le disposizioni speciali sul *procedimento di prima istanza davanti ai tribunali civili* e si suddivide in due capi, nel primo dei quali sono le norme relative alle cause da trattare davanti al collegio (art. 106 a 152), nel secondo quelle relative alle cause da trattare davanti al giudice singolo (art. 153 a 155).

Il titolo terzo è dedicato al *procedimento davanti ai pretori e ai conciliatori* (art. 156 a 173).

Il titolo quarto alle *disposizioni speciali sui mezzi per impugnare le sentenze* (art. 174 a 196).

Finalmente il quinto titolo riguarda il *procedimento per ingiunzione* (art. 197 a 204).

XIV.

§ 53 — Il titolo primo si apre colla formulazione dei principî generali a cui la riforma è ispirata, cioè il principio della *oralità, della concentra-*

zione processuale (art. 1: " Le cause si trattano oralmente all'udienza, " salvo nei casi in cui la legge dispone che si provveda senza dibattimento " orale „) e della *immediatezza* (art. 2: " Non possono concorrere alla " pronunziatura della sentenza se non quegli stessi giudici che hanno " assistito al dibattimento „).

§ 54 — Secondo questi principî il centro del processo, la sede di tutta la trattazione della causa è il *dibattimento* che si svolge all'udienza. Un complesso d'altre norme sul dibattimento mirano ad integrare questi principî e ad assicurarne l'osservanza. Secondo l'ar. 34 il dibattimento comincia colla chiamata della causa: le parti espongono a viva voce le domande e le eccezioni, svolgono brevemente le ragioni di fatto e di diritto indicando le prove che già ritengono acquisite e quelle che devono aver luogo. È vietato alle parti di riferirsi allo scritto invece di trattare oralmente la causa; è pure vietata la lettura di *atti* scritti a meno che sia in questione il loro tenore o si tratti delle conclusioni delle parti. Il giudice dovrà con ogni rigore curare l'applicazione di questi divieti, che tendono ad impedire che per la naturale tendenza degli avvocati e del magistrato stesso a liberarsi al più presto dell'udienza il procedimento orale degeneri nuovamente in processo scritto con gravissimo danno delle parti: il che va detto particolarmente nei giudizi esclusivamente fondati su documenti o su mere questioni giuridiche; poichè quanto agli altri, la necessità d'illuminare il giudice sui mezzi di prova semplici che devono svolgersi all'udienza garantisce di per sè l'impiego della oralità. Il divieto della lettura non si riferisce naturalmente ai documenti, poichè anzi l'esame di questi è fra le attività da compiersi in udienza.

§ 55 — Udate le parti, si procede immediatamente all'esecuzione delle prove, la quale è disposta seduta stante, o con ordinanza, se l'ammissibilità delle prove è riconosciuta dall'autorità giudiziaria e non dà luogo a contestazioni fra le parti, o altrimenti con sentenza (art. 36). All'udienza ha luogo il libero interrogatorio delle parti fra loro o da parte del giudice (art. 41, 43); il giuramento (art. 42, 44); l'esame testimoniale (art. 45, 46); la udizione dei periti (art. 48 e segg.); l'esame dei documenti, la verifica delle scritture (art. 51) ecc. All'udienza si risolvono, sempre seduta stante, le contestazioni sorte durante le prove (art. 43, 45 ecc.). Immediatamente dopo eseguite le prove, le parti hanno nuovamente la parola per discutere sui risultati dell'istruttoria. Terminata la discussione, l'autorità giudiziaria dichiara chiusa la trattazione e passa alla decisione della causa (art. 64). La sentenza è così deliberata in base all'impressione che il giudice ha direttamente ricevuto dalle attività svoltesi alla sua presenza e colla sua partecipazione, e non già in base ai verbali di queste (art. 67). È desiderabile che la deliberazione avvenga in ogni caso immediatamente, in modo che la sentenza possa essere pubblicata nella stessa udienza in cui è chiusa la trattazione della causa. Ciò sarà facile ad ottenere nelle cause in cui prevalgono le questioni di fatto e le prove semplici. Nelle cause in cui si agitano gravi questioni di diritto e debbano riesaminarsi in camera

di consiglio numerosi documenti, può essere necessario un maggior tempo: onde sarà consentito che la sentenza si pubblichi entro gli otto giorni successivi all'udienza ma non oltre (art. 68). In ogni caso, tenuto conto della ponderazione che può richiedere la redazione dei motivi, è permesso che la pubblicazione avvenga mediante lettura del solo dispositivo, aggiunta ove sia il caso qualche spiegazione orale sulla soluzione data alle questioni essenziali della causa: la minuta completa della sentenza sottoscritta dall'estensore sarà però consegnata entro quindici giorni dalla pubblicazione al cancelliere, che provvede immediatamente alla redazione dell'originale (articolo 70). Queste norme dovranno essere osservate inflessibilmente dal giudice; e in particolare il rinvio della deliberazione entro gli otto giorni dovrà riservarsi a casi eccezionali. La decisione immediata della causa è fra le precipue esigenze del processo orale e costituisce insieme un'alta garanzia di giudizio libero ed imparziale. Il ritardo della decisione disperde e falsa la genuina impressione del magistrato, affievolisce in lui la memoria dei fatti e lo espone agli intrighi e alle circuizioni pur troppo frequentemente praticate dalle parti. D'altro lato s'intende che la necessità di dover decidere immediatamente dopo chiusa la trattazione della causa richiede che il giudice segua colla più viva attenzione il dibattimento e prenda nota diligentemente di quanto ascolta e vede. Egli potrà aiutare la sua memoria con appunti, tanto più che l'esposizione dell'oggetto della causa contenuta nella sentenza dovrà far prova delle deduzioni rese oralmente dalle parti all'udienza, che non siano state poste a verbale (art. 69, 71). Che se, non ostante la cura posta nel predisporre, nel dirigere e nel seguire il dibattimento, si ravvisi all'atto del deliberare la necessità di nuovi chiarimenti o di maggiori prove, l'autorità giudiziaria potrà riaprire la trattazione della causa fissando immediatamente una udienza vicina per la ripresa del dibattimento (art. 66).

§ 56 — La continuità del dibattimento, ch'è di vitale importanza per lo svolgimento regolare del processo orale, è garantita da una serie di norme contro i pericoli che possono minacciarla. Il maggior pericolo proviene dagli incidenti. A questo riguardo conviene distinguere fra le questioni concernenti le eccezioni *litis ingressum impediētes* (art. 25) e le altre possibili questioni incidentali. Le eccezioni impediēti la trattazione del merito, qualora non siano state assegnate a una udienza speciale per la trattazione separata, come sarà accennato fra breve, sono discusse nella udienza stessa stabilita per la trattazione del merito e di regola preliminarmente a questa: la sentenza che rigetta tali eccezioni è pronunciata seduta stante ed è considerata come definitiva ai fini della impugnazione, può essere cioè immediatamente impugnata (art. 28 e 85); ma l'autorità giudiziaria può ordinare anche d'ufficio nella sentenza stessa che, non ostante la impugnazione, l'udienza prosegue per la immediata trattazione del merito (art. 28 e 35). Le considerazioni che prevalentemente serviranno di guida al senno del magistrato nell'esercizio di questo potere discrezionale, sono quelle stesse che possono tenersi presenti nel concedere l'esecuzione provvisoria delle sen-

tenze: la maggiore o minor gravità e dubbiozza della questione decisa, i possibili inconvenienti della sospensione della causa da un lato e dall'altro quelli della prosecuzione nell'ipotesi che successivamente la sentenza sia riformata ecc. Più grave è il pericolo che presentano le altre questioni incidentali, che possono sorgere durante la trattazione del merito, poichè dopo l'inizio di questa la continuità del dibattimento si rende più necessaria che mai: qui vale il principio che non soltanto le questioni incidentali si risolvono seduta stante, ma che le sentenze interlocutorie che le decidono non possono impugnarsi separatamente dalla sentenza definitiva (art. 85): di modo che, eliminato l'ostacolo, il dibattimento prosegue nella stessa udienza.

§ 57 — Non sempre però è possibile che la trattazione della causa si chiuda in una sola udienza. L'importanza o il numero delle questioni incidentali sorte fra le parti, il tempo richiesto dall'esecuzione delle prove, la necessità di disporre una nuova istruttoria o di provvedere ad atti fuori d'udienza, può rendere indispensabile di rinviare la prosecuzione del dibattimento. Anche nell'ipotesi che l'autorità giudiziaria riapra la trattazione della causa, si avrà necessariamente un dibattimento ripartito in più udienze. In tutti questi casi sarà cura del magistrato fissare per la prosecuzione il primo giorno d'udienza successivo, o, quando ciò non sia compatibile colla ragione del rinvio, l'udienza più vicina che gli sarà possibile in modo da assicurare la continuità del dibattimento (art. 39, 53, 54, 58, 66). S'intende, in applicazione del principio dell'immediatezza, che la ripresa del dibattimento deve avvenire davanti agli stessi giudici che hanno assistito all'udienza precedente, salvo il caso che in questa non si fosse compiuto alcun atto d'istruttoria. Qualora per mutamento avvenuto nella persona del giudice l'osservanza di questa norma non fosse possibile, gli atti istruttori compiuti nell'udienza precedente dovranno essere rinnovati (art. 59, 66). La gravità di questa conseguenza, d'altro lato inscindibile dal concetto stesso della oralità, renderà molto cauto il magistrato nel disporre il rinvio del dibattimento. Ciò che a prima vista appare solo come un inconveniente (il pericolo di un dispendio d'attività, di tempo e di danaro perduto in caso di rinnovazione dell'istruttoria, per trasferimento, promozione, morte, malattia o altro grave impedimento d'un giudice) funziona in realtà come una remora potente ai rinvii e come una efficace garanzia della concentrazione processuale. D'altro lato si comprendono le norme che pongono le spese del rinvio a carico della parte, del testimone, del perito che vi abbia dato luogo senza giustificato motivo (art. 45, 49, 60) e che negano importanza al semplice accordo delle parti in fatto di rinvii (art. 61). Il rinvio della causa ad altra udienza ha nel processo orale una figura e una gravità ben diverse che nel nostro processo attuale. In questo l'udienza è fissata prima che la trattazione della causa abbia avuto alcuna preparazione: il rinvio è spesso inevitabile. Nel processo orale invece l'udienza è fissata solamente quando la causa è matura per la trattazione; il rinvio chiesto all'udienza non è di solito giustificato. D'altro lato l'udienza del processo orale richiede un complesso di attività (citazione e comparizione delle parti, dei testimoni, dei periti) che non debbono senza gravi ragioni essere rese inutili col rinvio.

§ 58 — Dello stesso ordine sono le norme dirette contro le deduzioni volutamente tardive, che spesso insidiano l'unità della trattazione. Non è ammesso l'esame di nuovi testi oltre quelli indicati nell'ordinanza o nella sentenza che ammette la prova, tranne che le parti siano d'accordo sull'esame immediato del testimone, oppure la parte che lo presenta giustifichi il ritardo con un legittimo impedimento (art. 47). E in genere: i mezzi di prova tardivamente proposti che richiedano nuovi atti istruttori o il rinvio del dibattimento potranno essere rigettati, se la parte non giustifichi con un legittimo impedimento il ritardo nel proporli (art. 57). Riguardo alle nuove ragioni od eccezioni fatte valere all'ultim'ora, esse non possono in nessun caso, per il solo fatto che sono tardive, rigettarsi definitivamente. Se però l'autorità giudiziaria si convince che il ritardo non è giustificato, perchè le nuove ragioni ed eccezioni avrebbero potuto proporsi in tempo debito (onde sia manifesto nella parte l'intento di sorprendere l'avversario o comunque di ritardare la decisione), si rinvierà sì la causa, ma addossando in tutto o in parte le spese della lite alla parte responsabile del ritardo, anche se vittoriosa (art. 55). Nè basta. Una norma speciale riguarda le nuove *eccezioni*: se queste sono presentate con ritardo colposo o con intento dilatorio, potranno anche essere rigettate *allo stato* e intanto avrà luogo la condanna con cauzione o senza, riservata al convenuto la facoltà di far valere le eccezioni tardive in prosecuzione di giudizio (art. 56). Non è questa, come si vede, se non l'estensione di un istituto che già trova applicazione nella nostra legge, come in molte leggi straniere, senza dar luogo ad inconvenienti, anzi con molto vantaggio della rapidità e serietà dei giudizi: cioè la condanna con riserva di talune eccezioni, che ha luogo nel giudizio cambiario (art. 324 Cod. comm.), nella assicurazione marittima (art. 627 Cod. comm.) e nel giudizio in cui è opposta la eccezione di compensazione, desunta da credito impugnato ed eccedente la competenza del giudice, contro un'azione fondata su atto pubblico o giudiziale, scrittura riconosciuta o confessione giudiziale (art. 102 Cod. proc. civ.). È sembrato alla Commissione che la condanna con riserva, introdotta a difesa di determinate azioni per riguardo alla loro natura o alla loro prova, possa utilmente impiegarsi per la tutela in genere del creditore contro le tergiversazioni del debitore. Sono queste energiche disposizioni una efficace salvaguardia tanto della lealtà processuale quanto dei principî che informano il processo orale; nè il loro rigore sembrerà eccessivo ove si consideri che presupposto costante di queste norme è il ritardo ingiustificato, vale a dire la colpa se non la mala fede della parte responsabile del ritardo.

§ 59 — Il principio che le prove e gli altri atti processuali si eseguono nel dibattimento orale, subisce talune eccezioni, che l'art. 1 genericamente prevede, e che sono poi particolarmente regolate al fine di contenerle nello stretto limite del necessario. La natura stessa dell'atto richiede talvolta che questo si compia fuori d'udienza: tale è il caso dell'accesso giudiziale (art. 58). Altra volta è l'autorità giudiziaria che dispone l'esecuzione d'un dato atto fuori d'udienza: o perchè la malattia o altra grave ragione impe-

discano alla parte di comparire a rispondere all'interrogatorio o a giurare (art. 43, 44) o al testimone di presentarsi in giudizio (art. 46); o perchè sia opportuno che l'esame e l'eventuale confronto dei testimoni o l'audizione dei periti avvenga sul luogo a cui si riferisce la controversia o dove si trovano oggetti da ispezionare non facilmente trasportabili in giudizio (articolo 46, 48). Potrà darsi ancora che la spesa della comparizione d'un testimone, per trovarsi questo in regioni lontane dal luogo del giudizio, sia così considerevole in sè stessa o in relazione all'importanza della causa e agli elementi che la deposizione promette alla cognizione di questa, da consigliare una deroga al principio (art. 46, n. 3). Se in una lite in cui si disputa di poche centinaia di lire, dovesse necessariamente chiamarsi in udienza un testimone che abita mille miglia lontano, si vedrebbe assorbito dalle spese dell'esame il valore della controversia. Sono casi estremi davanti ai quali anche i più rigorosi principî devono cedere. Ma non sarà mai abbastanza ricordato al giudice che si tratta qui di deroghe affatto eccezionali, alle quali egli non dovrà indursi se non per invincibili ragioni di necessità.

§ 60 — Colla deroga al principio della concentrazione si accompagna spesso la deroga al principio della immediatezza. L'atto da compiersi fuori d'udienza dovrà eseguirsi, dice l'art. 2, dallo stesso giudice che deve pronunciare la sentenza. Ma non sempre è possibile l'osservanza di questa norma. In primo luogo, quando la magistratura è collegiale, può darsi che la partecipazione dell'intero collegio all'atto da compiere, desiderabile come regola, cagioni un soverchio disagio o un dispendio sproporzionato alla natura della causa o alla importanza dell'atto: in questo caso l'esecuzione dell'atto potrà delegarsi *a un membro* del collegio, avendo presente dunque che il delegato deve aver assistito all'udienza in cui fu deliberata la delegazione e dovrà partecipare alla ripresa del dibattimento (art. 2 e 110), in modo che l'immediatezza sia sacrificata il meno possibile. In secondo luogo, può darsi che l'atto debba compiersi nella giurisdizione d'un'altra autorità giudiziaria. Questa ipotesi è preveduta negli articoli 38, 39, 40, 43, 45, 50, che regolano minutamente i poteri dell'autorità richiesta o commessa, trasferendo in questa la facoltà sia di risolvere provvisoriamente taluni incidenti che possono sorgere durante l'interrogatorio e l'esame testimoniale, quali le contestazioni sull'ammissibilità delle domande da rivolgere alle parti o ai testimoni, salva al giudice della causa la decisione definitiva della contestazione, sia di provvedere per l'esecuzione della perizia e nominare i periti se così è disposto nella delegazione, risolvendo in questo caso anche le eventuali contestazioni relative alla nomina. Qui il sacrificio dell'immediatezza è completo: il giudice della causa, anzichè in base alla propria impressione, pronuncerà in base ai verbali degli atti compiuti fuori d'udienza (art. 64). Per temperare questo inconveniente, è consentito, ma limitatamente alle magistrature collegiali, che in caso d'urgenza o per altri gravi motivi, in luogo di richiedere l'autorità giudiziaria del luogo dove l'atto deve eseguirsi, il presidente deleghi un giudice del proprio tribunale: norma che la Commissione ha riprodotto dal nuovo codice di procedura penale. Ma

in ogni caso gl'inconvenienti a cui danno causa gli atti eseguiti fuori di udienza sono gravissimi. Come gravissimo è il pericolo che si abusi delle delegazioni nelle magistrature collegiali, distruggendo i principali benefici della riforma. Il nuovo processo troverà la sua più sicura difesa contro questi pericoli nel rigido sentimento del dovere che deve ispirare il magistrato che presiede al giudizio, nella precisa nozione della oralità e nel saldo convincimento dei suoi vantaggi, che non può mancare ad un giudice moderno, intelligente e colto.

XV.

§ 61 — Un processo in cui l'udienza ha così grande importanza, poichè è l'agone in cui si tratta la causa, non può dare buon frutto se non a condizione che sia diligentemente curata dalla legge e dal magistrato la preparazione del dibattimento. A questo intendono le norme riguardanti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice anteriori all'udienza. Si vuole che le parti e il giudice vadano all'udienza con una esatta notizia dei termini della controversia e che i mezzi istruttori siano convenientemente predisposti, in modo da evitare le sorprese reciproche dei litiganti, da prevenire gl'inutili spezzamenti del processo e da assicurare un' oculata direzione al dibattimento.

§ 62 — Un primo gruppo di norme riguarda le *scritture preparatorie*. Il dibattimento orale è preparato con scritture (art. 3). In che differiscano queste scritture dalle comparse del nostro attuale processo si è già detto: esse non sono (ad eccezione della domanda giudiziale) la forma necessaria delle deduzioni delle parti, ma soltanto l'annuncio delle deduzioni orali che si faranno all'udienza, e si scambiano perciò stesso fra le parti non alla udienza ma prima dell'udienza.

§ 63 — La prima scrittura è quella contenente la domanda giudiziale. Questa non ha soltanto l'ufficio di avviare alla meglio un procedimento, ma ha l'ufficio di prepararlo, in modo da concentrare in sè molti atti che nel nostro processo attuale si succedono man mano in lunga vicenda. La domanda giudiziale:

1° Deve indicare i fatti con cui l'attore intende giustificare le sue conclusioni esposti succintamente ma in modo preciso, completo e tale che il convenuto possa preparare le sue risposte e difese (art. 4, num. 7);

2° Deve indicare le prove con cui l'attore intende dimostrare la verità dei singoli fatti (art. 4, num. 8);

3° Deve indicare il nome e cognome, condizione e residenza dei testimoni e dei periti che sopra ogni fatto l'attore intende far sentire alla udienza (art. 4, num. 8);

4° Quando è fondata su documenti, deve contenerne l'elenco e nella esposizione dei fatti deve riferirsi al numero d'ordine del documento e alla parte di questo che viene richiamata. Se i documenti non si trovano presso l'attore, si deve indicare la persona o l'ufficio presso cui si trovano e i prov-

vedimenti che l'attore intende chiedere per ottenere che siano prodotti in giudizio (art. 5). I documenti posseduti dall'attore sono depositati colla domanda in originale o in copia o per estratto (art. 6).

Una domanda composta secondo queste norme, e resa chiara anche dallo schematismo esteriore, permette al convenuto e al giudice di orientarsi immediatamente sulla natura, lo sviluppo e le esigenze della causa.

§ 64 — Ma come garantire l'osservanza di queste norme? L'*exceptio inepti libelli* non basta a questo scopo. Vero è che l'art. 25 del progetto abbandona il principio che la comparizione sana le nullità della citazione, principio che, interpretato anche più largamente di quanto consenta l'articolo 190 del cod. di proc. civ., ha determinato nella nostra pratica una deplorable indulgenza verso le citazioni insufficientemente motivate. Inoltre l'art. 28 permette una decisione immediata sopra questa eccezione preliminare. Ciò non ostante, la gravità delle conseguenze che derivano dall'annullamento di un processo già inoltrato renderà forse tuttora restii per quanto a torto i magistrati ad applicare la sanzione della nullità.

§ 65 — Più efficace è l'azione preventiva del giudice. Nel nuovo processo (ed è una delle sue note fondamentali) la domanda giudiziale prima d'esser notificata è presentata all'autorità giudiziaria: nel momento in cui è annotata nel registro delle cause civili essa produce gli effetti conservativi dei diritti e dei termini (art. 6 e 10). L'autorità giudiziaria, chiamata così a partecipare alla causa fino da questo momento iniziale, deve esaminare la domanda e, se questa presenta irregolarità o manchevolezze, se in particolare l'indicazione dei fatti e delle prove non è sufficientemente chiara e precisa, può invitare l'attore a completarla o correggerla, assegnandogli un termine per la nuova presentazione (art. 8). Gli effetti conservativi della domanda ripresentata nel termine risalgono al giorno della prima presentazione (art. 10). Sebbene l'attore non possa essere costretto a migliorare la domanda e abbia facoltà di ripresentarla tal quale, è presumibile che, posto sull'avviso dall'invito del magistrato, egli intenderà nel maggior numero dei casi la convenienza d'ottemperarvi; che anzi, la necessità stessa di presentare la domanda all'esame preventivo del giudice basterà da sola perchè le parti si attengano fedelmente alle prescrizioni della legge.

§ 66 — Non minor cura richiede la disciplina della *notificazione*, la quale ritorna ad essere un atto nettamente distinto dalla domanda giudiziale. Quanto più sicure sono le garanzie che la citazione giunga a notizia del convenuto, tanto più rigorosa può essere la legge nel determinare le conseguenze della contumacia. La Commissione, che ha proposto un largo uso di notificazioni mediante raccomandata postale per gli atti che occorrono durante la lite (art. 97), ha creduto che non fosse ugualmente consigliabile l'impiego della sola posta per la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma che la posta potesse utilizzarsi per rafforzare la notificazione fatta col ministero dell'uffiziale giudiziario. Così mentre si fa obbligo all'uffiziale giudiziario di eseguire le indagini necessarie per rintracciare il convenuto in persona, per accertare l'identità della persona a cui

consegnare la copia e per assicurarsi che il convenuto abbia effettivamente ed attualmente la sua residenza o il suo domicilio o la sua dimora nella casa dove avviene la notificazione, e di attestare nella relazione di notificazione d'aver diligentemente compiute queste indagini, gli si prescrive di dare al convenuto un avviso in carta libera dell'eseguita notificazione per mezzo di lettera raccomandata in ogni caso in cui la notificazione non sia eseguita in persona propria (art. 12). Si trae così partito dall'ordinamento postale per raddoppiare le garanzie della citazione, non per ridurle. Nè basta. Ma in luogo della rinnovazione della citazione, che oggi avviene dopo la mancata comparizione del convenuto non citato in persona propria, istituto che è causa d'inutili ritardi e che perde ogni ragione d'essere colla proposta soppressione dell'opposizione contumaciale, si fa precetto al giudice di verificare, prima che l'originale della citazione sia restituito all'attore, se la notificazione sia avvenuta regolarmente, e in particolare se sia presumibile la sua conoscenza da parte del convenuto; ove il giudice abbia dei dubbî a questo riguardo, sarà suo dovere d'ordinare una seconda notificazione, e se si convinca che il difetto della prima notificazione sia imputabile a trascuraggine dell'uffiziale giudiziario, potrà porre a suo carico le spese della seconda notificazione (art. 12).

Le diligenze della legge, del giudice e dell'uffiziale giudiziario intorno a questo atto introduttivo non sembreranno eccessive anche se portino seco qualche perdita di tempo; poichè il regolare avviamento del giudizio permette di guadagnare il tempo perduto eliminando molte questioni formali, sfrondando il processo di molte complicazioni che attualmente lo intralciano, come la comparizione tardiva e l'opposizione del convenuto contumace, e rendendo oltremodo semplice, come si è già accennato e si vedrà meglio fra breve, il giudizio contumaciale.

§ 67 — Alla domanda giudiziale seguono le scritture di risposta, di replica, di duplica. Ciascuna di queste scritture contiene le conclusioni della parte, le osservazioni sulla verità dei fatti affermati dall'avversario e sulla ammissibilità delle prove da lui addotte o proposte, la esposizione precisa e chiara dei fatti che la parte intende contrapporre a quelli affermati dall'avversario per escluderne l'esistenza o le conseguenze e l'indicazione delle prove con cui intende dimostrare i singoli fatti che allega, nonchè del nome, cognome, condizione e residenza dei testimoni e dei periti che sopra ogni fatto intende far sentire all'udienza (art. 13). Se è fondata su documenti la scrittura ne contiene l'elenco e nella esposizione dei fatti si riferisce al numero d'ordine del documento, secondo le norme stabilite per la domanda giudiziale (art. 14). I documenti sono depositati in cancelleria all'atto della presentazione della scrittura (art. 14, 16).

Il contenuto delle scritture preparatorie non è pertanto a prima vista dissimile da quello delle nostre comparse. Ma la differenza essenziale già ricordata fra l'ufficio delle une e delle altre non può non influire anche sul contenuto. Le comparse sono destinate nel maggior numero dei casi a sostituire la discussione orale; onde le parti sogliono non soltanto esporre

in esse le loro deduzioni ed istanze, ma infarcirle con le più minute argomentazioni di fatto e di diritto. I documenti sono minutamente illustrati nelle comparse, la relazione dei periti vi è discussa parola per parola, la credibilità dei testi e l'importanza delle cose deposte vi è diffusamente dimostrata o contestata. Non così nelle scritture preparatorie. Queste non contengono che lo schema della difesa delle parti, riservando alla discussione orale la esposizione degli argomenti, l'esame particolareggiato dei documenti, nonchè, s'intende, l'analisi dei risultati delle prove semplici: poichè per il fatto stesso che queste avvengono all'udienza, alla quale tiene dietro immediatamente la decisione, le scritture preparatorie non potrebbero occorrerne, se non dal punto di vista della loro ammissibilità e concludenza.

§ 68 — La Commissione non ha però creduto conveniente bandire ogni argomentazione di fatto e di diritto dalle scritture preparatorie. Il nerbo d'una controversia consiste talvolta in una argomentazione. Riguardo poi alle questioni di diritto, la Commissione ha trovato eccessivo il rigore della legge austriaca (§ 78), che vieta alle parti di svolgerle nelle scritture. Uno sviluppo succinto delle questioni giuridiche, con qualche cenno sullo stato della dottrina e della giudicatura al riguardo, facilita la preparazione del magistrato al dibattimento, rende più agevole la decisione immediata della causa, e conferisce alla cultura giuridica così dell'avvocato come del giudice. Si propone pertanto che le scritture preparatorie possano contenere brevi argomentazioni sulle questioni di fatto e di diritto (art. 13 cap.).

§ 69 — Altra differenza fondamentale fra le nostre comparse e le scritture preparatorie del nuovo processo riguarda la loro comunicazione al magistrato. Le nostre comparse, come la nostra domanda giudiziale, si comunicano da parte a parte, e il giudice non ne sa nulla, fino al momento in cui le esamina per pronunciare la sentenza. Le scritture preparatorie invece sono, come la domanda, immediatamente comunicate al giudice e presso di questo permanentemente rimangono.

A tale scopo sia la domanda sia ogni altra scrittura preparatoria deve essere accompagnata da una copia in carta libera, che viene depositata in cancelleria per uso dell'autorità giudiziaria (art. 6 capov., art. 15).

§ 70 — Colla copia in carta libera della domanda giudiziale si apre un *fascicolo di cancelleria*, nel quale sono man mano inserite le copie delle scritture preparatorie (art. 103). Si inseriscono inoltre in questo fascicolo le copie dei biglietti di richiesta e deposito dei documenti notificati da parte a parte; gli originali di tutti i biglietti notificati alle parti, ai testimoni, ai periti dalla cancelleria, i processi verbali originali e i loro allegati; gli originali delle ordinanze in quanto non siano riprodotti nei processi verbali; le copie in carta libera delle sentenze emanate nel procedimento, ecc. ecc. Vi si allegano poi i documenti depositati dalle parti, i mandati ecc. (art. 103).

Il fascicolo di cancelleria contiene pertanto la storia di ogni singola causa. Di tutto ciò che vi è inserito o allegato l'autorità giudiziaria tiene conto d'ufficio in qualunque stato del procedimento (art. 104).

Si è dato così all'autorità giudiziaria lo strumento indispensabile per la direzione d'ogni causa e per la preparazione del dibattimento.

XVI.

§ 71 — Le scritture preparatorie forniscono al magistrato un primo quadro della controversia e lo pongono in grado di predisporre quanto è necessario per la trattazione della causa.

In un grande numero di processi le questioni delineate nelle scritture sono numerose e complesse e la preparazione del dibattimento comincia con un'opera di separazione.

Logicamente le questioni a cui danno luogo le eccezioni del convenuto si dividono in due grandi gruppi, secondo che le eccezioni tendono ad impedire la trattazione del merito (*exceptiones litis ingressum impediennes*) oppure riguardano il merito stesso della causa. Questa distinzione logica non può non influire sulla configurazione stessa della lite: ne deriva infatti un ordine naturale nella serie degli atti processuali, essendo evidente che prima d'addentrarsi nella trattazione del merito è opportuno che le parti e il giudice abbiano per quanto è possibile sgombrato il terreno della causa in modo da non avere a tergo questioni insolute, che minacciano di rendere inutile ogni successiva attività. Tipi storici ben noti di processo civile ci presentano a dirittura una divisione netta della lite in due fasi, che almeno in parte coincidono coi due gruppi logici delle questioni or ora indicati. Fra questo estremo e il disordinato affastellamento delle questioni più disparate che si lamenta nella nostra legge come nella legge francese, la proposta della Commissione segue una via intermedia, uniformandosi all'esempio delle migliori leggi straniere e agli insegnamenti della nostra tradizione giuridica.

§ 72 — La Commissione ha cominciato col definire esattamente il campo delle eccezioni impedienti la trattazione del merito. Questa e altre consimili determinazioni di concetti teorici, che si trovano nella proposta della Commissione, non soltanto portano maggior chiarezza nella pratica, ma ristabiliscono la necessaria armonia fra il testo della legge e l'esposizione dottrinale, armonia che i gravi difetti passati dalla legge francese nel nostro codice avevano resa impossibile. Si oppongono alla trattazione del merito le eccezioni (art. 25):

- 1.° di nullità della domanda giudiziale e della citazione;
- 2.° d'incompetenza dell'autorità giudiziaria;
- 3.° d'incompetenza del giudice adito per territorio o per valore;
- 4.° d'incompetenza del giudice adito per materia;
- 5.° di litispendenza;
- 6.° di connessione di causa;
- 7.° d'incapacità della parte, di difetto di rappresentanza o di mancata autorizzazione;
- 8.° di compromesso;
- 9.° di mancato ricorso stragiudiziale e di mancato tentativo di conciliazione;

10.° di difetto d' una cauzione o d' un' altra prestazione preliminare alla lite.

§ 73 — Sono ravvicinate a queste eccezioni, per il loro carattere preliminare e per l' identità del modo in cui sono regolate, alcune domande che il convenuto o l' attore stesso possono proporre, quali la domanda del convenuto d' essere posto fuori di causa nominando il suo autore, e la domanda del convenuto o dell' attore di chiamare in causa un garante o un terzo a cui si creda comune la controversia (art. 26); come pure le eccezioni di nullità degli atti posteriori alla citazione (art. 27).

§ 74 — Il regolamento di queste eccezioni e domande è il seguente. Anzitutto è prescritto ch' esse siano proposte nella prima risposta alla domanda giudiziale, o, secondo i casi, nella replica o nella prima risposta successiva all' atto che si vuole impugnare. L' osservanza di questa prescrizione importa decadenza, a meno che *sia giustificato un legittimo impedimento*. A prima vista può sembrare che la facoltà di giustificare il legittimo impedimento renda inefficace la preclusione minacciata da queste norme. Ma l' esperienza c' insegna il contrario. La legge attuale ammette la prova del legittimo impedimento a favore della parte che intenda salvarsi dalle conseguenze della mancata comparizione all' udienza stabilita per l' interrogatorio o per il giuramento (art. 218, 225 Cod. proc. civ.). Or bene, non si ha notizia che di questa prova siasi abusato nella pratica; risulta che di rado essa è offerta e che ancor più di rado riesce. La necessità di dover giustificare l' impedimento e il pericolo di non riuscirvi costituisce un freno efficace contro ogni velleità di sottrarsi al rigore della legge. D' altro lato la possibilità di giustificarlo tempera questo rigore in ciò che potrebbe avere d' eccessivo e di duro.

§ 75 — La decadenza del convenuto dalla eccezione impediente la trattazione del merito non toglie al giudice di rilevare d' ufficio, in ogni stato della causa, il motivo d' eccezione in alcuni casi più gravi, in cui non è sembrato che il silenzio del convenuto potesse comunque sanare il difetto del rapporto processuale. Questi casi furono ristretti a quattro: l' incompetenza dell' autorità giudiziaria in generale; l' incompetenza del giudice adito per *materia*; la litispendenza; l' incapacità della parte o la mancanza di rappresentanza o d' autorizzazione (art. 25 cap.). Importante innovazione è l' aver parificato negli effetti della mancata eccezione l' incompetenza per *valore* all' incompetenza per territorio (art. 25, n. 3). La Commissione ha seguito in ciò la tendenza prevalente nelle leggi più moderne, e l' esempio dato dallo stesso codice nostro per ciò che riguarda le azioni reali su mobili (art. 80). Non si nega che nella competenza per valore sia insito un elemento d' interesse pubblico maggiore che nella competenza per territorio. Ma è sembrato questo uno dei casi in cui l' interesse generale può ritenersi sufficientemente difeso dalla iniziativa affidata all' individuo interessato. Se in qualche caso, probabilmente rarissimo, l' innovazione darà luogo ad inconvenienti, saranno questi largamente compensati dal vantaggio di aver eliminato, in un gran numero di casi, interminabili controversie sulla com-

petenza, seguite spesso dal discendere al giudice di minor competenza d'una causa già avviata e forse esaurita davanti al giudice di competenza maggiore!

§ 76 — Rilevata nelle scritture preparatorie la presenza d'una eccezione impediente la trattazione del merito, o di alcuna delle domande previste negli art. 26 e 27, l'autorità giudiziaria può anche d'ufficio fissare un dibattimento orale per la trattazione separata di tali eccezioni e domande, oppure rimandarle al dibattimento che sarà fissato per la trattazione del merito (art. 28). In questo secondo caso può ordinare che la trattazione delle eccezioni e domande avvenga in via preliminare e pronunciare immediatamente sovra di esse, oppure ordinarne la trattazione cumulativa col merito, e pronunciare con unica sentenza sulle questioni preliminari e sul merito (art. 35). Ove siasi provveduto con trattazione e pronuncia separata, la sentenza che rigetta l'eccezione o domanda preliminare è considerata come definitiva ai fini della impugnazione, può cioè esser oggetto di impugnazione immediata e separata; ma l'autorità giudiziaria può ordinare anche d'ufficio nella sentenza che si proceda oltre nella causa (art. 28, 35, 85). Nell'esercizio di queste tre facoltà, l'autorità giudiziaria, come fu già accennato (n. XIV, § 56) si regolerà in base ad un delicato calcolo intorno alle probabilità d'accoglimento che presenta l'eccezione o domanda preliminare e alla somma dei vantaggi e degli svantaggi che nel caso concreto presenta da un lato la sospensione della trattazione del merito e dall'altro la prosecuzione della causa.

§ 77 — Ma l'opera di sceveramento delle questioni non si ferma a questo punto. Infatti anche il merito della causa può presentare una grande varietà e complessità di questioni. Ragioni od eccezioni diverse possono condurre a uno stesso risultato, oppure trovarsi l'una subordinata all'altra. Spesso ciascuna di queste ragioni od eccezioni richiede una sua particolare istruttoria, ha un suo particolare corredo di prove. Può in questi casi apparire inopportuno che il dibattimento sia predisposto per tutte insieme queste prove, procedendo ad attività preparatorie (come la citazione di testimoni, la predisposizione di perizie ecc.), che possono essere rese inutili dal risultato ottenuto con una sola delle ragioni ed eccezioni. È perciò data all'autorità giudiziaria la facoltà di disporre che la trattazione si limiti dapprima ad una o più fra le ragioni od eccezioni fatte valere dalle parti in giudizio (art. 30, num. 7). L'uso prudente di questa facoltà potrà evitare il sovraccarico inutile della udienza. Ma il magistrato se ne varrà solo in casi eccezionali, tenendo presente che in via generale (data la possibilità d'una impugnazione della sentenza), è desiderabile che l'udienza sia impiegata ad esaurire il maggior possibile numero di punti controversi fra le parti.

XVII.

§ 78 — Determinato l'oggetto della trattazione, conviene provvedere alla istruzione propriamente detta.

Questa avviene sotto l'autorità e la direzione del giudice (art. 29). Si

è già detto che nel processo moderno lo Stato è sommamente interessato al rapido disbrigo delle cause, onde si comprende la norma dell'art. 29, che fa obbligo al giudice di vegliare perchè l'istruzione della causa *sia il più possibile celere ed economica*. Si comprende pure che il giudice debba mantenere l'uguaglianza fra le parti (art. 29). Ma non basta: si aggiunge ancora che il giudice, salvo i limiti espressamente stabiliti dalla legge, deve disporre quanto è necessario *per chiarire la verità dei fatti e per assicurare alla causa una decisione conforme a giustizia*. Con ciò non s'intende abbandonare, nè potrà mai essere abbandonato, il principio, che nelle cause civili il materiale di cognizione deve essere fornito principalmente dalle parti. Ma si vuol dire che il giudice non può oggi conservare quell'attitudine di passività e quasi d'indifferenza che nel nostro processo civile si è abituato e forse si è trovato costretto ad assumere. È vero che le parti devono informare il giudice, ma è giusto che questo avvenga durante la lite e non al momento di deciderla; è giusto che il giudice dica man mano alle parti quali sono i punti su cui ha bisogno d'esser informato, e che non aspetti a fare intendere alle parti colla sentenza che è stato insufficientemente informato.

Ciò richiede un contatto continuo fra il giudice e le parti.

L'autorità giudiziaria rivolgerà in ogni stato della causa alle parti o ai loro avvocati le richieste che crede opportune, invitandole a chiarire le loro conclusioni, a completare la esposizione dei fatti e ad indicare i più utili mezzi di prova.

In particolare richiamerà l'attenzione delle parti sui punti che devono essere esaminati d'ufficio.

Se verificherà negli atti e nella documentazione nullità, irregolarità o mancanze che possono essere riparate, ne avvertirà le parti assegnando loro un termine perchè provvedano (art. 31).

Queste facoltà spettano al giudice sia prima del dibattimento, sia durante il dibattimento, sia dopo (art. 6).

§ 79 — Per rendere facile questo rapporto fra il giudice e le parti, si è apprestato uno speciale strumento semplice ed economico di corrispondenza, che ha già qualche applicazione nella legge attuale, ed è il *biglietto di cancelleria*, redatto su modulo a stampa in carta libera, mediante il quale il giudice può dirigere alle parti le sue comunicazioni, avvertenze, rilievi, richieste, inviti a comparire ecc. (art. 96 e 97).

§ 80 — Riguardo ai singoli poteri istruttori, l'art. 30 dispone che l'autorità giudiziaria può anche d'ufficio in ogni stato della causa:

1.° Ordinare la comparizione personale delle parti o di alcuna di esse al dibattimento orale, sia per tentare il componimento amichevole, sia per interrogarle sui fatti della causa;

2.° Ordinare la produzione in giudizio dei documenti posseduti da una parte a cui questa si sia riferita; di oggetti mobili da esaminare; di tipi, disegni e piani dimostrativi;

3.° Ordinare la produzione o l'ispezione dei documenti ritenuti da

un pubblico depositario, dei quali occorra esaminare l'originale, o le parti non siano in grado di produrre copie od estratti senza una spesa sproporzionata alla causa, salve in caso di rifiuto del pubblico depositario le disposizioni degli art. 135 e 165;

4.° Ordinare perizie e sopralluoghi.

I poteri indicati nei tre primi numeri o mancano affatto nella legge attuale o sono oggetto d'incertezze e questioni. Il potere d'interrogare personalmente le parti appartiene così intuitivamente all'ufficio del giudice, che l'averlo disconosciuto costituisce una anomalia e un anacronismo fra i più sorprendenti della nostra legge e della nostra pratica. Anche i poteri concernenti la esibizione di documenti e di oggetti da esaminare corrispondono a quella libertà di movimento e d'azione ch'è indispensabile a un magistrato che debba e voglia esser partecipe e non spettatore della causa.

§ 81 — S' intende che spetta esclusivamente al giudice fissare le udienze per il dibattimento orale e rinviarle (art. 36, n. 5). E che stabiliti i mezzi istruttori che al dibattimento avranno luogo, tocca pure all'autorità giudiziaria di prendere tutti i provvedimenti necessari a questo fine, quali le citazioni delle parti, dei testimoni, dei periti, gli ordini d'esibizione ecc. (articolo 32).

L'impulso processuale passa in gran parte nelle mani del giudice; e cadono tutti quegli atti di sollecitazione, che, cominciando colla domanda d'iscrizione a ruolo, sono oggi imposti ai litiganti.

§ 82 — Ben si comprende però che l'attività del giudice prima del dibattimento ha carattere esclusivamente preparatorio. All'udienza si potrà poi discutere e dovrà occorrendo decidersi se i mezzi istruttori predisposti siano ammissibili, se i fatti da provare siano concludenti, se i testi e i periti siano capaci e via dicendo (art. 36). I provvedimenti di chi predispone il dibattimento sono dunque subordinati all'esito delle eventuali contestazioni. E questo basta per fare senz'altro intendere come nel processo orale sia di grande interesse che i limiti legali sull'ammissibilità delle prove siano ristretti al puro necessario, in modo da ridurre al minimo la possibilità di contestazioni che possono pregiudicare o arrestare il libero svolgimento della causa.

Riguardo alla persona del giudice che predispone il dibattimento, deve osservarsi ancora come sia sommamente desiderabile che lo stesso giudice presieda poi al dibattimento o almeno vi partecipi, se la magistratura è collegiale. Questa identità di persona non è di esigenza così assoluta come la identità del giudice dopo cominciata la trattazione della causa. Ma il mantenere, in quanto sia possibile, la continuità fra gli atti di preparazione e la trattazione della causa, assicurando al dibattimento la partecipazione del magistrato che avendolo predisposto può meglio d'ogni altro intendere e realizzare la finalità degli atti preparatorii, sarà buona norma da osservarsi costantemente, per evitare l'inutile duplicazione dello studio del processo, le incertezze, gli equivoci, i ritardi nella direzione del dibattimento.

XVIII.

§ 83 — Anche la fisionomia della prova in genere e dei singoli mezzi di prova subisce radicali modificazioni, che si trovano in stretta connessione colla riforma del procedimento e collo spirito che l'impronta.

I numerosi residui della dottrina della prova legale sopravvissuti nella nostra legge sono stati vagliati ad uno ad uno dalla Commissione, che eliminò senz'altro quelli che non apparvero giustificati da qualche perdurante ragione di utilità pratica.

Il rapporto fra le parti è stato spogliato d'ogni formalismo. La Commissione, seguendo sempre l'intento d'avvicinare il processo alla realtà della vita e alle esigenze del commercio giuridico, ha formulato un insieme di norme giusta le quali il contegno d'ogni parte deve regolarsi e venir interpretato nel modo più conforme alla ragione e alla realtà, e più favorevole ad una sollecita definizione della lite.

§ 84 — È dichiarato espressamente il dovere delle parti e dei loro avvocati, oggi riconosciuto solo indirettamente mediante le sanzioni che colpiscono la lite temeraria, di non dire consapevolmente cosa contraria al vero (art. 20). Così formulato, quest'obbligo di comune rettitudine può essere imposto come regola di condotta processuale, senza tema di porre nell'imbarazzo le coscienze oneste. Si aggiunge che la parte deve, nella prima occasione che avrà per farlo, dichiarare se i singoli fatti esposti dall'avversario siano secondo la sua convinzione conformi al vero. Riguardo ai fatti che non le sono proprii o che essa non ha personalmente osservato, la parte può limitarsi a dichiarare di non sapere se siano veri: questa dichiarazione vale contestazione (art. 20, 1° cap.). Non sono, questi ultimi, veri e propri obblighi processuali. Ma la parte che, potendo, non si cura di esprimere il suo convincimento sui fatti affermati dall'avversario permette al giudice di trarre dalla sua inattività la conseguenza più semplice ed utile alla causa, cioè che i fatti siano ammessi. Per giungere a questo risultato, basta che i fatti siano affermati e non contraddetti, nè occorre che siano dedotti con inutile solennità e perdita di tempo in un formale interrogatorio. D'altro lato la conseguenza non è assoluta; ma è riservato al criterio del giudice di giudicare il silenzio della parte secondo le circostanze del caso e secondo il contegno del litigante.

La parte dovrà similmente dichiarare se si oppone ai mezzi di prova proposti dall'avversario. In caso di silenzio si riterrà che nulla abbia da opporre (art. 20, 3.° capov.).

§ 85 — Completamente trasformato è l'interrogatorio. Non soltanto questo avviene, come è inutile ripetere, all'udienza, ma non si svolge sopra articoli separati specificatamente dedotti. Ciascuna parte ha diritto d'interrogare direttamente l'avversario sull'oggetto della controversia, sulla esistenza di documenti e in genere su tutte le circostanze che possono avere

importanza per il giudizio. A questo scopo basta che domandi che l'altra parte sia chiamata a comparire personalmente al dibattimento orale con avvertenza che sarà interrogata sui fatti della causa (art. 21). Se le scritture preparatorie furono redatte a dovere, questo avviso è più che sufficiente perchè la parte abbia la nozione dell'oggetto su cui dev'essere interrogata, senza che tuttavia le si dia modo di mandarsi, come oggi accade, a memoria le risposte. L'interrogatorio, o chiesto dalla parte o disposto di ufficio dal giudice, avviene sul tipo inglese liberamente (art. 41): si evitano così le frequenti questioni sull'ammissibilità di domande non formalmente enunciate in un articolo separato, e si ottiene che la verità possa scaturire dalla persona stessa del litigante, ciò a cui ben di rado conduce il nostro attuale interrogatorio, che lascia di solito il tempo che ha trovato.

§ 86 — È conservato il principio che, se la parte interrogata non comparisca senza ragioni legittime o rifiuti di rispondere, il fatto affermato dall'avversario è senz'altro ritenuto come ammesso (art. 21, capov.). Nè è concesso in questo caso al giudice di valutare altrimenti il silenzio. Nè alla parte è concesso di combattere colla prova contraria fatti ritenuti come ammessi: poichè l'istituto esclusivamente processuale della *ficta confessio* non ha che vedere colle *praesumptiones iuris tantum*, e l'ammettere in questo caso la prova contraria potrebbe favorire la slealtà del litigante.

È temperato il principio della inscindibilità della confessione, poichè, troncando ogni questione sulla interpretazione dell'art. 1360 Cod. civ., si dà facoltà al giudice di decidere caso per caso, secondo la natura delle aggiunte o restrizioni, se la confessione debba o no dividersi in danno di chi l'ha fatta (art. 21, capov.).

§ 87 — Il giuramento suppletorio è coordinato all'interrogatorio. Solamente dopo che questo ha avuto luogo, se dal complesso delle prove raccolte qualche fatto risulti non pienamente provato, l'autorità giudiziaria può disporre che una delle parti, scelta con riguardo alle circostanze del caso, presti giuramento sul fatto in questione. Se la parte rifiuti senza ragioni legittime di giurare, la sua domanda o la sua eccezione potrà essere rigettata (art. 42). Della possibilità d'esser invitate a giurare sopra determinati fatti le parti sono avvertite durante l'interrogatorio (art. 41, 1° cap.).

XIX.

§ 88 — Quanto al giuramento decisorio, conservato dal codice civile italiano negli articoli 1363 e segg., esso, come è noto, è stato oggetto di vivaci critiche, alcune delle quali sono dovute all'avversione per l'elemento religioso che in esso si ritiene contenuto, altre sono giustificate cogli inconvenienti pratici a cui questo mezzo di prova dà luogo, e colla sua figura antiquata di mezzo di prova legale; e queste censure hanno trovato recentemente la più notevole espressione nella proposta di abolire puramente e semplicemente il giuramento decisorio fatta nell'art. 10 del disegno Or-

lando, di riforme al Codice di procedura civile presentate alla Camera dei deputati il 24 maggio 1909 (1).

Le censure del primo ordine si possono facilmente combattere, osservando che il giuramento, come solenne asseverazione di quanto il giurante afferma, conserva nella società moderna un valore che può essere indipendente dalle credenze religiose di chi giura; mentre non si può contestare che le censure del secondo ordine siano in gran parte fondate.

È indubbio da un lato che la dura condizione fatta dalla legge attuale a colui al quale è deferito il giuramento, ponendolo nell'alternativa di giurare o di perdere la causa, quando non voglia o non possa riferire il giuramento, si presta alle maliziose arti di chi sa ed intende speculare sulla debolezza della coscienza dell'avversario, turbata dalla gravità dell'atto e agitata da incertezze e da scrupoli, e talvolta opportunamente intimidita colla minaccia d'una querela di spergiuro e delle noie inerenti a un processo penale.

È irragionevole d'altro lato che il giudice debba senz'altro prendere a base della propria decisione il fatto che la parte ha giurato in proprio favore, anche quando il contegno del giurante, il complesso delle circostanze della causa, le nuove prove offerte dall'altra parte fanno dubitare della verità del giuramento. Non solo questo vincolo è incompatibile colla libertà d'apprezzamento che nel processo moderno, vincendo man mano le sopravvivenze d'idee ed istituzioni d'origine germanica, quali si ravvisano evidenti nel tipo attuale di giuramento decisorio, si è venuta restituendo al giudice; ma la inesorabilità delle conseguenze del giuramento prestato distrugge in gran parte l'utilità pratica che pur si potrebbe ricavare da questo mezzo per quanto dilettevole, di eccitamento della coscienza dell'avversario; poichè in molti casi la parte si trattiene dal deferirlo, appunto per non abbandonarsi senza rimedio nelle mani del contraddittore.

Per queste ragioni il relatore aveva nel suo progetto proposta l'abolizione del giuramento decisorio deferito dalla parte, e la sua sostituzione col giuramento convenzionale. Il giuramento convenzionale non ha soltanto il vantaggio tutt'altro che trascurabile di collegarsi ad istituti romani, ma essendo il frutto d'un accordo delle parti non rappresenta alcuna coazione della coscienza del giurante; e il limite che tuttavia ne deriva alla libertà del giudice trova nell'accordo stesso delle parti la sua giustificazione. L'articolo 24 del progetto suonava pertanto così:

“ Le parti possono convenire che la decisione della controversia sopra un fatto della causa dipenda dal giuramento da prestarsi da una di esse. ”

“ *Il giuramento decisorio deferito dalla parte è abolito.* ”

§ 89 — Questa proposta è stata lungamente discussa in seno alla Commissione. Non si è dubitato della utilità d'introdurre nella nostra legislazione il giuramento convenzionale, ma della opportunità d'abolire total-

(1) Camera dei deputati, legisl. XXIII, sess. 1909, doc. 147.

mente il giuramento deferito dalla parte. Si è considerato che spesso la parte non ha a sua disposizione alcun altro mezzo di prova, onde non le può essere impedito di fare appello alla coscienza dell'avversario: e che da un lato l'elemento coercitivo, dall'altro il carattere antiquato dell'attuale giuramento decisorio può correggersi permettendo al giudice di apprezzare liberamente così il giuramento prestato in proprio favore della parte come il rifiuto di prestarlo. Queste osservazioni avendo trovato consenziente il relatore, il capoverso dell'articolo 24 è stato così modificato:

" In caso di giuramento deferito da una parte, o riferito, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, potrà considerare come decisivo il giuramento prestato o il rifiuto di prestarlo „.

Le due forme di giuramento si integrano a vicenda, adattandosi razionalmente alle varie situazioni che possono darsi nel processo. Se le parti si accordano di far dipendere la decisione della controversia sopra un fatto della causa dal giuramento da prestarsi da una di esse, il giuramento prestato conserva il suo carattere decisorio; se la parte indipendentemente da un accordo coll'avversario deferisce a questo il giuramento, è rimesso al giudice di valutare liberamente le circostanze della causa per decidere se il giuramento prestato in proprio favore dalla parte a cui fu deferito o riferito, oppure il rifiuto di prestarlo, debba considerarsi come decisivo. A questo modo l'uso del giuramento di parte non solo sarà conservato nei giudizi con la limitata estensione che attualmente gode, ma potrà ricevere nuovo incremento; perchè i pericoli inerenti alla impossibilità di valutarlo e di combatterlo (che la legge attuale sancisce, in tutte le materie, s'intende, interessanti il solo ordine privato) non saranno più d'ostacolo alla sua proposizione da parte di chi intende provocare l'avversario ad asseverare con giuramento le sue affermazioni. E d'altra parte l'apprezzamento del giudice potrà, occorrendo, temperare la soverchia durezza della condizione in cui la delazione del giuramento pone talvolta chi è provocato a giurare.

XX.

§ 90 — L'esame testimoniale è fra tutti i mezzi di prova quello che più sente i vantaggi dell'oralità. Come si è già ripetutamente osservato nel corso di questa relazione, il nostro giudice è costretto a valutare le testimonianze traverso i verbali. Supponendo che questi siano compilati colla maggior possibile diligenza e precisione, in essi tuttavia il giudicante non può trovare che una fonte di convinzione di gran lunga più imperfetta o fallace di quella che potrebbe offrirgli l'esame fatto all'udienza. Anzitutto il giudice delegato non ha quella piena informazione della causa e degli elementi di cognizione che si attendono dai testimoni, che solo può ricevere il magistrato da una discussione avvenuta fra le parti all'udienza, immediatamente prima dell'esame: gli manca pertanto nell'interrogare il testimone un orientamento sicuro intorno ai limiti, alla qualità, all'utilità delle domande, sia di quelle formulate dalle parti, sia di quelle che potrebbe ri-

volgere d'ufficio. In secondo luogo il giudice delegato, disimpegnando il modesto ufficio di apprestare il verbale per una lontana decisione a cui forse nemmeno parteciperà, non ha quell'eccitamento a scrutare a fondo il testimone, che solo è dato dalla necessità e dalla responsabilità d'una decisione immediata. La riproduzione poi delle cose dette dal testimone è necessariamente gelida e sbiadita; ogni qual volta occorra giudicare della credibilità del testimone, particolarmente quando si tratta di più deposizioni in contrasto, o di allegazioni a sospetto, il nostro giudice civile è costretto ancora a valersi di criterî formali e prestabiliti, che ricordano le vecchie regole (*conditio, sexus, aetas, discretio, fama et fortuna, fides: in testibus ista requiras*); lo studio della persona stessa del teste nell'atto in cui depone, che è lo strumento migliore per la critica della testimonianza, gli è negato.

§ 91 — Ma l'esame dei testimoni in udienza non rimedia soltanto a questi inconvenienti. Fra tutti i mezzi istruttori del nostro processo attuale, la prova per testimoni è quella che alimenta un maggior numero di questioni formali. Chi non ha presenti le interminabili dispute intorno al decorso e alla proroga del termine entro cui l'esame deve farsi; intorno al computo di quello stabilito per la notificazione dell'ordinanza di monizione e delle liste; intorno alla lista plurima e alla lista unica; all'unità o alla molteplicità degli esami, e altre infinite? Chi non sa quel che avviene se davanti al giudice delegato sorge una di queste controversie, o si contesti la capacità di un teste o l'ammissibilità d'una domanda? Nel sistema del progetto queste difficoltà sono eliminate. L'esame facendosi nel dibattimento non è soggetto a termini ed è per sua natura unico. La parte che afferma in una scrittura preparatoria un fatto che intende provare con questo mezzo, deve nell'atto stesso indicare le generalità dei testi (art. 4, n. 8, art. 13). L'autorità che predispone il dibattimento ordina la citazione dei testimoni che ritiene rilevanti (art. 32), e le parti ne hanno notizia colla citazione che fissa il dibattimento (art. 130). Ogni questione sull'ammissibilità dell'esame e dei singoli testi e ogni contestazione sui testi non citati è decisa all'udienza; come pure sono decisi seduta stante gli incidenti che sorgono durante l'esame. Nuovi testi presentati durante l'esame non sono ammessi, salvo il caso d'accordo fra le parti per l'audizione immediata, o salvo che la parte giustifichi il ritardo con un legittimo impedimento (art. 67).

§ 92 — Un pericolo tuttavia minaccia la compagine stessa del processo orale, e sta nelle contestazioni sull'ammissibilità della prova per testimoni. Già si è osservato (num. XVII, § 82) che questioni di questa natura devono nel processo orale essere per quanto è possibile ristrette. La possibilità che un mezzo di prova sia dichiarato all'udienza inammissibile, e che quindi siano resi inutili taluni atti preparatorii, rende perplessa l'autorità che predispone il dibattimento e può indurla a sospendere ogni provvedimento in attesa che l'ammissibilità sia riconosciuta. Ora questa sospensione nasconde un altro inconveniente, perchè, ove sia dichiarato ammissibile il mezzo di prova, si renderà necessario rinviare il dibattimento per predisporre l'esecuzione.

Si aggiunga il pericolo che tutto quanto il dibattimento di primo grado cada nel nulla, qualora un mezzo di prova eseguito sia ritenuto inammissibile dal giudice d'appello, o, viceversa, un mezzo negato sia giudicato ammissibile.

Queste considerazioni indussero il relatore a proporre nell'articolo 36 secondo capoverso la soppressione dei limiti all'esame testimoniale prescritti dall'art. 1341 Cod. civ., che, come è noto, fornisce il maggior contributo alle questioni sull'ammissione dei mezzi di prova.

§ 93 — Ma non soltanto la preoccupazione per l'integrità dei principi fondamentali del processo orale determinava questa proposta del relatore.

I limiti posti dalla nostra legge al libero esperimento della prova per testimoni, anche in sé stessi considerati, appaiono affatto irrazionali. A prescindere da qualche isolata eccezione (ad es. lo statuto bolognese del 1451), il diritto italiano fu sempre in questa materia fedele alla tradizione romana della libertà della prova. I limiti sono recenti e derivati, con una importante attenuazione, dal diritto francese.

Ma forse non è fuor di luogo chiarire l'origine storica di questi limiti, perchè l'avversione della legge italiana per la prova testimoniale è in gran parte frutto d'un equivoco.

A leggere gli autori francesi, dai più recenti, come GLASSON, a LAURENT, a BONNIER, e su fino agli scrittori del diritto delle ordinanze, D'ESPEISSES, BOICEAU, DANTY, si trova di preferenza indicata come ragione dell'Ordinanza di Moulins (1566) la fallacia della prova testimoniale, per la facilità delle corruzioni e dell'errore. Ma altra è la ragione vera o principale di questa Ordinanza, che negli autori è taciuta o quasi, ma che appare dalla storia. L'Ordinanza non si è preoccupata tanto della frequente falsità dei testimoni, quanto delle complicazioni processuali derivanti dalle accuse di falso e dalla stessa procedura dell'esame: essa adduce come solo motivo della riforma la "multiplication de faits... sujets à preuve de témoins et reproches d'iceux, dont adviennent plusieurs inconvénients et involutions de procès". Ma l'Ordinanza di Moulins non è che il seguito di una lunga lotta delle ordinanze francesi contro la prova per testimoni. Da Carlo VIII a Luigi XII, a Francesco I è una serie di provvedimenti che si studiano di abbreviare la procedura testimoniale, prima di giungere al rimedio disperato di sopprimerla o quasi. E per intendere queste ordinanze, conviene aver presente quello che era la prova testimoniale del Parlamento di Parigi, quale risulta dai documenti pubblicati dal GUILHIERMOZ, nel suo studio sulla procedura e il funzionamento del Parlamento nel sec. XIV (*Enquêtes et procès*, Parigi, 1892), e particolarmente dallo *Style des commissaires* (op. cit., p. 260 e segg.). Nelle innumerevoli cause d'ogni parte di Francia che facevano capo al Parlamento, la prova per testimoni era raccolta da commissari mandati sul luogo da Parigi. I commissari imprendevano col loro corteo il lungo viaggio, che compievano a piccole tappe, con frequenti deviazioni e lunghe soste a spese delle parti nei soggiorni più gradevoli, studiandosi di protrarne quanto più fosse possibile la durata e moltiplicare le diarie. Giunti

a destinazione i commissari, si apriva l'inchiesta con un procedimento preliminare, ricco d'incidenti e d'interlocutorie, avente per oggetto la prestazione del *iusiurandum de credulitate* imposto alle parti per la conferma dei rispettivi articoli di prova, nonchè le osservazioni e contestazioni sugli articoli avversari. I testimoni erano prodotti in due riprese: prestavano giuramento alla presenza delle parti, che potevano ricusarli, dando luogo a nuovi incidenti, ed erano interrogati in segreto. Durante l'inchiesta poteva aver luogo produzione di titoli, con eventuale procedimento di verifica e prova testimoniale incidente nella principale. L'inchiesta si chiudeva alla presenza delle parti, che avevano il diritto (spesso usato) di opporsi alla chiusura provocando la decisione del Parlamento. Sigillato il sacco, i commissari tornavano a Parigi. Qui si apriva davanti alla *Grand' Chambre* un procedimento per la dichiarazione di validità dell'inchiesta; e se la validità era dichiarata, e non doveva rifarsi tutto da capo, gli atti eran inviati alla *Chambre des enquêtes*, dove i verbali erano esaminati e si riferiva sul loro contenuto (Cfr. DUCOUDRAY, *Les origines du Parlement de Paris et la justice aux XIII^e et XIV^e siècles*, Paris, 1902, pp. 442-465). È questo procedimento, terrore e rovina dei litiganti, che spiega l'avversione delle ordinanze contro la prova per testimoni: in simili condizioni fu saviezza l'abolirla, tranne in cause di minimo valore. Una volta adottato il rimedio dell'Ordinanza di Moulins, e ribadito in quella del 1667, gli autori, man mano che s'allontanava il tempo dell'avvenuta riforma, vennero cercando nella prova in sè stessa le ragioni del limite e alimentando artificiosamente la contrarietà anche dei futuri legislatori, fino all'italiano.

§ 94 — Del resto il legislatore italiano è già sulla via del ritorno verso la libertà della prova. Anzitutto restringendo il divieto alla materia delle convenzioni, ha fatto un notevole progresso rispetto alla legge francese. Indubbiamente le convenzioni sono l'oggetto che meno si presta a essere *attestato* con la necessaria esattezza e determinazione. E nella pratica, indipendentemente da qualsiasi nozione che i contraenti abbiano dell'art. 1341 Cod. civ. e da qualsiasi previsione di lite futura, si usa redigere uno scritto di ogni convenzione eccedente un certo valore, per i pregi stessi inerenti alla scrittura come documentazione dei negozi di cui può occorrere di dover dare notizia a terze persone (eredi, compratori, cessionari, affittuari, uffici pubblici ecc.). Così che la norma dell'art. 1341 coincide con ciò che comunemente avviene. Ma appunto per ciò essa è inutile, come spinta alla documentazione; mentre d'altro lato è ingiusta in quanto nega la prova per testimoni in tutti i casi in cui per qualsiasi ragione, che non rientri nell'art. 1348, lo scritto non fu redatto o non convenga produrlo. Libero il giudice di valutare la mancanza della scrittura come una presunzione contraria alla parte che offre la prova per testimoni; libero il giudice di criticare col massimo rigore le deposizioni in tema di convenzioni; ma da questo a negare *a priori* la prova per testimoni vi è un gran tratto. Che in cento casi il divieto della prova appaia ingiusto, è denotato dallo sforzo con cui gli interpreti si sottraggono al divieto, ammettendo l'*impossibilità morale*

di procurarsi lo scritto con una larghezza a cui l'art. 1348 non porge alcuna seria giustificazione. Sono questi gli errori con cui la giurisprudenza corregge le leggi cattive! E se si pensa alla quantità di controversie e di complicazioni a cui dà luogo questa norma ingiusta ed inutile (uno sguardo ad un repertorio di decisioni può esserci di ammaestramento), vien fatto di concludere che il pericolo di qualche rara falsa testimonianza in tema di convenzioni è prevenuto a troppo caro prezzo, con danno certo di un gran numero di cause.

Ma che più? Quando vediamo il legislatore italiano abbandonare i suoi rigori contro la prova testimoniale in materia commerciale, che cosa rimane a giustificare il permanente divieto della prova nelle cause civili? Forse che le convenzioni commerciali sono più idonee delle civili ad essere oggetto di prova testimoniale? O i testimoni più credibili nelle cause commerciali che nelle civili? O meno facile in quelle che in queste la prova scritta? Tutt'altro: i libri commerciali, le fatture accettate, le note dei mediatori sono forme di prova scritta tutte proprie delle obbligazioni commerciali. Il vero è che, in questo come in altri casi, la diversità della legge commerciale dalla civile è dovuta al fatto che i commercianti formano una classe organizzata ed attiva, che ottiene più prontamente dal legislatore le riforme che ritiene necessarie.

§ 95 — Giova ripeterlo: vi è un intimo rapporto fra i limiti della prova testimoniale e la natura del procedimento. Nel processo scritto la prova per testimoni è insieme così complicata formalmente e così infeconda nei risultati, perchè sottratta alla libera valutazione del giudicante, che si spiega lo sfavore della legge a suo riguardo: così in Francia, dove l'oralità del processo patisce eccezione, come si è dimostrato più su, proprio in tema di esame testimoniale; così in Italia, dove il processo è scritto. Ma nei paesi ove il processo è orale e concentrato, onde l'esame dei testimoni vien fatto all'udienza, vediamo che i limiti posti dalla nostra legge alla prova per testi sono sconosciuti, quantunque sia lecito supporre che la prova delle convenzioni abbia in quei paesi esigenze non dissimili dalle nostre e la credibilità dei testi non sia maggiore che fra noi. Esempli di questo parallelismo presentano, per tacere del processo romano già tante volte ricordato, l'Inghilterra, la Germania, l'Austria, la Svizzera (dove l'art. 10 del Codice civile ha esteso a tutti i cantoni il principio della libertà della prova, prima adottato dai soli cantoni tedeschi).

Riassumendo, secondo il concetto del relatore, l'introduzione della oralità nel processo civile richiede e giustifica l'abbandono delle restrizioni alla prova per testimoni conservate nell'art. 1341 del Cod. civ. Infatti, di tutte le ragioni che possono oggi addursi contro questo mezzo di prova nel nostro diritto le sole plausibili sono le incredibili lungaggini e complicazioni, l'intollerabile formalismo, la mancanza d'ogni controllo da parte del giudicante e la inconcludenza conseguenziale della prova testimoniale nel processo, perchè scritto e decentrato. Una volta portato l'esame nella luce e nell'aria viva dell'udienza, gl'inconvenienti intrinseci di questa prova, tante

volte rilevati così nei trattati di logica come nei moderni scritti di psicologia giudiziaria, troverebbero un correttivo nello spirito critico del giudice e non sarebbero in ogni caso peggiori nel processo che nella vita (1).

La Commissione ha lungamente discusso questo argomento. Ma considerando ch'esso si collega alla riforma del diritto delle obbligazioni, che è oggetto separato di studio, ha finito con sospendere ogni deliberazione sul tema, riservandone l'esame ad altro momento.

XXI.

§ 96 — Anche la perizia e l'accesso giudiziale guadagnano di semplicità e d'efficacia; e altrettanto dicasi della verifica delle scritture e del procedimento di falso.

Nel processo attuale la perizia è una faticosa costruzione che si erige con numerosi atti, dalla nomina dei periti alla relazione; è tutto un procedimento speciale che di rado raggiunge lo scopo d'illuminare il giudice, o lo raggiunge traverso una deplorabile perdita di tempo e di danaro. Là dove spesso basterebbe una semplice domanda rivolta oralmente al perito e una semplice risposta oralmente data, si richiede uno scritto interminabile, in cui i periti, dopo aver ripetuto ancora una volta quanto già hanno scritto le parti e il giudice sui fatti della causa, passano a dissertare sui quesiti. Della relazione scritta non si fa senza nemmeno nel caso, previsto dall'articolo 265, che i periti *non sappiano scrivere*! Nè mai si fa uso in pratica della facoltà, concessa dall'art. 269, di chiamare i periti a dare anche oralmente all'udienza ulteriori schiarimenti. La causa si complica fuor misura. Alla discussione sui fatti si sostituisce la discussione sulla relazione di perizia. Alle altre nullità che minacciano gli atti processuali si aggiungono le nullità della perizia. E spesso il giudice, non sapendo come trarsi d'imbarazzo, chiede soccorso a periziosi che di solito peggiorano la situazione. La seconda perizia non esclude, sebbene la cosa sia disputata, la terza e la quarta.

§ 97 — Nella proposta della Commissione, le parti possono comparire all'udienza assistite da periti previamente indicati, al fine di chiarire i punti e le questioni di carattere tecnico che s'incontrino nella loro esposizione (art. 4, n. 8, art. 13). L'autorità che predispone il dibattimento può tuttavia ritenere inutile la citazione di tali periti (art. 32). D'altro lato la stessa autorità può ritenere utile la citazione di periti nominati d'ufficio. In questo caso l'ordinanza di nomina formula i quesiti su cui i periti dovranno rispondere, e assegna il termine entro cui i periti possono dichiarare di non ac-

(1) Indipendentemente dal problema della riforma processuale, la dottrina italiana è oggi favorevole alla libertà della prova per testimoni (LESSONA, *Trattato delle prove*, 3.^a ediz., IV, n. 37). La stessa dottrina francese più recente ritiene troppo rigido il divieto dell'art. 1341. Il CAPITANT propone che la prova per testimoni sia ammessa ogni qual volta concorrano presunzioni gravi, precise e concordanti (cfr. *Travaux du Comité français pour l'union législative entre les nations amies et alliées*, Paris, 1918).

cettare la nomina, e le parti possono proporre le loro osservazioni sulla capacità dei periti e gli eventuali motivi di ricusazione. L'autorità giudiziaria sostituisce i periti non accettanti e può sostituire senz'altro i periti di cui sia contrastata la capacità o che siano ricusati, qualora le circostanze del caso non consiglino invece di pronunciare sulla contestazione, ciò che potrà accadere nell'udienza fissata pel dibattimento o in apposita udienza fissata per la trattazione separata dell'incidente (art. 33).

§ 98 — Normalmente ai periti non si richiede se non di esporre oralmente il loro parere all'udienza (art. 48); e ciò basterà nella grande maggioranza dei casi, purchè ai periti sia dato prima del dibattimento il tempo sufficiente per esaminare i luoghi o gli oggetti a cui si riferisce la controversia nonchè gli atti e documenti della causa (art. 33). In casi eccezionali potrà apparir necessario un parere scritto, e in questi casi sarà dato ai periti un termine bastevole, perchè il parere possa depositarsi in cancelleria almeno cinque giorni liberi prima del dibattimento orale (art. 49).

§ 99 — Potrà anche avvenire che i periti per porsi in grado di esporre oralmente o in iscritto il loro parere, debbano compiere determinate operazioni. La possibile varietà di queste è tale da non potersi dare una norma unica circa la partecipazione delle parti e del giudice alle operazioni peritali; l'autorità giudiziaria regolerà questo punto di volta in volta, nel dare i provvedimenti opportuni (art. 49). In ogni caso però è necessaria la chiamata dei periti all'udienza, perchè il giuramento dei periti si presta in udienza, e perchè il parere anche depositato in iscritto può richiedere spiegazioni orali. Dalla comparizione in udienza non possono essere dispensati i periti, se non nel caso di perizia eseguita nella giurisdizione d'altra autorità giudiziaria; considerazioni pratiche prevalgono anche in questo caso sulle esigenze logiche dei principii (art. 50).

§ 100 — L'accesso giudiziale è eseguito con la partecipazione della stessa autorità giudiziaria che deve pronunciare, e così se questa è collegiale colla partecipazione di tutti i membri del collegio, sospendendosi all'uopo il dibattimento orale (art. 58). Solo quando la partecipazione dell'intero collegio cagionerebbe un soverchio disagio o un dispendio sproporzionato alla natura della causa o all'importanza dell'atto, potrà delegarsi ad eseguire l'accesso uno dei membri del collegio (art. 2 e 110); di modo che, riprendendosi immediatamente il dibattimento, i risultati dell'accesso siano conosciuti dal collegio non traverso il verbale, ma mediante la relazione che il giudice delegato farà delle sue osservazioni dirette e della sua impressione personale. Questo parziale sacrificio del principio dell'immediatezza può diventar totale nel caso già accennato (num. XIV, § 60), che l'accesso debba compiersi nella giurisdizione d'altra autorità giudiziaria (art. 64, 67, 131).

§ 101 — Infine le norme degli articoli 51, 52, 134, 166 mirano a semplificare il procedimento per la verifica delle scritture e per la querela di falso, e a fare in modo che la trattazione e decisione di questi incidenti abbia luogo nella stessa udienza in cui avviene la trattazione del merito. Proposta la querela di falso davanti al pretore o al conciliatore, se la causa

o anche un sol capo di essa non può decidersi indipendentemente dal documento impugnato, l'intera causa, e non il solo incidente di falso, passa al Tribunale (art. 166). Questa innovazione è conforme al principio della economia dei giudizi, evitando una inutile duplicazione d'attività e un considerevole spreco di tempo, oltre alle complicazioni che possono sorgere dalla molteplicità delle decisioni e dei corrispondenti mezzi di reclamo.

XXII.

§ 102 — Radicalmente trasformato è, come fu accennato più volte, il giudizio contumaciale.

Se il convenuto non comparisca o non si ripresenti nell'udienza a cui fu rinviato il dibattimento o non si difenda, i fatti affermati dall'attore saranno considerati come ammessi, in quanto non siano contraddetti da prove già raccolte. Similmente se l'attore non comparisca nell'udienza fissata pel dibattimento o per la sua prosecuzione, i fatti affermati dal convenuto si avranno come ammessi. In questi casi, se i fatti affermati dall'attore bastano a giustificare la domanda, questa sarà senz'altro accolta, e rispettivamente, se la domanda dell'attore non si manifesti fondata senza bisogno d'altre prove, sarà senz'altro respinta (art. 80).

§ 103 — Alla semplicità che in questi casi presenta la causa corrisponde una forma particolarmente semplice di sentenza abbreviata, che si può facilmente redigere seduta stante su apposito modulo a stampa, da riempire con un breve riassunto della domanda e dei fatti affermati dalla parte, con l'enunciazione della contumacia e col dispositivo (art. 83).

§ 104 — Complicazioni possono sorgere in caso di litisconsorzio. Se il litisconsorte del contumace comparisca e si difenda, potrà secondo la natura e lo stato del procedimento provvedersi con una sola sentenza in forma ordinaria riguardo a tutti i litisconsorti (art. 80, 2° capov.). Ma accanto a questa difficoltà d'ordine meramente formale, il progetto della Commissione risolve il problema d'ordine sostanziale ben più grave, concernente l'influenza della difesa del litisconsorte contumace, ed elimina antiche questioni e incertezze.

Se i fatti controversi costituiscono il fondamento di domande proposte tanto dal litisconsorte comparso quanto dal contumace, oppure costituiscono il fondamento d'eccezioni comuni all'uno e all'altro, il giudizio su tali fatti dovrà essere uniforme per tutti i litisconsorti e *avrà effetto anche per il contumace*. Questa norma viene meno solo per le eccezioni *in senso proprio*, delle quali la Commissione fissa in questa occasione il concetto, mancante finora nelle nostre leggi (" eccezioni di cui il giudice non può tener conto " se non per espressa volontà dell'interessato „).

§ 105 — Questo regolamento della contumacia, che ormai si ritrova in tutte le leggi moderne che possiedono il processo orale, e che non è nè pena della contumacia nè presunzione di torto, ma liquidazione economica della lite in tutti i casi in cui la parte *potendo* non si presenta a difendersi,

presuppone appunto che la parte abbia *conosciuto* la domanda e abbia *potuto* comparire.

Si comprendono perciò da un lato le particolari provvidenze, già sopra illustrate, dirette ad assicurare la conoscenza della domanda da parte del convenuto.

E si comprende d'altro lato che non possa pronunziarsi sentenza contumaciale, se il giudice accerti che la parte non comparsa non è stata regolarmente citata, o non ebbe in tempo utile comunicazione di tutte le affermazioni di fatto e delle conclusioni della parte comparsa; come pure se il giudice sia in qualunque modo informato che la parte non ha potuto avere notizia della citazione o è stata impedita per forza maggiore di comparire, o se non trovi negli atti i dati occorrenti per pronunciare sui punti che devono essere esaminati anche d'ufficio (art. 81). In questi casi la domanda di sentenza contumaciale è respinta seduta stante con ordinanza motivata, con cui si fissa un'altra udienza pel dibattimento orale e si ordina infine la nuova citazione della parte non comparsa (art. 82).

§ 106 — Siffatte cautele permettono d'accogliere a cuore tranquillo una riforma, che consente di esaurire colla massima rapidità e semplicità un grande numero di cause; non solo, ma permettono di limitare la impugnazione delle sentenze contumaciali al caso che la contumacia sia stata illegalmente dichiarata, o che i fatti affermati dall'attore non bastassero a giustificare la domanda, o che la domanda dell'attore apparisse fondata senza bisogno d'altre prove (art. 86).

§ 107 — Che se, non ostante le provvidenze della legge e la diligenza del giudice e dell'uffiziale giudiziario, accada di trattare come contumace chi non potè comparire e difendersi, soccorre un altro rimedio, che corregge i possibili inconvenienti del giudizio contumaciale, ed è la *restituzione in intero*, antico istituto italiano, che la nostra legge non conosce in figura di rimedio generale, perchè, al solito, non l'incontrò nel suo modello francese.

La restituzione in intero è aperta alla parte che senza sua colpa non abbia avuto notizia della domanda giudiziale, o che da un caso di forza maggiore sia stata impedita di comparire all'udienza o di compiere un atto processuale soggetto ad un termine (art. 88).

Non dunque la libera comparizione tardiva, strumento creato apposta per i litiganti di mala fede, non tanto dall'art. 386 del nostro Codice, che per verità non ne parla, quanto dalla sua cattiva interpretazione. Non l'opposizione contumaciale, che a torto la nostra legge permette al solo convenuto, mentre egualmente a torto lo dispensa da qualsiasi prova dell'impedimento a comparire. Ma restituzione in intero concessa al contumace che provi la incolpevole ignoranza della domanda o la forza maggiore.

§ 108 — Gli articoli 89, 90, 91, 92 regolano il termine, il procedimento e gli effetti della restituzione. E l'art. 87 prescrive che il modulo della sentenza contumaciale porti riprodotte a stampa per istruzione del contumace le norme che gli forniscono questa suprema difesa. Prescrizione apparentemente modesta ma pure importante, poichè intende a prevenire i ritardi e

le decadenze dovute ad ignoranza della legge, utilizzando lo stesso modulo ufficiale della sentenza per rendere familiari ai cittadini le fondamentali garantigie del loro diritto di difesa. Anche in questi dettagli si manifesta la tendenza a sopprimere i vani formalismi e le più vane solennità, e ad avvicinare sempre più il processo alla semplicità della vita quotidiana.

XXIII.

§ 109 — La forma abbreviata di sentenza su modulo a stampa è impiegata anche in altri casi, in cui la forma ordinaria sarebbe ingombrante ed eccessiva.

Tali sono le sentenze in cui il giudice condanna il convenuto sulla semplice base del suo riconoscimento, o lo assolve sulla base della dichiarazione dell'attore di rinunciare all'azione (art. 78, 79, 83).

Dei due casi, il primo è il più frequente. Ed è manifesto che il riconoscimento del convenuto, che è più e meno della confessione su singoli fatti, eliminando ogni materia di contesa, consente al giudice, salvo casi eccezionali (evidente errore giuridico della domanda, evidente illiceità della sua causa, notoria insussistenza dei fatti, processo manifestamente simulato), di pronunciare sentenza d'accoglimento senza alcuna difficoltà nè dilazione.

§ 110 — Complicazioni possono sorgere anche in questi casi dal cumulo soggettivo ed oggettivo delle azioni. Se gli attori siano più e alcuno soltanto dichiari di rinunciare alla pretesa, l'autorità giudiziaria potrà, secondo la natura e lo stato del procedimento, riservarsi di provvedere in forma ordinaria sulla rinuncia, o sia nella stessa sentenza con cui provvederà sulle domande degli altri litisconsorti (art. 78).

Se i convenuti siano più e alcuno soltanto riconosca l'azione, l'autorità giudiziaria potrà parimenti riservarsi di provvedere in forma ordinaria sul riconoscimento nella sentenza in cui provvederà rispetto agli altri litisconsorti (art. 79).

Se il riconoscimento poi è parziale e l'attore insiste nella maggior pretesa, la sentenza è pronunciata secondo le norme ordinarie (art. 79).

XXIV.

§ 111 — Notevoli innovazioni sono introdotte nella liquidazione delle spese di lite.

Il principale inconveniente che si lamenta in questa materia deriva dalla necessità di sentire il parere del consiglio dell'ordine degli avvocati prima di pronunciare sull'onorario dell'avvocato (Tariffa civile, art. 294): così che la liquidazione dell'onorario e delle spese non può avvenire nella sentenza stessa, ma è affidata al giudice delegato (art. 375 Cod. proc. civ.). Tre successivi esami della causa devono dunque farsi da parte di persone diverse: il magistrato che pronuncia la sentenza, il consiglio dell'ordine e il giudice

delegato, sempre che s'intende la tassazione di quest'ultimo non sia impugnata!

§ 112 — Il progetto della Commissione elimina questa assurda moltiplicazione di giudizi, proponendo:

1.° Che la sentenza definitiva, che dichiara dovuto l'onorario d'avvocato, debba determinarne l'ammontare, avendo riguardo alle norme stabilite dal consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo (art. 75);

2.° Che la sentenza non possa impugnarsi per motivi riguardanti la sola determinazione dell'onorario d'avvocato (art. 85, 1.° capov.).

Secondo questa proposta, la misura dell'onorario essendo determinata nell'atto stesso della pronunziazione della sentenza, viene fissata dal giudice che è meglio in grado di valutare l'opera del difensore, e che non ha bisogno per valutarla d'un particolare e nuovo esame della causa. Che questo capo della sentenza non possa esser oggetto d'un mezzo autonomo d'impugnazione corrisponde anche alla natura della prestazione di cui si tratta, non essendo conveniente per la dignità stessa dei difensori che una lite si prolunghi senz'altro contenuto che la liquidazione del loro onorario. Anche secondo la legge attuale la liquidazione degli onorarii nelle cause di seconda istanza avviene in un solo grado di giurisdizione (art. 103 Cod. proc. civ.); nè questa norma ha dato luogo a inconvenienti o doglianze.

§ 113 — Quanto alla soppressione del parere del consiglio dell'ordine degli avvocati, essa non può considerarsi come una diminuzione di garanzie per le parti e pei loro difensori, essendo fatto obbligo al magistrato di attingere i criteri per la tassazione nelle norme del consiglio del luogo. Secondo il sistema vigente, il parere del consiglio non è punto vincolativo per il giudice, il quale è libero di non tenerne alcun conto e anche di non attenersi alle norme del consiglio. Il parere è dunque un inutile intralcio alla pronta liquidazione; più efficace garanzia si dà alle parti e alla classe forense col prescrivere che il giudice debba aver riguardo direttamente alle norme stabilite dai consigli. Queste norme, di cui a questo modo si eleva l'importanza e il valore, dovranno del resto esser rivedute anche al fine di unificare, come si è visto, gli onorarii degli avvocati e dei procuratori sopra una base comune a tutte le curie, cioè per voci distinte corrispondenti ai principali atti e momenti del processo orale, ma in misura variabile da luogo a luogo secondo le esigenze della vita e le tradizioni.

§ 114 — Riguardo alle spese vive, accadrà solo eccezionalmente che non possano liquidarsi nella sentenza stessa per difetto d'elementi. In questo caso si propone che la liquidazione sia affidata al cancelliere, salvo reclamo alla autorità giudiziaria, e gli articoli 75, 76, 77 regolano le forme e i termini di questa liquidazione.

L'impiego del cancelliere in questa bisogna è già attualmente un fatto della pratica giudiziaria. Nel sancire e disciplinare questa pratica, si segue l'esempio di qualche legge straniera (Novella germanica 1.° giugno 1909) e si torna insieme a istituti italiani (Regolamento di procedura civile per la Toscana, art. 615 e segg.). Ciò risponde anche alla crescente importanza

dell'ufficio del cancelliere, il quale nel processo orale ha una parte così considerevole, che l'esercizio delle sue attribuzioni potrà costituire, come costituisce altrove, un ottimo tirocinio per gli stessi aspiranti alle funzioni giudiziarie.

XXV.

§ 115 — La redazione infatti del verbale nel processo orale è una operazione delicata, che richiede intelligenza e coltura.

Gli articoli 98 a 102 sono destinati a regolare questo atto importante, che documenta le attività compiute nell'udienza e fuori dell'udienza. L'art. 98 riguarda le indicazioni che il verbale deve contenere. L'art. 99 riguarda la riproduzione delle dichiarazioni avvenute e delle osservazioni fatte davanti al giudice, o da parte del giudice. Le dichiarazioni variano di natura e di importanza, e corrispondentemente varia l'ufficio del verbale rispetto ad esse. Le deduzioni propriamente dette delle parti, cioè le loro affermazioni essenziali di fatto, le loro istanze, le loro eccezioni, debbono essere riprodotte integralmente quando non siano già contenute in scritture preparatorie o non si redigano in iscritti separati da allegarsi al verbale per farne parte integrante. Sono queste le basi stesse della controversia, di cui deve rimaner traccia documentale, e rispetto alle quali il verbale serve di controllo alle affermazioni contenute nella sentenza, che pure fanno prova se non sono contraddette dal verbale (art. 71). È del pari evidente che le dichiarazioni di rinuncia o di riconoscimento dell'azione, i componimenti amichevoli e le loro condizioni, le risposte giurate, le ordinanze e disposizioni emanate durante il dibattimento e il dispositivo delle sentenze, in quanto non si redigano in scritti separati da allegarsi al verbale, devono pure per l'importanza loro riprodursi integralmente. Riguardo invece alle deposizioni dei testimoni, alle risposte date dalle parti, agl'interrogatorii, al risultato delle ispezioni avvenute, deve prevalere sulla riproduzione scritta il ricordo e l'impressione ricevuta dal giudice. Il verbale non può servire se non come ausilio alla memoria del giudice di primo grado e come informazione per il giudice d'appello. Queste riproduzioni sono dunque fatte per riassunto, non solo, ma se si tratta di cause in cui non è ammesso l'appello, possono sull'accordo delle parti essere omesse (art. 100).

S'intende poi che il verbale serve a riprodurre tutto ciò che l'autorità giudiziaria, su istanza di parte o d'ufficio, ordina sia inserito e ove occorra sia dettato a verbale (art. 99, num. 9).

§ 116 — Sarebbe evidentemente desiderabile, e gioverebbe non poco al corretto e rapido svolgersi del dibattimento orale, che il cancelliere sapesse stenografare. Fintanto che non sia prescritta questa conoscenza come condizione per esser assunto alle funzioni di cancelliere, deve esser consentito all'autorità giudiziaria d'ordinare, su richiesta di parte o d'ufficio, che in determinate cause il cancelliere sia assistito da uno stenografo giurato (articolo 102).

XXVI.

§ 117 — Delle altre disposizioni generali alcune regolano quella forma di provvedimenti del giudice, di cui continuo è l'uso nel processo orale, che è l'ordinanza (art. 93, 94, 95); altre il biglietto di cancelleria, di cui fu già parola (art. 96, 97); alcune provvedono a innestare nel processo orale speciali istituti, come l'intervento (art. 65); altre a bandire vecchie controversie, sempre nell'intento di semplificare i giudizi (art. 84). La lettura di queste proposte basta a dar ragione delle innovazioni che contengono.

Ma qualche speciale considerazione deve farsi sulle norme proposte intorno al componimento amichevole, alle decisioni sulla competenza, alla perenzione e all'uso dei moduli a stampa.

§ 118 — L'amichevole componimento può esser tentato dall'autorità giudiziaria in qualunque stato del dibattimento (art. 63). A tale scopo può esser ordinata d'ufficio la comparizione personale delle parti in udienza (articolo 30). Se il componimento riesca, ne è redatto verbale che vale come titolo esecutivo (art. 63). È una estensione delle norme che attualmente vigono per i giudizi dinanzi al pretore e al conciliatore (art. 417, 464 Cod. proc. civ.), e che già è stata sperimentata nei tribunali durante il breve periodo in cui ebbe applicazione il decreto 27 agosto 1913 per l'attuazione della legge sul giudice unico. I risultati di questo esperimento, secondo l'esperienza personale del relatore, furono buoni: e non occorre dimenticare, che dalle statistiche giudiziarie dei paesi dove è consentito al giudice interporre i suoi buoni uffici fra le parti per tentare di conciliarle, risulta che un grande numero di cause è così esaurito nel nascere (venticinque per cento in Austria: cfr. SEMERARO, *Il processo civile austriaco*, cit., p. 49); nè la dottrina di quei paesi segnala inconvenienti degni di nota. Spogliato del carattere obbligatorio, che ha nella norma altrettanto inopportuna quanto inefficace dell'art. 417, e usato con discernimento dal giudice, secondo la natura delle cause e le condizioni dei litiganti, il tentativo di componimento può dare anche in Italia ottimi frutti.

§ 119 — In materia di competenza è principio fondamentale della legge attuale che la decisione del giudice che si dichiara incompetente non vincola alcun altro giudice: di modo che si assiste non di rado alla riproduzione successiva della questione di competenza davanti a giudici diversi, in prima e in seconda istanza. Accade così che la causa va errando d'uno in altro tribunale, prima di trovare il suo giudice, con singolari complicazioni processuali. Nè pone rimedio a questo male l'istituto del regolamento di competenza, a cui non può farsi ricorso, se non quando la causa penda contemporaneamente davanti a diverse autorità giudiziarie, o quando si siano ottenute due decisioni entrambe positive o negative sulla competenza (articoli 108 e 115 Cod. proc. civ.).

La Commissione ha consentito col relatore in una proposta di apparente arditezza, che di fronte al vantaggio certo di affrettare la determina-

zione definitiva della competenza, non sembra nascondere alcun reale pericolo. *L'autorità giudiziaria* (non il giudice speciale) che si dichiara incompetente, dovrà insieme, se una parte ne faccia istanza, rimettere le parti innanzi l'autorità giudiziaria competente, ove questa possa essere determinata; divenuta definitiva la sentenza, la causa si considererà senz'altro come pendente davanti l'autorità giudiziaria a cui le parti furono rimesse, e questa dovrà conformarsi alla decisione data sulla questione della competenza (articolo 73). La serie dei reclami ammessi contro ogni decisione sulla competenza è sufficiente garanzia di retta applicazione della legge di competenza, senza che occorra riaprire la questione dinanzi al giudice a cui le parti furono rimesse. Ma v'ha di più: estendendosi l'istituto del regolamento di competenza anche al caso in cui v'è una sola causa pendente, per modo che non si ha un *reale* conflitto (nè attuale nè virtuale) di attività giurisdizionali, ma soltanto la *possibilità* d'un conflitto, si ammette la parte a chiedere, prima che la decisione diventi definitiva, il regolamento di competenza all'autorità immediatamente superiore da cui dipende tanto il giudice che ha pronunciato, quanto il giudice a cui le parti furono rimesse (articolo 73, 2° capov.).

§ 120 — Un'altra proposta diretta a troncare al più presto ogni incertezza sulla competenza è contenuta nell'art. 74, secondo il quale la sentenza dell'*autorità giudiziaria* (non del giudice speciale) non potrà mai impugnarsi pel motivo che la causa fosse di competenza di un'autorità giudiziaria di grado *inferiore* a quella che ha pronunciato, oppure di una giurisdizione speciale purchè non amministrativa. Se il tribunale abbia a torto ritenuto di propria competenza una causa che apparteneva alla competenza del pretore, vale la pena di salire alla Corte d'appello e poi alla Corte di cassazione per ottenere che la causa ricominci da capo davanti al pretore? Contro i pericoli di sconfinamenti a danno della competenza d'un giudice *inferiore* basta la garanzia della decisione del giudice adito: ogni ulteriore garanzia si paga a troppo caro prezzo.

§ 121 — L'istituto della perenzione d'istanza è soppresso (art. 62, 3° capov.). Nato da un equivoco storico, questo istituto, che ci viene dalla legge francese, e che le più moderne leggi hanno bandito, non serve a chiudere definitivamente le liti, ma a rinnovarle indefinitamente, alimentando interminabili dispute sulle condizioni, gli effetti, i limiti della perenzione. Per la sua conservazione s'invoca l'apparente utilità della norma dell'articolo 2128 Cod. civ., secondo la quale l'istanza perenta perde l'effetto interruttivo della prescrizione. Ma, a ben guardare, questa norma è piuttosto atta a rafforzare la tendenza contraria all'istituto; poichè proposta la domanda in giudizio la prescrizione stessa perde ogni ragion d'essere. Se la domanda è fondata, non è giusto che il convenuto profitti dello stato d'inerzia del giudizio (che può esser dovuto alle più svariate cause) per liberarsi del suo debito; e d'altro lato è in poter suo di far cessare questo stato qualora vi abbia interesse, col rendersi parte diligente. La perenzione potrebbe giustificarsi solo in nome dell'interesse dello Stato alla definizione

sollecita della lite; ma solo quando la domanda non fosse dopo la perenzione tuttavia proponibile. È miglior cosa da questo punto di vista disporre che non possa chiedersi dalle parti anche d'accordo la cancellazione dal ruolo se non per giustificati motivi, e che la causa dopo la cancellazione non possa esser riportata in udienza se non dopo decorso un periodo di tempo, che la Commissione propone sia di novanta giorni (art. 62).

§ 122 — Riguardo infine ai moduli a stampa di cui la Commissione propone l'uso per i verbali (art. 100), per le sentenze in caso di contumacia, di rinuncia e di riconoscimento (art. 83) e per le ordinanze emanate fuori d'udienza (art. 93), è evidente che si tratta di un efficace strumento di semplificazione e di acceleramento dei giudizi, e sarebbe assurdo che nel nuovo processo si persistesse a non trar partito di questo espediente, che ha così gran parte nel processo penale e nella pratica amministrativa, e che altre nazioni già applicano con eguale larghezza nel processo civile. Alle ragioni fiscali si provvede con l'applicazione del bollo in forma straordinaria mediante marche, che liberano in questi casi dall'uso oltremodo incomodo e inopportuno della carta bollata (art. 105).

XXVII.

§ 123 — Le disposizioni speciali contenute nel titolo secondo sul procedimento davanti ai tribunali civili, come quelle del titolo terzo, sono in gran parte norme d'adattamento dei principii generali testè illustrati alle particolari esigenze dei vari giudizi. Non è possibile seguirle una per una senza pregiudicare quella veduta d'insieme che vuol esser data con questa relazione; e sarebbe del resto inutile entrare in minuti ragguagli su proposte per sè chiarissime e che discendono logicamente da quanto si è fin qui ragionato. Mi si consentano solo poche osservazioni sopra alcuni punti principali.

§ 124 — Nel procedimento davanti al giudice collegiale occorre anzitutto regolare le attribuzioni rispettive del presidente e del collegio, e disciplinare la garanzia del reclamo contro i provvedimenti del presidente.

Gli articoli 106, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 148 stabiliscono partitamente quali delle attribuzioni conferite all'autorità giudiziaria dalle disposizioni contenute nel primo titolo sono esercitate dal presidente. Si tratta anzitutto, come è naturale, delle facoltà relative alla domanda giudiziale e alla sua notificazione (art. 7, 8, 9, 12, 3.º capov.); alle scritture preparatorie (art. 16); alla abbreviazione e alla proroga dei termini stabiliti per la comunicazione dei documenti e delle scritture contenenti nuove deduzioni (articoli 18, 19); alla citazione dei chiamati in causa (articolo 26); alla fissazione delle udienze sia per la trattazione separata di singole questioni, sia per la trattazione integrale della causa (art. 28 princ., 30 numero 5, 38 in fine, 40 1.º capov., 54, 58, 68 principio, 91, e in genere alla preparazione del dibattimento e alle disposizioni per l'istruttoria da prendersi prima dell'udienza (articoli 29, 30, 31, 32, 33, 51, 66, 1.º capov.),

nonchè alla direzione del dibattimento e dell'istruttoria che durante questo si svolge (articoli 41, 42, 45 princ. e ultimo capov., 46, 48, 49, 63, 99 numero 9, 105) e alla lettura del dispositivo della sentenza (art. 68, 1.^o capoverso). Spetta invece al collegio, oltre la pronunziamento delle sentenze ordinarie (e talvolta anche di quelle in forma abbreviata), la decisione mediante ordinanza motivata d'ogni contestazione sorta all'udienza relativamente agli atti processuali e al corso del procedimento, la decisione mediante ordinanza sul reclamo contro la liquidazione delle spese, la emanazione dell'ordinanza che ammette le prove predisposte dal presidente, o altre ne ordina, o dispone atti da eseguirsi fuori d'udienza, e l'emanazione dell'ordinanza che respinge la domanda di sentenza contumaciale (art. 109).

§ 125 — Ma altre importanti attribuzioni sono affidate al presidente relativamente all'udienza preliminare, di cui sarà discorso fra breve (art. 114 e segg.); alla unione delle cause (art. 132); alle deliberazioni del collegio in Camera di consiglio (art. 150), ecc.

Tutte le ordinanze del presidente concernenti la preparazione del dibattimento sono per loro natura provvisorie e soggette a conferma, modificazione o revoca da parte del collegio (art. 138). Oltre a ciò sono in qualunque stato del procedimento soggette a revoca da parte del presidente stesso (art. 95). Ma queste ordinanze, ed ogni altra ordinanza con cui il presidente abbia provveduto d'ufficio o risolto un incidente proposto dalle parti, fuori dell'udienza o in udienza, possono ancora essere impugnate con reclamo al collegio, nei termini e forme regolate dagli articoli 107 e 108.

§ 126 — Un secondo punto che fu oggetto di accurato studio in seno alla Commissione e di minuzioso regolamento nel suo progetto, riguarda l'impiego delle delegazioni da parte del presidente e del collegio. L'art. 110 riguarda in genere la delega, la surrogazione del giudice delegato, i reclami contro le sue ordinanze.

Gli articoli 113 a 126, 129, 134, e in particolare gli articoli 139, 140, 141, 149 riguardano singole delegazioni, l'esecuzione degli atti delegati, gl'incidenti avanti al giudice delegato, la revisione del suo operato.

§ 127 — Ma l'argomento che in questo titolo merita maggiore attenzione è la disciplina della comparizione, intorno alla quale le disposizioni generali non potevano contenere norma alcuna, perchè questo momento del processo può regolarsi in modi diversi secondo la natura del magistrato e l'importanza delle cause.

Infatti il processo orale, sul fondo comune dei principii essenziali che furono analizzati nella prima parte di questa relazione, si atteggia poi in forme varie, proprio in conseguenza del vario modo in cui si può provvedere alla comparizione delle parti.

§ 128 — Dei tipi di processo orale che la Commissione ha tenuti presenti, tre richiedono qui una particolare menzione.

Secondo il sistema della legge *germanica* le parti sono citate direttamente a comparire all'udienza in cui si deve trattare la causa anche se il magistrato è collegiale. Questo sistema appare a prima vista più rispettoso

del principio astratto dell'oralità, ma considerato da vicino presenta notevoli inconvenienti pratici. Anzitutto l'udienza si trova inutilmente ingombrata di molte cause, come le contumaciali e quelle in cui il convenuto riconosce l'azione o l'attore vi rinuncia, che non richiedono un esame collegiale. In secondo luogo si trovano affastellate nella stessa udienza tutte le questioni che il convenuto solleva, comprese le questioni preliminari, per le quali può esser talvolta opportuno provvedere a trattazione separata. Infine la mancanza d'un preventivo esame da parte del presidente e di qualunque preparazione giudiziale circa l'istruttoria, costringe spesso il collegio, nell'atto in cui ammette una prova, a rinviare la causa per l'esecuzione della prova ammessa e per la trattazione del merito ad altra udienza.

Secondo il sistema delle migliori leggi *svizzere* (Vaud, Basilea, Berna), l'udienza del collegio è preceduta da una udienza *preliminare* davanti al presidente, innanzi al quale però le parti non compariscono direttamente, ma solo dopo essersi scambiate le scritture preparatorie.

Infine, secondo il sistema della legge *austriaca*, le parti sono citate a comparire direttamente davanti al presidente o al giudice delegato, in una udienza preliminare, prima di qualunque altro atto processuale.

§ 129 — Questo sistema è sembrato il migliore alla Commissione che, per i giudizi di tribunale s'intende, lo ha adottato. A questa decisione non è stato completamente estraneo il fatto, che di questo sistema già trovassi una traccia presso di noi in quella udienza davanti al presidente, che la legge del 31 marzo 1901 pensò d'aver modellato sull'esempio del nuovo regolamento austriaco; sebbene la nostra udienza davanti al presidente, per la scarsità degli atti e delle cose utili che in essa possono compiersi, sia così remota dalla udienza preliminare austriaca, da non potersi ravvisare fra i due istituti se non qualche punto esteriore di contatto. Ma più ha contribuito alla adozione del sistema austriaco la considerazione dei vantaggi intrinseci che presenta l'udienza preliminare, e dell'utile impiego che, come si vedrà, essa può avere anche per molti atti che la legge austriaca non assegna a questa udienza. Fra il sistema austriaco e il sistema svizzero è sembrato poi preferibile il primo, perchè è opportuno che, non appena sorta la lite, abbia luogo un primo incontro fra le parti e il giudice, anche innanzi ad ogni altro atto. Infatti, l'esito dell'udienza preliminare può esser tale da rendere appunto inutile ogni altro atto; oltre a ciò talune eccezioni del convenuto, che devono farsi prima d'ogni altra, è bene che trovino la loro sede in questa udienza apposita, dove forse, in seguito al primo scambio d'idee fra le parti e il giudice, il convenuto potrà determinarsi a proporle o a rinunciarvi; e infine questa prima orientazione sul contenuto e i confini della controversia può giovare alle parti per la preparazione delle loro successive difese e può giovare al giudice per le prime misure direttive della lite. Del resto la Commissione non ha disconosciuto l'utilità d'una nuova comparizione davanti al presidente dopo avvenuto lo scambio delle scritture preparatorie, sull'esempio delle leggi svizzere: il presidente potrà, ove occorra, ordinarla al fine di chiarire i punti rimasti oscuri

nella esposizione dei fatti, di riparare alle eventuali mancanze, di prendere accordi circa i mezzi di prova da predisporre e in genere di rivolgere alle parti le richieste e provocarne le dichiarazioni che riterrà opportune (articolo 130).

§ 130 — L'udienza preliminare è fissata nel decreto di citazione e avviene in camera di consiglio (ciò che le assicura la semplicità e familiarità che le è indispensabile), davanti al presidente o a un giudice, delegato di regola nel decreto stesso di citazione (art. 113). Al fine di preparare l'esame preliminare della causa che ha luogo in questa udienza, l'attore può chiedere nella domanda giudiziale, che nel decreto di citazione sia ordinato al convenuto di comparire personalmente all'udienza preliminare o di esibire determinati documenti o oggetti; può chiedere inoltre che sieno prese disposizioni necessarie per la trattazione della causa e infine proporre la domanda di provvedimenti urgenti (art. 111). Gli atti a cui è destinata l'udienza preliminare sono svariatisimi:

1.° Nell'udienza preliminare devono proporsi le eccezioni o domande che a norma degli articoli 25 e 26 devono farsi nella *prima risposta*. Se le parti sono d'accordo sopra una eccezione d'incompetenza per territorio o valore, di litispendenza o di connessione di causa e sulla autorità giudiziaria competente per territorio e valore a conoscere della causa, il presidente o il giudice delegato ne dà atto con ordinanza rimettendo le parti avanti questa autorità e la causa si riterrà pendente avanti ad essa colla pubblicazione della ordinanza. Se le parti concordano di regolarizzare gli atti della causa o se l'attore consente che il convenuto sia posto fuori di causa, il presidente o il giudice delegato provvede in conformità dell'accordo (articoli 114 n. 2, 119).

2.° Nell'udienza preliminare può tentarsi l'amichevole componimento, e se questo si ottiene se ne fa verbale (articoli 114 n. 1, 115).

3.° Nell'udienza preliminare il presidente stesso o il giudice delegato pronuncia seduta stante la sentenza in forma abbreviata in caso di riconoscimento o rinuncia e in caso di contumacia (articoli 114 n. 3, 115).

Se la domanda di sentenza contumaciale deve respingersi a norma degli articoli 81 e 82, l'ordinanza del presidente o del giudice delegato fissa una nuova udienza preliminare e dispone che vi sia citata la parte non comparsa. Se questa ordinanza è impugnata con reclamo immediato, il presidente o il giudice delegato fissa senz'altro il dibattimento orale per la trattazione del reclamo, disponendo che la parte non comparsa vi sia citata. Il tribunale, se trova fondato il reclamo o se la parte non comparsa si mantiene contumace, pronuncia sentenza contumaciale, altrimenti rimanda le parti innanzi al presidente o al giudice delegato, fissando la nuova udienza preliminare, salvo che la natura della causa consenta di fissare immediatamente il dibattimento orale per la sua trattazione (art. 116).

4.° Nell'udienza preliminare può aver luogo la rinuncia agli atti, della quale, se accettata dal convenuto, si dà atto con ordinanza, liquidando nella ordinanza stessa le spese dovute dall'attore (art. 118).

5.° Possono proporsi le denunce di nuova opera e di danno temuto, le domande di sequestri, di cauzioni e di ogni altra misura conservativa o provvisoria, i reclami relativi al possesso per fatti posteriori alla domanda giudiziale, le richieste d'esami o di perizie a futura memoria. Il presidente o il giudice delegato, assunte anche di ufficio le necessarie informazioni e premessi ove sia il caso gli opportuni mezzi istruttori, provvede seduta stante con ordinanza motivata o si riserva di provvedere. Se occorrendo esaminare testimoni, eseguire ispezioni o sentire periti non sia possibile compiere questi atti nel giorno stesso, il presidente o giudice delegato, dati i provvedimenti più urgenti richiesti dal caso, rinvia l'udienza al primo giorno libero successivo (art. 121). Proposto reclamo contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato, se la causa non sia matura per la fissazione del dibattimento orale, deve su istanza di parte essere fissata una udienza prossima per la trattazione separata del reclamo (art. 122, 1.° capov.).

6.° Può farsi l'offerta reale (art. 123).

7.° Quando sia nominato l'attore o domandata la chiamata in causa di un terzo, il presidente o il giudice delegato rinvia ad altro giorno l'udienza preliminare e provvede perchè alla nuova udienza sia citato l'autore nominato o il chiamato in causa. Se nella nuova udienza questo dichiara d'assumere la causa e non sorga al riguardo alcuna contestazione, il presidente o il giudice delegato mette fuori di causa il convenuto, liquidando nella ordinanza le spese a lui dovute (art. 124).

8.° L'udienza preliminare può rinviarsi ad altro giorno quando il convenuto dimostri di non trovarsi in grado per un legittimo impedimento di proporre le eccezioni e domande previste negli articoli 25 e 26 (art. 120).

9.° Se nell'udienza preliminare nessuna delle parti comparisca, la causa è cancellata dal ruolo, salvi rimanendo tutti gli effetti della domanda giudiziale e il diritto di chiedere dopo i novanta giorni la fissazione d'una nuova udienza preliminare. Se però il presidente o il giudice delegato accerti che la parte convenuta non è stata regolarmente citata, o sia in qualunque modo informato che non ha potuto aver notizia della citazione o che una delle parti è stata impedita per forza maggiore di comparire, potrà rinviare ad altro giorno l'udienza preliminare, disponendo che ne sia dato avviso alle parti e, ove sia il caso, che la citazione sia rinnovata (art. 117).

10.° L'udienza preliminare può anche servire alla preparazione immediata del dibattimento. Ciò accadrà quando la causa sia tanto semplice, che le parti stesse si trovino d'accordo nel ritenere non necessarie altre scritture preparatorie. In questo caso il presidente o il giudice delegato, dopo d'aver esaminato la controversia col concorso delle parti rivolgendo loro le domande che crederà opportune ai fini dell'art. 31, farà risultare dal verbale i fatti su cui le parti si sono trovate d'accordo e quelli che debbono essere oggetto di prova, e i mezzi istruttori concordati fra le parti o disposti di ufficio a norma degli articoli 30, 32 e 33; predisporrà insomma l'udienza o per la trattazione del merito o per la trattazione delle eccezioni e delle domande previste dagli articoli 25 e 26 (art. 125).

11.° Che se non possa provvedersi, per la necessità d'una maggior preparazione, alle disposizioni immediate per il dibattimento, l'udienza preliminare si chiude con l'assegnazione dei termini per la presentazione delle scritture di risposta, di replica e di duplica.

§ 131 — Esaurita così l'udienza preliminare, la causa si svolge in un secondo periodo, che presenta qualche affinità esteriore coll'istruttoria scritta del procedimento formale.

Le parti si scambiano nei termini stabiliti nell'udienza preliminare le scritture preparatorie. La più importante fra queste scritture successive alla domanda giudiziale, è la scrittura di risposta. Essa riguarda tanto il merito della causa quanto le eccezioni e domande eventualmente proposte durante l'udienza preliminare a norma degli articoli 25 e 26, a meno che la preparazione della causa rispetto a queste eccezioni e domande non sia stata esaurita nella stessa udienza preliminare. Il termine stabilito per la presentazione della risposta ha carattere perentorio, e la mancata presentazione nel termine equivale alla mancata comparizione all'udienza per tutti gli effetti della contumacia. Questo rigore (naturalmente temperato dal diritto alla restituzione in intero) è necessario per assicurare il regolare andamento della lite. In caso dunque di mancata presentazione, sarà fissata senz'altro l'udienza pel dibattimento orale, nella quale sarà pronunciata (dal collegio) la sentenza contumaciale, previo però l'esame delle eccezioni impedienti la trattazione del merito eventualmente proposte dal convenuto nell'udienza preliminare (articoli 126 e 127).

§ 132 — Durante il periodo assegnato allo scambio delle scritture, è possibile che le parti abbiano a ritornare davanti al presidente, quando siano proposte, dopo l'udienza preliminare, domande di provvedimenti conservatori e provvisori (art. 122), o le domande di chiamata di terzi in causa (art. 124, 3.° capov.), o infine domande d'intervento (art. 129).

§ 133 — Non ha luogo invece, è inutile ricordarlo, ritorno davanti al presidente per la esecuzione di singoli mezzi istruttori, dacchè questi (ed è qui una differenza fondamentale dal procedimento formale) vanno concentrati per l'esecuzione nell'udienza che sarà fissata per il dibattimento. È possibile bensì, decorsi i termini per le scritture, il ritorno davanti al presidente per la preparazione del dibattimento; qualora il presidente, avendo avuta omai una piena informazione della causa dalle scritture, giudichi opportuno chiamare nuovamente le parti (come s'è già accennato) al fine di chiarire i punti rimasti oscuri, di riparare alle eventuali lacune, di prendere accordi circa i mezzi di prova da predisporre, di provocare dalle parti nuove dichiarazioni. Per l'esercizio di queste facoltà e per porsi in grado di predisporre e dirigere convenientemente il dibattimento, il presidente è autorizzato ad assumere con nota d'ufficio presso le autorità tutte le informazioni necessarie (art. 130).

§ 134 — È anche superfluo ricordare un'altra fondamentale differenza fra il nuovo processo e il procedimento formale, ed è che questo periodo ha carattere preparatorio, ma non *preclusivo* rispetto all'istruttoria da com-

piersi nel dibattimento. Nuove domande, deduzioni e richieste le parti possono proporre anche dopo la fissazione del dibattimento ; e queste potranno dar luogo a una nuova chiamata davanti al presidente , a nuovi provvedimenti preparatorii di questo , e fors' anco alla revoca della avvenuta fissazione dell' udienza (art. 133). Non solo : ma durante lo stesso dibattimento l' istruttoria è sempre aperta, e possono farsi nuove deduzioni, salvo sempre le misure già analizzate (sopra num. XIV) e dirette a reprimere il litigare doloso o negligente.

§ 135—Sulla preparazione e direzione del dibattimento non occorre aggiungere altro ; così pure sulla esecuzione delle prove e sulle delegazioni. Le norme degli art. 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141 non richiedono commento. Sia menzionato soltanto a parte l' istituto della circolazione degli atti, che ha per iscopo di preparare nelle cause più complicate ciascuno dei membri del collegio che deve assistere al dibattimento (art. 136). Se ne ha esempio nelle leggi svizzere ; ma è facile trovarne le origini in antiche istituzioni italiane.

§ 136 — Alle cause più semplici, che possono esser portate direttamente dall' udienza preliminare al dibattimento, si contrappongono certe cause particolarmente complesse alle quali è indispensabile un procedimento preparatorio più intenso dell' ordinario, e ciò accade :

- 1.° Nei giudizi di rendiconto (art. 321 e segg. Cod. proc. civ.) ;
- 2.° Nei giudizi di divisione (art. 884 e segg. Cod. proc. civ.) ;
- 3.° Nei giudizi in cui la materia controversa comprenda numerose e complicate pretese delle parti e sia necessario ordinarle e sceverarle al fine d' abbreviare e semplificare il dibattimento orale, e a ciò non sia sufficiente nè l' udienza preliminare nè l' udienza che il presidente può fissare a norma dell' art. 130 (art. 142).

§ 137 — In questi casi potrà nominarsi un giudice delegato davanti al quale le parti discuteranno liberamente e familiarmente i conti , le partite, le pretese controverse, in modo che man mano si annotino in verbale quelle su cui si forma l' accordo e quelle su cui, rimanendo contestate, dovrà poi svolgersi il dibattimento. A questo scopo potranno esaminarsi senza alcuna formalità, nemmeno d' ordine fiscale, documenti, corrispondenze e registri, spesso formanti una congerie da cui andrà estratta la materia documentale da portarsi nelle vie ordinarie al dibattimento ; potranno sentirsi, senza giuramento e per semplici schiarimenti preparatorii, testimoni e periti ; e nei giudizi di divisione potrà anche commettersi a un notaio taluna delle operazioni necessarie. A ciò provvedono gli art. 143, 144, 145 ; mentre gli articoli 146 , 147 considerano il caso di mancata comparizione o di omesse domande, contestazioni e dichiarazioni durante il procedimento preparatorio.

La Commissione, nel riconoscere la necessità che in questi casi assolutamente eccezionali si faccia luogo al procedimento preparatorio , non si nasconde che questa facoltà malamente esercitata può dar luogo a inconvenienti gravi e aprir la via alla degenerazione del processo orale, onde ritiene utile avvertire che l' uso ne dovrà essere rigorosamente contenuto nei più ristretti confini.

§ 138 — Finalmente gli art. 153, 154, 155, formanti il capo secondo di questo secondo titolo, regolano la facoltà, che come fu già spiegato, si è riconosciuta alle parti di concordare che la causa sia trattata davanti a un giudice singolo. L'accordo può avvenire durante l'udienza preliminare, e il giudice sarà in questo caso lo stesso presidente o il giudice delegato per tale udienza; può avvenir dopo, e in questo caso il giudice sarà nominato dal presidente. L'accordo ha effetto anche per coloro che in un tempo successivo intervengano volontariamente in causa; non ha effetto nelle cause in cui una questione di falso, di stato, o altra delle quistioni che non possono esser transatte, debba esser decisa in via principale o in via d'accertamento incidentale, cioè con effetti di cosa giudicata; conserva invece il suo effetto se la questione debba decidersi solo in via pregiudiziale (*incidenter tantum*), ove una decisione meramente pregiudiziale sia possibile per difetto d'una contraria norma o d'una contraria volontà delle parti. Il giudice singolo oltre le attribuzioni dalla legge assegnate al presidente rispetto alla causa in corso, eserciterà le attribuzioni del collegio; nell'esercizio delle prime sarà soggetto al controllo del collegio, nell'esercizio delle seconde al controllo dell'autorità superiore in via d'impugnazione ordinaria.

§ 139 — Nulla di speciale quanto alla contumacia nel dibattimento; salvo che l'assenza delle parti dopo disposte le prove non impedisce la esecuzione di queste se l'assenza non la rende impossibile (art. 152).

XXVIII.

§ 140 — Le norme speciali che si propongono sul procedimento innanzi ai pretori e ai conciliatori (titolo terzo) s'ispirano a concetti d'ordine non soltanto giuridico e tecnico, ma anche e prevalentemente sociale. Da un lato il procedimento delle cause che interessano il maggior numero dei cittadini deve essere portato agli estremi limiti della semplicità e della economia; dall'altro il giudice di queste cause, senza nulla perdere della serenità e imparzialità indispensabili al suo ufficio, deve avvicinarsi il più possibile ai litiganti, così da escludere, nei centri ove per difetto di avvocati non può essere assicurata alle parti una difesa oculata ed onesta, l'opera degli intermediari. Riformando su queste basi il procedimento innanzi ai pretori e ai conciliatori, si può sperare che il popolo senta l'azione benefica dello Stato come dispensiere di giustizia, e che cessi anche il pretesto a quel deleterio andazzo che consiste nel creare ad ogni passo una nuova giurisdizione speciale.

§ 141 — La domanda giudiziale, e le risposte e le repliche autorizzate dal pretore o conciliatore nel decreto di citazione, possono proporsi anche oralmente, e in questo caso se ne fa verbale che tien luogo a tutti gli effetti di scrittura di parte (art. 156, 157). Il pretore o conciliatore nella preparazione del dibattimento orale non è tenuto ad osservare forme rigorose, ma determina liberamente di volta in volta il metodo del procedi-

mento. In particolare egli può valersi per le comunicazioni alle parti, ai testimoni e ai periti, d'ogni mezzo più semplice ed economico (art. 160). La comparizione avviene direttamente al dibattimento e le parti possono comparire per esporre e trattare immediatamente la loro causa senza bisogno di citazione (art. 161). Il dibattimento orale è, dove sia possibile, condotto a termine nella stessa udienza fissata nella citazione: e quando la udienza si chiude colla emanazione di una sentenza, definitiva o interlocutoria, si potrà, ove le parti lo consentano, omettere di riprodurre nel verbale le affermazioni di fatto delle parti e le risposte date alle interrogazioni, bastando che la sentenza stessa le riassume (art. 164). Quando occorre la notificazione della sentenza, nelle copie spedite per la notificazione si omettono, salva contraria volontà della parte istante, la determinazione dell'oggetto controverso e i motivi indicati nei numeri 5 e 6 dell'art. 69. Le sentenze poi del conciliatore si redigono su moduli a stampa sottoposti al bollo nel modo indicato dall'art. 105, ed espongono il fatto, le domande, le eccezioni, i motivi colla maggior possibile concisione (art. 169). Sopravvenendo la incompetenza del pretore o del conciliatore (per la proposizione d'una riconvenzione, d'una domanda d'accertamento incidentale o d'una eccezione di compensazione per credito contestato), si provvede con sentenza o con ordinanza che rimette le parti all'autorità competente, mentre d'ufficio si trasmette alla cancelleria di questa il fascicolo di cancelleria con la copia in carta libera della sentenza o l'originale dell'ordinanza. L'autorità a cui le parti furono rimesse fissa d'ufficio secondo i casi l'udienza preliminare o il dibattimento orale e ordina che le parti vi siano citate con biglietto di cancelleria (art. 167). Si propone a questo riguardo, risolvendo dubbii ed equivoci frequenti nella pratica, che la causa si consideri dal momento della pubblicazione della sentenza o della ordinanza come pendente innanzi all'autorità a cui le parti furono rimesse, e come istituita fin dall'origine davanti ad essa: questa pronuncerà sulle spese degli atti già compiuti, che conserveranno i loro effetti nella prosecuzione del giudizio (articolo 167). In caso di querela di falso, come si è già avvertito, non sarà trasmesso al tribunale il solo incidente, ma l'intera causa, o la parte di essa che non può decidersi indipendentemente dal documento impugnato (art. 166). La sentenza poi con cui il pretore o il conciliatore dichiara la sua incompetenza originaria o sopravvenuta, per valore o materia, e rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria superiore *non è soggetta ad impugnazione* (art. 168); certamente è possibile che la incompetenza sia dichiarata per errore, ma è meglio accettare il fatto compiuto, anzichè aggravarne le conseguenze ammettendo una impugnazione, che può avere come risultato una grande perdita di tempo e di spese al solo fine di ricominciare da capo davanti al giudice inferiore!

§ 142 — Le norme dell'art. 170 concernenti la contumacia sono sostanzialmente conformi a quelle proposte per la contumacia nel dibattimento davanti al tribunale (art. 152). E le norme degli art. 171, 172 e 173 tendono a disciplinare nel modo più semplice ed efficace il reclamo contro le ordinanze del pretore o del conciliatore.

§ 143 — Riguardo all'ufficio del giudice di fronte ai litiganti in queste cause sono meritevoli di ricordo le seguenti proposte :

1.° Che il pretore o il conciliatore possa far chiamare anche verbalmente l'attore davanti a sè, qualora debba avvertirlo d'irregolarità o manchevolezze a norma dell' art. 8; e possa dargli le indicazioni necessarie per completare la domanda o correggerla.

Che qualora l'attore non sia rappresentato o assistito da un avvocato, il pretore o conciliatore possa anche avvertirlo che alla sua domanda può essere opposta alcuna delle eccezioni indicate nell' art. 25, o che essa si palesa evidentemente infondata.

Che di tale avvertimento, quando la domanda sia presentata in iscritto e l'attore non vi insista, si farà cenno sulla copia di cui nell' art. 6 primo capoverso : che se l'attore insiste nella domanda, questa avrà il suo corso (art. 156).

2.° Che, se il pretore o conciliatore si convinca che le lacune, le omissioni e i difetti nella difesa d'una parte, non rappresentata o assistita da un avvocato, sono dovuti a ignoranza della parte o del suo rappresentante o a negligenza di quest' ultimo, possa sia prima del dibattimento sia nel corso di questo, chiamata occorrendo la parte in persona, avvertirla delle conseguenze a cui si trova esposta e istruirla sui mezzi di reclamo di cui avrebbe ragione di servirsi. Che possa all'uopo invitare la parte a fare le sue deduzioni sulle affermazioni di fatto dell'avversario e sui mezzi di prova da questo proposti, e a dichiarare se riconosce o nega o non riconosce una scrittura contro di lei prodotta; in caso di giuramento deferito da una parte possa informare l'altra delle conseguenze del giuramento o del mancato giuramento, nonchè del diritto che ha di riferirlo; in caso di esame testimoniale domandato da una parte possa richiedere all'altra che sugli stessi fatti indichi, ove ne conosca, altri testimoni (art. 162).

3.° Che nel pubblicare la sentenza il pretore o conciliatore debba avvertire le parti presenti del diritto che a loro spetta d'impugnarla e debba istruirle sulla natura e sui limiti del mezzo d'impugnazione ammesso dalla legge e sul termine e le modalità stabilite per proporlo (art. 169, 3.° cap.).

§ 144 — Quanto infine ai poteri istruttori del giudice, essi ricevono una ulteriore estensione, in quanto che se una parte nella esposizione dei fatti si è riferita a persone che appaiono in grado di fornire notizie utili alla causa, il pretore o il conciliatore potrà ordinare che queste persone siano citate all'udienza come testimoni, quantunque non siano state indicate come tali dalla parte (art. 159, 1.° capov.).

XXIX.

§ 145. — Notevoli semplificazioni sono proposte nel titolo quarto relativamente ai mezzi per impugnare le sentenze.

Sono abbreviati i termini tanto per l'appello quanto per il ricorso in cassazione (articoli 174, 189). La proposizione avviene mediante scrittura

presentata nel termine alla cancelleria del giudice *a quo* (articolo 176, 190), o anche mediante semplice dichiarazione orale al cancelliere, se trattasi di appello da sentenza del pretore o conciliatore (articolo 176, 1.º cap.). La notificazione del reclamo avviene per cura del cancelliere e si fa a tutte le parti (articolo 177, 191). Non occorre avvertire quante questioni e quante complicazioni si recidono alla radice con queste norme (questioni sull'ammissibilità dell'appello per nullità di notificazioni, o per incompetenza del giudice *ad quem*; reclami separati e successivi; integrazioni di giudizio e simili). Nè si vuole (essendo sembrato da non accettarsi il sistema per cui la sentenza è notificata d'ufficio) che il termine per la impugnazione rimanga indefinitamente sospeso; ma si propone che, decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza emanata in contraddittorio delle parti, nè l'appello nè il ricorso siano più ammissibili (art. 174, ult. capov., articolo 189, 1.º capov.).

§ 146. — È regolata la proposizione della risposta e dell'appello incidentale, da farsi in un termine perentorio, e si vuole che la notificazione dell'appello principale costringa le altre parti che intendono appellare a farlo in via incidentale nel termine, quantunque la sentenza non sia stata loro notificata, risolvendosi poi negativamente la questione se la rinuncia all'appello principale pregiudichi il diritto di proporre l'appello incidentale (art. 177). Si introduce, regolato da consimili norme, il ricorso incidentale per cassazione (art. 191). La trasmissione degli atti al giudice *ad quem* avviene d'ufficio, e comprende il fascicolo di cancelleria, contenente copia in carta libera della sentenza impugnata (art. 103 numero 3, 178, 192). È disciplinata la richiesta di esecuzione provvisoria quantunque non domandata al primo giudice; e la domanda di inibitorie, che si ammette per qualunque motivo, mentre si ammette la sospensione dell'esecuzione anche delle sentenze di secondo grado (art. 179, 189, 3.º e 4.º capov., 194).

§ 147. — Nel giudizio d'appello sono ammesse le deduzioni di nuovi fatti e di nuove prove, ma purchè siano proposte o nella scrittura d'appello o di risposta o nella scrittura preparatoria di costituzione da presentarsi al giudice *ad quem* entro un termine perentorio decorrente dall'avviso di trasmissione degli atti (art. 180). Questa scrittura preparatoria è ammessa anche nel giudizio di cassazione e può contenere nuovi motivi di appello o di cassazione (art. 180, 1.º cap., 193, num. 3).

§ 148. — Il dibattimento nel giudizio d'appello è fissato per la trattazione del merito, non appena sia decorso il termine per la costituzione, previa occorrendo chiamata delle parti avanti al presidente o rispettivamente al pretore, per chiarire le questioni controverse, riparare alle eventuali mancanze, prendere accordi circa i mezzi di prova da predisporre, e in genere per rivolgere le opportune richieste alle parti e provocarne le opportune dichiarazioni (art. 182).

§ 149. — Può però essere disposta, anche d'ufficio, una trattazione separata nei seguenti casi:

1.º — Quando sia eccepita dalla parte o ritenuta dal presidente o rispettivamente dal pretore la inammissibilità o tardività dell'appello.

2.°—Quando siano proposte eccezioni e domande previste negli articoli 25, 26, 27 e 65 relative al procedimento d' appello, o anche all'intero giudizio, se per giustificato ritardo non siano state proposte in primo grado o quando il presidente o rispettivamente il pretore ritenga sussistente uno dei motivi d' eccezione che debbon rilevarsi d' ufficio.

3.°—Quando la sentenza abbia pronunciato sopra una delle domande o eccezioni previste dagli art. 25, 26, 27, 65, e sia impugnata o possa di ufficio riformarsi in tale parte.

Deve essere disposta immediatamente dopo l' arrivo degli atti all'autorità giudiziaria d' appello una trattazione separata, quando siano state fatte le domande d' esecuzione provvisoria o di inibitorie previste dall' art. 179.

La Corte d' appello, o rispettivamente il tribunale e il pretore, pronuncia con sentenza, che è considerata definitiva ai fini della impugnazione (art. 183).

§ 150. — Nel dibattimento d' appello si svolgono le nuove prove dedotte in appello secondo le norme comuni ai giudizi di prima istanza. Può essere disposta anche d' ufficio la rinnovazione del dibattimento, in quanto sia necessario per conoscere dell' appello; e può ordinarsi l' esecuzione delle prove non ammesse dal primo giudice (art. 184).

In questi casi il giudizio d' appello si configura come il giudizio di primo grado, ma sono casi eccezionali. Normalmente il giudizio d' appello, come è naturale nel processo orale, si risolve in un riesame critico della sentenza impugnata, e più specialmente in una revisione della decisione sulle questioni di diritto, che possono trovare in questa sede una nuova e più ampia trattazione.

§ 151. — Al fine di non lasciare, per quanto è possibile, questioni insolte nella causa che deve proseguire dopo una impugnazione, si prescrive che il giudice dell' appello debba estendere il suo esame a tutti i punti controversi che si riferiscono alla domanda dedotta in appello, anche nel caso che la soluzione d' uno di tali punti basti per l' accoglimento o per il rigetto della domanda (articolo 185), e che la Corte di cassazione debba pronunciare su tutti i motivi del ricorso (art. 196). È minutamente regolato il rinvio della causa al primo giudice nel caso che, dopo la sentenza d' appello, la causa debba proseguire (art. 106); nonchè l' effetto delle pronunce sulla competenza da parte del giudice d' appello (art. 187).

§ 152. — Il rigetto dell' appello senza esame in caso di contumacia dell' appellante, fonte di tante vane dispute, è soppresso, in quanto che la trasmissione degli atti e della sentenza di primo grado fatta d' ufficio dal giudice *a quo*, pone in grado in ogni caso il giudice *ad quem* di pronunciare sul merito dell' appello (art. 188).

§ 153. — Da ultimo è radicalmente innovata la funzione della Corte di cassazione e la efficacia della sua pronunzia, in modo da ridurre al minimo i casi di ritorno della causa in sede d' appello, e da eliminare le infinite e gravi complicazioni a cui dà luogo nel processo italiano attuale l' istituto del giudice di rinvio, la possibilità di ribellione da parte sua, e il conseguente ricorso alle sezioni unite. A tal fine si propone:

1.° — Che, se il ricorso è accolto per nullità della sentenza o del procedimento, la Corte rinvii la causa all' autorità giudiziaria che ha pronunciato in secondo grado o in primo grado, davanti la quale debba rinnovarsi il dibattimento.

Il rinvio non sarà ordinato se sia dichiarata la nullità dell' intero procedimento, o la nullità o inammissibilità dell' appello (articolo 195).

2.° — Che, se il ricorso è accolto per violazione o per falsa applicazione della legge, la Corte statuisca essa stessa nella causa, ove ciò sia possibile, in base ai fatti accertati nella sentenza impugnata ed entro i limiti della contestazione (art. 196).

3.° — Che, se la Corte non trova matura la causa per una decisione definitiva, la rinvii all' autorità giudiziaria che ha pronunciato in secondo grado; se questa è divisa in sezioni possa rinviarla ad una sezione diversa da quella che ha pronunciata (art. 196, 1.° cap.).

4.° — Che l' autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa debba conformarsi alla decisione della Corte di Cassazione sui punti di diritto sui quali questa ha pronunciato (art. 196, 4.° capov.).

§ 154. — Queste norme, combinate col principio che la impugnazione non è ammessa se non contro la sentenza definitiva o considerata dalla legge come tale ai fini della impugnazione, per modo che normalmente l'appello o il ricorso non potrà proporsi che una sola volta nel corso della medesima causa (art. 85), concorrono ad assicurare alla lite semplicità e speditezza.

XXX.

§ 155. — L' adozione di questa proposta di riforma, ove sia esattamente intesa dagli interpreti, e concorra ad attuarla la buona volontà degli avvocati e l' energia dei giudici, permetterà, se non vado errato, di sperare in un miglior avvenire per la nostra giustizia civile.

L' ordinamento dato alle cause ordinarie, elastico ed adattabile alle esigenze della singola lite, la semplificazione delle cause contumaciali e di quelle in cui il convenuto riconosce l' azione, è tale da permettere il pronto ed economico disbrigo dei processi.

§ 156. — Fra queste misure di semplificazione non poteva non trovar favore presso la Commissione la proposta di adottare, come figura generale per l' attuazione delle obbligazioni risultanti da scritto e risolvendosi nel pagamento di determinate somme di danaro o nella prestazione d' una determinata quantità di specie o d' effetti, il procedimento su ricorso *inaudita parte* salvo opposizione, che dicesi comunemente *procedimento monitorio* o *procedimento per ingiunzione*.

Trattasi d' un antico istituto italiano, quantunque formato con elementi in parte germanici, il *mandatum de solvendo cum clausula iustificativa* (cioè colla clausola " *nisi se opponat* „ o " *nisi senserit se gravatum* „). Passato dalla pratica medievale nelle varie leggi italiane fino a quelle del settecento (ad es. costituz. piemontesi, lib. III tit. XXX costituz. estensi, lib.

I tit. VIII), manca nel nostro codice solo perchè la legge francese (a cui parve sufficiente l'efficacia esecutiva immediata degli atti contrattuali pubblici) non lo conosce. Ma tutte, può dirsi, le legislazioni straniere moderne lo hanno conservato o adottato (reg. german. § 688 e segg.; austriaco § 548 e segg. e legge austriaca 27 aprile 1873; legge federale svizzera sull'esecuzione e sul fallimento 11 aprile 1889; regole dell'Alta Corte di Londra, ord. III regola 6.^a, ord. XIV, reg. 1). Nella Francia stessa se ne invoca l'introduzione (GLASSON, *Précis*, vol. II § 139).

Nè certamente l'istituto è ignoto alla legge italiana, se norme o leggi speciali ne contengono singole applicazioni (tale l'articolo 379 cod. proc. civ., a cui corrisponde l'articolo 78 della legge notarile 16 febbraio 1913; tale la legge 24 dicembre 1896 sulla licenza per finita locazione; tale l'art. 134 della legge sulle tasse di registro, e i varii sistemi di procedimenti privilegiati fiscali ora unificati dalla legge 24 dicembre 1908, testo unico 14 aprile 1910); e se come figura generale è ammesso nella legislazione coloniale (ordinamento giudiziario 20 marzo 1913 per la Libia) e nel codice di procedura penale (articolo 298 e seg.).

Già il progetto Orlando 24 maggio 1909 conteneva un compiuto insieme di proposte per l'adozione del processo ingiunzionale. La Commissione ha fatto tesoro di questo precedente e degli esempi nostrani e stranieri, nel chiudere il suo lavoro, relativamente alla riforma del processo civile, con le norme sul procedimento per ingiunzione, che ha naturalmente coordinate alla particolare disciplina del processo orale, e che sono gli articoli 197 a 204, formanti il titolo quinto ed ultimo della proposta.

Proposta di riforma del procedimento civile

ABBREVIAZIONI

- Cod. proc. civ. — *Codice di procedura civile* per il regno d'Italia, approvato con R. D. 25 giugno 1865 n. 2366.
- Cod. proc. pen. — *Codice di procedura penale* per il regno d'Italia, approvato con R. D. 27 febbraio 1913 n. 127.
- Reg. gen. giud. — *Regolamento generale giudiziario* per l'esecuzione del Codice di proced. civile, di quello di proced. penale e della legge sull'ordinamento giudiziario, approvato con R. D. 14 dicembre 1865 n. 2641.
- Germ. — *Zivilprozessordnung* per l'impero germanico, 30 gennaio 1877, con le modificazioni introdotte dalle Novelle del 1897, 1909, 1910.
- Austr. — *Gesetz über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten* per l'impero austriaco, 1 agosto 1895 colle modificazioni della Novella del 1914.
- Austr. I. N. — *Gesetz über die Ausübung der Gerichtsbarkeit und die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte in bürgerlichen Rechtssachen (Iurisdiktionsnorm)* per l'impero austriaco, 1 agosto 1895.
- Ungh. — *Zivilprozessordnung* per il regno di Ungheria, gennaio 1911.
- Vaud 1869. — *Code de procédure civile* per il cantone di Vaud, 25 novembre 1869.
- Vaud 1911. — *Code de procédure civile* per il cantone di Vaud, 20 novembre 1911.
- Basilea. — *Zivilprozessordnung* per il cantone di Basilea città, 8 febbraio 1875, con le modificazioni del 1903, 1907 e 1911.
- Lucerna. — *Gesetz über die Gerichtsorganisation und die Zivilprozessordnung* del cantone di Lucerna, 28 gennaio 1913.
- Zurigo. — *Gesetz betreffend den Zivilprozess* per il cantone di Zurigo, 13 aprile 1913.
- Zurigo G. V. G. — *Gesetz betreffend das Gerichtswesen im allgemeinen (Gerichtsverfassungsgesetz)* per il cantone di Zurigo, 29 gennaio 1911.
- Berna. — *Gesetz betreffend die Zivilprozessordnung* per il cantone di Berna, 6 marzo 1918.
- Ginevra. — *Loi de procédure civile* per il cantone di Ginevra, 2 dicembre 1911.

Relaz. — Relazione sulla proposta di riforma del procedimento civile redatta dal prof. GIUSEPPE CHIOVENDA.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI *)

Oralità e concentrazione processuale.

Art. 1 — Le cause si trattano oralmente all'udienza, salvo nei casi in cui la legge dispone che si provveda senza dibattimento.

Le prove e gli altri atti processuali si eseguono nel dibattimento orale, tranne che per loro natura o per disposizione data dall'autorità giudiziaria nei casi consentiti dalla presente legge debbano compiersi fuori d'udienza.

Princ.: Relaz. §§ 3 sgg., 26-43, 53, 59. Sulle leggi processuali che si ispirano al principio dell'oralità v. relaz. § 7 sgg.; cf. poi Germ., §§ 128, 273; Austr., § 176 princ.; Ungh., § 219; Vaud, 1869 e 1911, art. 4; Zurigo, § 136; Zurigo G. V. G., § 154.

Cap.: Cod. proc. pen., art. 385 sgg.; Germ., §§ 355, 370; Austr., § 258 princ.; Ungh. § 274; Vaud 1869, art. 188, 189, 190; Vaud 1911, art. 118; Zurigo, § 136.

Immediatezza.

Art. 2 — Non possono concorrere alla pronunziatura della sentenza se non quegli stessi giudici che hanno assistito al dibattimento.

Gli atti e le prove di cui sia disposta l'esecuzione fuori d'udienza si compiono dagli stessi giudici che debbono pronunciare la sentenza o da uno di essi all'uopo delegato, a meno che sia necessario richiedere l'autorità giudiziaria d'altra giurisdizione.

Relaz., §§ 34, 53, 60, 100.

Princ.: Cod. proc. civ., art. 357; Germ., § 309; Austr., § 412; Ungh., § 392.

Cap.: Germ., § 355; Austr., §§ 276-278.

Scritture preparatorie.

Art. 3 — Il dibattimento orale è preparato mediante un atto scritto contenente la domanda giudiziale ed eventualmente con altre scritture di risposta e di replica.

Relaz. § 62; Germ., § 129; Austr., § 176; Ungh., § 194 sgg.

*) Sulla divisione della Proposta e sul contenuto dei cinque titoli cf. Relaz., §§ 51-52.

Domanda giudiziale.

Art. 4 — La domanda giudiziale è sottoscritta dalla parte o dal suo avvocato e deve indicare:

- 1.^o L'autorità giudiziaria davanti a cui si propone;
- 2.^o Il nome e cognome, la condizione, la residenza, il domicilio o la dimora dell'attore e del convenuto e in genere quanto è necessario per eliminare ogni incertezza sulla persona delle parti e, ove occorra, di coloro che legalmente le rappresentano o le assistono;
3. Il nome e cognome dell'avvocato dell'attore, nelle cause in cui il suo ministero è necessario, e la sede del suo ufficio;
- 4.^o Il domicilio eletto dall'attore nel comune ove ha sede l'autorità giudiziaria, salvo che vi sia costituzione d'avvocato, nel qual caso il domicilio si intende eletto presso di questo;
- 5.^o Le conclusioni dell'attore;
- 6.^o L'oggetto della domanda colle particolarità che servono a determinarlo insieme cogli accessori;
- 7.^o I fatti con cui l'attore intende giustificare le sue conclusioni esposti succintamente ma in modo preciso, completo e tale che il convenuto possa preparare le sue risposte e difese;
- 8.^o Le prove con cui l'attore intende dimostrare la verità dei singoli fatti, il nome e cognome, condizione e residenza dei testimoni e dei periti, che sopra ogni fatto intende far sentire all'udienza;
- 9.^o Il valore della domanda, se da questo dipende la competenza del giudice.

Relaz. § 63; al n. 3 v. relaz. § 50, al n. 8 relaz. § 91. — Sull'art. in genere: Cod. proc. civ., art. 135; Cod. proc. pen., art. 358; Germ., §§ 138, 253; Austr., §§ 75, 78, 226; Ungh., § 129; Lucerna, § 101; Vaud 1869, art. 129, 130; Vaud 1911, art. 256, 257; sul n. 7 dell'art. Lucerna, § 101 lett. b; Berna, art. 157 n. 5.

Art. 5 — Quando la domanda giudiziale si fonda sopra documenti deve contenerne l'elenco, e nella esposizione dei fatti deve riferirsi al numero d'ordine del documento e alla parte di questo che viene richiamata.

Se i documenti non si trovano presso l'attore, questo deve indicare la persona o l'ufficio presso cui si trovano e i provvedimenti che intende chiedere per ottenere che siano prodotti in giudizio.

Relaz., § 63.

Princ.: Vaud 1869, art. 129, 131; Vaud 1911, art. 256; con lievi differenze Basilea, §§ 40, 41; Lucerna, § 99; Zurigo, § 123; Berna, art. 158; Germ., § 131; Austria, § 76.

Cap.: Austria, §§ 77 cap. 2, 229 n. 1; cfr. Proposta art. 111.

Art. 6 — La domanda giudiziale è presentata alla cancelleria dell'autorità giudiziaria, insieme col mandato e coi documenti posseduti dall'attore sui quali si fonda o colla copia di essi in carta libera. Se qualche documento sia già noto all'altra parte o sia di volume considerevole può bastare che l'attore offra di presentarlo ad ogni richiesta dell'altra parte o dell'autorità giudiziaria. Se una parte soltanto del documento ha importanza per la causa, può bastare un estratto del documento.

Alla domanda sono unite tante copie di questa quante sono le persone dei convenuti, oltre una copia in carta libera per uso dell'autorità giudiziaria.

Della presentazione della domanda è presa immediatamente nota dal cancelliere nel registro delle cause civili.

Relaz., §§ 63, 65; sul cap. 1.^o anche § 69.

Princ.: Germ., §§ 216, 261; Austr., § 230; Ungh., § 134; Basilea, §§ 46, 48; Lucerna, §§ 97, 105; Vaud 1869, art. 128; Vaud 1911, art. 254, 305; sul principio e le modalità del deposito dei documenti v. nota all'art. 5.

Cap. 1.^o: Austr., § 80; Ungh. §§ 134, 142; Vaud 1911, art. 255; Lucerna, § 97.

Art. 7 — Nella domanda giudiziale si fa istanza perchè il convenuto sia citato a comparire nelle forme proprie di ciascun procedimento, salvo che la legge disponga diversamente.

L'autorità giudiziaria entro ventiquattro ore dalla presentazione della domanda, con decreto scritto sull'originale e trascritto nelle copie, stabilisce il giorno della comparizione e ordina che il convenuto sia citato mediante notificazione della domanda e del decreto.

Princ.: Germ., §§ 216, 261; Austr., §§ 130, 230.

Cap.: Germ., § 216; Austr., § 230; Ungh., § 140; Vaud 1869, art. 133, 171; Vaud 1911, art. 258; difforni: Lucerna, § 105; Basilea, § 48 (fissazione di un termine per la risposta).

Art. 8 — Se la domanda presenta irregolarità o manchevolezze, se in particolare la indicazione dei fatti e delle prove non è sufficientemente chiara e precisa, l'autorità giudiziaria può invitare l'attore a completarla o correggerla assegnandogli il termine per la nuova presentazione alla cancelleria.

Relaz. § 65 — Austr., §§ 84, 85, 230; Ungh., § 135, 140, 141; Basilea, § 46; Lucerna, §§ 98, 115 cap. ult.; Zurigo, § 131; Berna, art. 162.

Art. 9 — Il giorno della comparizione sarà stabilito in modo che fra la notificazione e la comparizione corra un termine non minore di due e non maggiore di venticinque giorni, non computati quelli della notificazione e della comparizione, da fissarsi volta per volta dall'autorità giudiziaria avuto riguardo alle distanze e alla natura della causa. Nelle cause urgenti potrà ordinarsi la comparizione anche per lo stesso giorno a ora indicata. Quando la citazione debba eseguirsi all'estero, potrà fissarsi un termine maggiore dell'ordinario, purchè non superiore a novanta giorni.

Germ., § 262; Austr., § 145; Ungh., § 230.

Litispendenza.

Art. 10 — Nei casi in cui la domanda giudiziale deve essere notificata, i suoi effetti si producono colla notificazione.

La semplice annotazione della domanda nel registro delle cause civili è nondimeno efficace a impedire ogni decadenza di diritto o di termini, purchè, nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 8, la domanda sia dentro il termine assegnato dall'autorità giudiziaria ripresentata alla cancelleria.

Relaz., § 65.

Princ.: Germ., § 263; Austr., § 232; Ungh., § 147.

Cap.: Germ. § 207; Austr., § 232 princ.; Ungh., § 135 cap. 4.^o; per gli effetti della domanda irregolare; Austr., § 85; Lucerna, § 98 cap. 2.^o

Notificazione della citazione.

Art. 11 — La notificazione della domanda è eseguita per cura del cancelliere col ministero dell'uffiziale giudiziario.

La notificazione deve, per quanto è possibile, farsi alla persona propria del convenuto, o di un suo procuratore espressamente autorizzato a ricevere citazioni, o, in materia commerciale, del suo istitutore. Se la notificazione in questi modi non sia possibile, deve eseguirsi nella casa dove il convenuto ha residenza, domicilio o dimora, secondo le disposizioni dell'art. 139 Cod. proc. civ.

Princ.: Austr., § 87; Ungh., § 150. Difforme: Germ., § 261 cap. 2.^o (notificazione a istanza di parte).

Cap.: Cod. proc. pen., art. 110, 111; Austr., §§ 106, 107; Ungh., § 163 sgg.; Basilea, § 33; Zurigo G. V. G., § 190.

Art. 12 — L'uffiziale giudiziario dovrà fare le indagini necessarie per rintracciare il convenuto in persona, per accertare l'identità della persona a cui consegna la copia e per assicurarsi che il convenuto abbia effettivamente ed attualmente la sua residenza o il suo domicilio o la sua dimora nella casa dove avviene la notificazione, attestando nella relazione di notificazione d'aver diligentemente compiute queste indagini.

L'uffiziale giudiziario dovrà inoltre, in ogni caso in cui la notificazione non sia fatta alla persona propria del convenuto, dare a questo un avviso in carta libera dell'eseguita notificazione per mezzo di lettera raccomandata.

La relazione di notificazione dovrà essere trascritta anche nella copia in carta libera di cui all'art. 6.

L'autorità giudiziaria, prima di disporre che l'originale della domanda sia restituito all'attore, dovrà verificare se la notificazione sia avvenuta regolarmente, e in particolare se sia presumibile la sua conoscenza da parte del convenuto; e potrà, ove occorra, ordinare prima di procedere oltre nella causa una seconda notificazione, ponendone ove sia il caso le spese a carico dell'uffiziale giudiziario.

Relaz., § 66.

Cap. 3.^o: Cod. proc. civ., art. 442; Ungh., § 163 cap. ult.

Scritture di risposta o di replica.

Art. 13 — Le altre scritture preparatorie di risposta o di replica, oltre le indicazioni prescritte per la domanda giudiziale dai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 4, contengono le conclusioni della parte e le osservazioni sulla verità dei fatti affermati dall'avversario e sulla ammissibilità delle prove da lui addotte o proposte, la esposizione precisa e chiara dei fatti che la parte intende contrapporre a quelli affermati dall'avversario per escluderne la esistenza o le conseguenze e l'indicazione delle prove con cui intende dimostrare i singoli fatti che allega, nonchè del nome, cognome, condizione e residenza dei testimoni e dei periti che sopra ogni fatto intende far sentire all'udienza. Possono contenere brevi argomentazioni sulle questioni di fatto e di diritto.

Relaz., §§ 67, 68, 91.

Germ., § 130; Austr. §§ 75, 76, 78; Ungh., §§ 136, 194, 195; Vaud 1911, art. 290, 291; Basilea, § 13.

Art. 14 — Se le scritture si riferiscono a documenti, si applicano le disposizioni degli art. 5 e 6. I documenti sono depositati in cancelleria colla copia della scrittura di cui nell'art. 16.

Le scritture sono firmate dall'avvocato della parte nelle cause in cui il suo ministero è obbligatorio.

Alla prima scrittura di risposta è allegato il mandato qualora non sia stato precedentemente depositato in cancelleria.

Relaz., § 67.

Princ.: V. note agli art. 5 e 6 della Proposta.

Cap. 1.^o: Germ., § 130 n. 6; Austr., § 77 n. 3.

Art. 15 — Le scritture preparatorie munite del visto del cancelliere sono per cura della parte notificate all'altra parte nel domicilio eletto. Se più parti sono rappresentate dallo stesso avvocato, basta la consegna d'una copia.

Le parti o i loro avvocati possono concordare la comunicazione delle scritture in forma privata, rilasciandosi ricevuta sull'originale colla data e la sottoscrizione del ricevente.

Possono concordare che la comunicazione avvenga per mezzo della posta o mediante deposito in cancelleria.

Princ. — Notificazione a cura della parte: Germ., § 132; d'ufficio: Austr., §§ 80, 87; notificazione ai procuratori: Germ., § 176; Austr., § 93.

Cap. 1.^o: Ungh., § 199.

Art. 16 — In ogni caso, all'atto della presentazione per il visto del cancelliere, una copia in carta libera della scrittura deve essere depositata in cancelleria per uso dell'autorità giudiziaria.

L'autorità giudiziaria, qualora ravvisi in una scrittura irregolarità o manchevolezze, può avvertirne la parte o l'avvocato con semplice biglietto di cancelleria, e qualora la presentazione della scrittura sia sottoposta ad un termine può assegnare per la correzione un nuovo termine, osservato il quale, la prima presentazione varrà ad impedire ogni decadenza.

Relaz., § 67.

Princ.: Germ., § 132; Ungh., § 200.

Cap.: Cfr. note agli art. 8 e 10 cap.

Comunicazione dei documenti.

Art. 17 — La parte può sempre nel corso del giudizio chiedere all'altra parte che depositi in cancelleria i documenti a cui questa si è riferita o di cui aveva offerta comunicazione o che aveva precedentemente depositati e poi ritirati (art. 23).

Del deposito è dato avviso alla parte richiedente.

La richiesta di deposito e l'avviso di deposito si fanno per biglietto da notificarsi o comunicarsi per mezzo della posta secondo le norme stabilite per le scritture preparatorie.

Le parti o i loro avvocati possono concordare la comunicazione dei documenti in forma privata, rilasciandosi ricevuta sull'originale della scrittura che ne contiene l'elenco con la data e la sottoscrizione del ricevente.

Princ.: Germ., §§ 134, 423; Austr., § 82; Ungh., § 201.

Cap. ult.: R. D. 31 agosto 1901, n. 413 contenente norme per l'esecuzione della legge 31 marzo 1901 sul procedimento sommario, art. 19; Germ., § 135; Austr., § 83; Ungh., § 202.

Art. 18 — La parte ha un termine di almeno cinque giorni per l'esame dei documenti comunicati dall'altra parte.

Questo termine può essere su domanda abbreviato o prorogato dall'autorità giudiziaria secondo la natura e lo stato della causa.

Germ., § 134; Austr., § 82; Ungh., § 201.

Nuove deduzioni.

Art. 19 — La scrittura preparatoria che contiene nuove domande, eccezioni o affermazioni di fatto; che si riferisce a nuovi documenti o a nuovi mezzi di prova, deve essere comunicata all'altra parte almeno cinque giorni liberi prima del dibattimento orale.

Questo termine può essere su domanda abbreviato dall'autorità giudiziaria secondo la natura e lo stato della causa.

Germ., § 132; Ungh., §§ 196, 197.

Diritti e doveri delle parti.

Art. 20 — Nella esposizione dei fatti le parti e i loro avvocati hanno il dovere di non dire consapevolmente cosa contraria al vero.

La parte deve, nella prima occasione che avrà per farlo, dichiarare se i singoli fatti esposti dall'avversario siano secondo la sua convinzione conformi al vero. Riguardo ai fatti che non le sono proprii o che essa non ha personalmente osservato, la parte può limitarsi a dichiarare di non sapere se siano veri: questa dichiarazione vale contestazione.

In caso di silenzio l'autorità giudiziaria deciderà secondo le circostanze del caso e secondo il contegno della parte se i fatti affermati dall'avversario debbano aversi come ammessi.

La parte dovrà similmente dichiarare se si oppone ai mezzi di prova proposti dall'avversario. In caso di silenzio si riterrà che nulla ha da opporre.

Relaz., § 84.

Princ.: Austr., § 178; Ungh., § 222 (l'obbligo è sanzionato da multa); Basilea, § 32; Zurigo, § 90.

Cap. 1.º: Austr., §§ 78 n. 3, 267; Ungh., § 195; Vaud 1869, art. 164, 165, 173; Vaud 1911, art. 290, 291, 298; Zurigo, § 143.

Mancata risposta su fatti.

Art. 21 — La parte ha diritto d'interrogare direttamente l'avversario sull'oggetto della controversia, sulla esistenza di documenti e in genere su tutte le circostanze che possono avere importanza per il giudizio.

A questo scopo può domandare che l'altra parte sia chiamata a comparire personalmente al dibattimento orale con avvertenza che sarà interrogata sui fatti della causa (art. 41).

Se la parte interrogata non comparisca senza ragioni legittime o rifiuti di rispondere, il fatto affermato dall'avversario sarà ritenuto come ammesso. Se la parte riconoscendo la verità d'un fatto affermato dall'avversario vi fa aggiunte o restrizioni, l'autorità giudiziaria deciderà secondo la natura di queste se la confessione debba dividersi in danno della parte.

Relaz., §§ 85, 86.

Austr., § 371 sgg.

Riconoscimento di scritture private.

Art. 22 — La parte contro cui è prodotta una scrittura privata deve nella prima risposta successiva alla produzione dichiarare se riconosce o nega la scrittura che le è attribuita, e se riconosce o non riconosce quella attribuita ad un terzo.

In caso di silenzio la scrittura si ha per riconosciuta.

Cod. proc. civ., art. 283; Germ., § 439; Austr., § 312.

Occultazione di documenti.

Art. 23 — Se la parte rifiuta senza ragione di produrre in giudizio un documento da lei posseduto e a cui siasi riferita o di ripresentare un documento temporaneamente ritirato, o se col fatto proprio impedisce la produzione d'un documento alla esibizione del quale l'avversario ha diritto, potranno ritenersi come provate le affermazioni dell'avversario sul contenuto del documento (art. 53).

Germ., § 423 sgg.; Austr., § 303 sgg.; Ungh., § 327; Vaud 1869, art. 196; Vaud 1911, art. 167; Lucerna, § 154.

Giuramento convenzionale o deferito.

Art. 24 — Le parti possono convenire che la decisione della controversia sopra un fatto della causa dipenda dal giuramento da prestarsi da una di esse. In caso di giuramento deferito da una parte o riferito, l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, potrà considerare come decisivo il giuramento prestato o il rifiuto di prestarlo.

Relaz., §§ 88, 89.

In vario senso difforni: Germ., § 445 sgg.; Austr., §§ 205, 371 sgg.; Ungh., § 368 sgg.

Eccezioni impedienti la trattazione del merito.

Art. 25 — Le eccezioni che si oppongono alla trattazione del merito devono proporsi contemporaneamente nella prima risposta a meno che sia giustificato un legittimo impedimento.

Tali sono le eccezioni:

1. di nullità della domanda giudiziale e della citazione;
2. d'incompetenza dell'autorità giudiziaria;
3. d'incompetenza del giudice adito per territorio o per valore;

4. d'incompetenza del giudice adito per materia;
5. di litispendenza;
6. di connessione di causa;
7. d'incapacità della parte, di difetto di rappresentanza o di mancata autorizzazione;
8. di compromesso;
9. di mancato ricorso stragiudiziale e di mancato tentativo di conciliazione;
10. di difetto d'una cauzione o d'un'altra prestazione preliminare alla lite.

I motivi d'eccezione di cui ai numeri 2, 4, 5, 7 debbono in ogni caso e in ogni stato della causa essere rilevati anche d'ufficio.

~~Relaz., §§ 56, 64, 71, 72, 74.~~

Cod. proc. pen., art. 387; Germ., § 274, cfr. §§ 39, 40, 54, 56; Austr., § 239 (cfr. Austr., I. N., § 104 cap. 2.^o); Ungh., § 180; Vaud 1911, art. 284; Basilea, § 58; Zurigo, § 139: varia però, in questi codici, l'estensione data alle eccezioni impedienti la trattazione del merito. Lucerna, § 115, adotta un sistema particolare.

Chiamata di terzi in causa.

Art. 26 — La domanda del convenuto di essere posto fuori di causa nominando il suo autore e la domanda di chiamare in causa un garante o un terzo a cui si creda comune la controversia devono essere fatte nella prima risposta o nella replica, salvo che si giustifichi il ritardo con un legittimo impedimento.

L'autorità giudiziaria provvede d'ufficio alla citazione dell'autore nominato o del chiamato in causa, con riserva d'ogni questione a cui la domanda può dar luogo.

Relaz., §§ 73, 74.

Austr., §§ 21-25; Vaud 1869, art. 143, 56, 157 sgg.; Vaud 1911, art. 282.

Nullità di atti processuali.

Art. 27 — Le nullità degli atti posteriori alla citazione devono dedursi specificatamente nella prima risposta successiva all'atto che si vuole impugnare, altrimenti s'intendono sanate, a meno che si tratti di nullità da rilevarsi anche d'ufficio, o la parte giustifichi la mancata deduzione con un legittimo impedimento.

Relaz., §§ 73, 74.

Cod. proc. civ., art. 191; Cod. proc. pen., art. 139, 387; Germ., § 295; Austr., § 196; Ungh., § 223; Vaud 1869, art. 115; Vaud 1911, art. 121.

Trattazione separata preliminare.

Art. 28 — L'autorità giudiziaria può ad istanza di parte o d'ufficio fissare un dibattimento orale per la trattazione separata delle eccezioni e delle domande indicate nei tre articoli precedenti.

La sentenza che rigetta una di tali eccezioni o domande è considerata come definitiva ai fini della impugnazione; ma l'autorità giudiziaria può ordinare anche d'ufficio nella sentenza che si proceda oltre nella causa.

In questo caso si passa immediatamente alla trattazione del merito. Se la sentenza è stata pronunciata in seguito ad un dibattimento fissato per la trattazione separata, l'autorità giudiziaria dovrà nella stessa sentenza fissare anche d'ufficio il nuovo dibattimento orale per la trattazione del merito.

Relaz., §§ 56, 64, 76.

Princ.: Austr., §§ 260, 261; Berna, § 182. Difformi (trattazione separata obbligatoria): Germ., § 275; Ungh., § 181; Vaud 1869, art. 160, 161; Vaud 1911, art. 285; Basilea, §§ 58, 59; Zurigo, § 139.

Cap. 1.^o: Germ., § 275 cap. 1.^o; Austr., § 261 cap. 1.^o

Poteri dell'autorità giudiziaria

Art. 29 — Il processo è istruito sotto l'autorità e la direzione del giudice. Questo deve, salvo i limiti espressamente stabiliti dalla presente legge, disporre quanto è necessario per chiarire la verità dei fatti e per assicurare alla causa una decisione conforme a giustizia; deve mantenere l'uguaglianza delle parti e vegliare perchè l'istruzione della causa sia il più possibile celere ed economica.

Relaz., §§ 44-47, 78.

Vaud 1869 e 1911, art. 2 e 3; cfr. anche Lucerna, § 18; Zurigo, §§ 96, 166.

Art. 30 — In particolare l'autorità giudiziaria può anche d'ufficio e in ogni stato della causa:

1. Ordinare la comparizione personale delle parti o di alcuna di esse al dibattimento orale, disponendone la citazione sia per tentare il componimento amichevole sia per interrogarle sui fatti della causa;

2. Ordinare la produzione in giudizio dei documenti posseduti da una parte a cui questa si sia riferita; di oggetti mobili da esaminare; di tipi, disegni e piani dimostrativi;

3. Ordinare la produzione o l'ispezione dei documenti ritenuti da un pubblico depositario dei quali occorra esaminare l'originale o le parti non siano in grado di produrre copie od estratti senza una spesa sproporzionata alla causa, salve in caso di rifiuto del pubblico depositario le disposizioni degli articoli 135 e 165;

4. Ordinare perizie e sopralluoghi, e provvedere alla scelta dei periti qualora questi non siano proposti dalle parti di comune accordo nelle cause in cui è ammessa la facoltà di transigere;

5. Fissare udienze pel dibattimento orale e rinviarle;

6. Ordinare l'unione di più cause connesse dinanzi ad essa pendenti sebbene fra persone diverse; la separazione di cause unite; la sospensione di una causa in attesa della decisione d'una causa pregiudiziale;

7. Disporre che la trattazione si limiti dapprima ad una o a più fra le ragioni od eccezioni fatte valere dalle parti in giudizio.

Relaz., §§ 77, 80, 118.

N. 1: Germ., § 141; Austr., § 183 n. 1; Ungh., § 204 n. 1; Vaud 1869, art. 68 - 69, Vaud 1911, art. 66-67; Basilea, § 146 cap. ult.; Zurigo, § 172.

- N. 2: Germ., § 142; Austr., § 183 n. 2; Ungh., §§ 204 n. 3, 228, 326; Ginevra, art. 71.
 N. 3: Austr., § 183 n. 3; Ungh., § 204 n. 4.
 N. 4: Germ., § 144; Austr., § 183 n. 4; Ungh., §§ 204 nn. 2-3-4, 340; Vaud 1869, art. 266, 278; 1911, art. 215, 239; Basilea, §§ 148, 149; Lucerna, §§ 181, 185; Zurigo, § 166.
 N. 5: V. note agli articoli che contemplano singoli casi.
 N. 6: Germ., §§ 145-148; Austr., §§ 187, 188; Ungh., § 232-236.
 N. 7: Germ., § 146; Basilea, § 77 sgg.

Art. 31. — L'autorità giudiziaria rivolge in ogni stato della causa alle parti o ai loro avvocati le richieste che crede opportune, invitandole a chiarire le loro conclusioni, a completare la esposizione dei fatti e ad indicare i più utili mezzi di prova.

In particolare richiama l'attenzione delle parti sui punti che devono essere esaminati d'ufficio.

Se verifica negli atti e nella documentazione nullità, irregolarità o mancanze che possano essere riparate, ne avverte le parti assegnando loro un termine perchè provvedano.

Relaz., § 78.

Germ., § 139; Austr., § 182; Ungh., §§ 224, 225.

Preparazione del dibattimento orale.

Art. 32. — L'autorità giudiziaria predispone il dibattimento orale; provvede dove occorra alla chiamata personale delle parti, alla citazione dei testimoni proposti dalle parti, e ritenuti rilevanti, alla citazione dei periti di parte ritenuti utili e di quelli nominati d'ufficio, alla esibizione in udienza dei documenti e degli oggetti da ispezionare, e in genere a quanto è necessario affinchè nel giorno fissato per il dibattimento orale la causa possa essere trattata senza interruzione e decisa in merito, salva la facoltà di cui negli art. 28 e 30 num. 7.

Relaz., §§ 81, 97.

Germ., § 501; Austr., §§ 180-183, 251, 288; Ungh., §§ 204 n. 1, 2; 291; Basilea, §§ 68, 75, 83, 121; Zurigo, §§ 165, 190, 211, 216, 226; Berna, art. 181.

Art. 33. — La citazione dei testimoni e dei periti di parte non è necessaria se le parti dichiarano che essi si presenteranno volontariamente all'udienza.

Fra la citazione dei periti nominati d'ufficio e l'udienza fissata pel dibattimento orale dovrà intercedere un termine sufficiente perchè, esaminati i luoghi o gli oggetti a cui si riferisce la controversia ed avuta occorrendo comunicazione degli atti e documenti della causa, i periti possano essere in grado di riferire all'udienza il loro parere sui quesiti formulati nell'ordinanza di nomina.

Nell'ordinanza di nomina dei periti l'autorità giudiziaria assegna il termine entro il quale i periti che non abbiano preventivamente accettata la nomina possono dichiarare di non accettarla e le parti possono proporre le loro osservazioni sulla capacità dei periti, ed eventualmente far valere i motivi di ricusazione anteriori alla notificazione dell'ordinanza. La dichiarazione dei periti può farsi anche verbalmente al cancelliere.

Se i periti dichiarano di non accettare la nomina, l'autorità giudiziaria provvede immediatamente a sostituirli, rinviando ove occorra l'udienza fissata pel dibattimento.

Se le parti oppongono l'incapacità dei periti o dichiarano di ricusarli, l'autorità giudiziaria può provvedere immediatamente a sostituirli rinviando ove occorra l'udienza fissata pel dibattimento, oppure riservarsi di pronunciare all'udienza sulla capacità o sulla ricusazione dei periti. Può anche, sospesa l'esecuzione della perizia e rinviata, occorrendo, l'udienza pel dibattimento, fissare una udienza per la trattazione separata dell'incidente.

Relaz., §§ 97-98.

Princ.: Austr., § 288 cap.; Ungh., §§ 287, 292; Vaud, 1911, art. 174.

Dibattimento orale.

Art. 34. — Il dibattimento orale comincia colla chiamata della causa alla pubblica udienza.

Le parti e gli avvocati espongono a viva voce le domande ed eccezioni, svolgono brevemente le ragioni di fatto e di diritto indicando le prove che già ritengono acquisite e quelle che devono aver luogo. È vietato alle parti di riferirsi allo scritto invece di trattare oralmente la causa; è pure vietata la lettura di atti scritti a meno che sia in questione il loro tenore.

Le conclusioni possono essere lette sulle scritture preparatorie, o sugli scritti di cui nell'art. 99 num. 1.

Relaz., § 54.

Princ. e cap. 1.º: Germ., § 137; Austr., § 177; Ungh., §§ 218-220; Basilea, §§ 82-84.

Cap. 2.º: Germ. § 297.

Art. 35. — Se il convenuto abbia proposta alcuna delle eccezioni o domande indicate negli articoli 25 e 26 o sia dedotta la nullità degli atti a norma dell'articolo 27, l'autorità giudiziaria può pronunciare immediatamente oppure riservarsi di pronunciare su tali eccezioni o domande dopo chiusa la trattazione del merito.

Se non fu proposta alcuna delle eccezioni o domande indicate negli articoli 25, 26 e 27, o se ne fu ordinata la trattazione cumulativa col merito o se la sentenza che rigetta tali eccezioni o domande ha disposto che si proceda oltre nella causa, il dibattimento prosegue immediatamente nella stessa udienza.

Relaz., §§ 56, 76.

Cfr. nota all'art. 28 della Proposta.

Ammissione delle prove.

Art. 36. — L'esecuzione delle prove ritenute ammissibili dalla autorità giudiziaria e non contestate fra le parti è disposta con ordinanza dettata a verbale, contenente la indicazione o il richiamo dei fatti da provare, dei mezzi di prova da eseguire, dei testi e dei periti da udire.

Si provvede con sentenza quando la necessità della prova o l'ammissibilità di un singolo mezzo o la capacità o rilevanza d'un teste o d'un perito sia esclusa d'ufficio o sia contestata fra le parti o quando le parti reclamino contro l'esclusione di testi o periti, avvenuta a termine dell'articolo 32. La sentenza, se ammette la prova, ordina che vi si proceda immediatamente; se non l'ammette può, ove lo stato della causa lo consenta, decidere definitivamente in merito.

La prova per mezzo di testimoni può essere ammessa anche nei casi indicati nell'art. 1341 Codice civile (sospeso).

Relaz., §§ 55, 82, 91; sul cap. 2.º in particolare §§ 92 a 95.

Princ. e cap. 1.º (la prova è ammessa con Beweisbeschluss inappellabile): Germ., §§ 358, 359; Austr., § 277; Basilea, §§ 91, 221. Su l'ultima parte del cap. 1.º: Austria., § 278 princ.; difforme: Germ., § 370.

Art. 37. — Se l'esecuzione della prova in seguito alla contestazione si debba per necessità rinviare ad altra udienza, questa s'intenderà fissata anche per la prosecuzione del dibattimento orale fino alla sentenza.

Germ., § 370; Austr., §§ 278, 281 princ.

Prove in altra giurisdizione ().*

Art. 38. — Quando una prova debba eseguirsi nella giurisdizione d'altra autorità giudiziaria, l'ordinanza o la sentenza richiederà questa di procedervi o commetterà direttamente al pretore del mandamento in cui la prova deve farsi. L'ordinanza o la sentenza firmerà insieme l'udienza per la prosecuzione del dibattimento; ove ciò non sia possibile, l'udienza sarà fissata d'ufficio non appena ritornati gli atti dall'autorità giudiziaria richiesta o commessa.

Relaz., § 60.

Germ., §§ 362, 370; Austr., § 281 cap.; Ungh., § 275 cap. 1.º e 2.º.

Art. 39. — Nel caso previsto nell'articolo precedente, il cancelliere trasmetterà immediatamente all'autorità richiesta o commessa copia della ordinanza o della sentenza che dispone la prova, con tutte le indicazioni necessarie.

L'autorità giudiziaria richiesta o commessa provvederà all'esecuzione della prova nel più breve tempo possibile e ne redigerà verbale, che sarà trasmesso in originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria richiedente. La cancelleria dà immediato avviso alle parti del ritorno degli atti con biglietto di cancelleria.

Relaz., §§ 57, 60.

Princ.: Austr., § 276 cap.

Cap.: Germ., § 362; Austr., § 278.

Art. 40. — Se siano sopravvenute ragioni per le quali la prova debba eseguirsi nella giurisdizione di un'autorità giudiziaria diversa dall'autorità richiesta o commessa, questa potrà a sua volta trasmettere direttamente la richiesta o la commissione all'autorità di pari grado del luogo dove deve farsi la prova.

Qualora davanti all'autorità giudiziaria richiesta o commessa sorga un incidente dalla risoluzione del quale dipenda l'esecuzione della prova, gli atti saranno trasmessi all'autorità richiedente che firmerà tosto una udienza per la trattazione dell'incidente.

Potrà tuttavia l'autorità giudiziaria richiesta o commessa procedere provvisoriamente alla esecuzione della prova, riservata la risoluzione dell'incidente all'autorità richiedente.

Relaz., § 60.

Princ. e cap. 1.º: Germ., §§ 365, 366.

Cap. 2.º: Cod. proc. civ., art. 208.

(*) Relaz., § 43.

Art. 41. — Quando sia stata disposta su istanza o d'ufficio la comparizione personale delle parti o di alcuna di esse, l'autorità giudiziaria può interrogarle liberamente e le parti possono liberamente interrogarsi fra loro sui fatti della causa.

Durante l'interrogatorio le parti saranno avvertite dall'autorità giudiziaria che sopra determinati fatti potranno essere invitate a giurare.

Si applicano, del resto, le disposizioni degli articoli 20 e 21.

Relaz., §§ 55, 85.

Interrogatorio giurato.

Art. 42. — Dopo l'interrogatorio, se dal complesso delle prove raccolte qualche fatto risulti non pienamente provato, l'autorità giudiziaria può disporre che una delle parti, scelta con riguardo alle circostanze del caso, presti giuramento sul fatto in questione.

Se la parte rifiuta senza ragioni legittime di giurare, la sua domanda o la sua eccezione potrà essere rigettata.

Relaz., §§ 55, 87.

Princ.: Austr., §§ 377, 378; Ungh., §§ 368, 369, 371, 374.

Cap.: Austr., § 381; Ungh., § 376.

Interrogatorio fuori d'udienza.

Art. 43. — L'interrogatorio delle parti ha luogo all'udienza, tranne che una parte per malattia o per altra grave ragione sia impedita di comparire.

Se una domanda è contestata come inammissibile, l'autorità giudiziaria deciderà immediatamente se debba essere posta.

Qualora l'interrogatorio avvenga davanti un'autorità giudiziaria richiesta o commessa, le questioni sull'ammissibilità delle domande sono da questa risolte provvisoriamente, salva la decisione definitiva del giudice della causa. Se la domanda, che l'autorità richiesta o commessa ha rifiutato di porre, sarà riconosciuta ammissibile dal giudice della causa, questo potrà ordinare che la parte sia nuovamente interrogata. Se una domanda posta sarà riconosciuta inammissibile, non si avrà riguardo alla risposta data.

Relaz., §§ 55, 59; sul cap. 2.°, § 60.

Princ.: Germ., § 479; Austr., § 375 cap.; Ungh., § 375 cap. 3°.

Cap. 2.°: Austr., § 380. Cfr. nota ad art. 45 della "Proposta".

Prestazione del giuramento.

Art. 44. — Il giuramento anche convenzionale ha luogo all'udienza, tranne che la parte che deve giurare sia impedita per malattia o altra grave ragione di comparire.

Relaz. §§ 55, 59.

Germ., § 479; Ungh., §§ 378, 380.

Esame testimoniale.

Art. 45. — I testimoni indicati nell'ordinanza o nella sentenza che ammette la prova sono esaminati dall'autorità giudiziaria. Questa può d'ufficio e deve sull'istanza delle parti fare tutte le interrogazioni atte a meglio chiarire la verità sui fatti che sono oggetto di prova.

Se il testimone rifiuta di deporre o ne sia eccepita la sopravvenuta incapacità o se una domanda sia contestata come inammissibile, l'autorità giudiziaria risolve immediatamente la contestazione.

Se l'esame avviene davanti un'autorità giudiziaria richiesta o commessa, si applicano le norme dell'ultimo capoverso dell'art. 43.

Se un testimone non comparisca senza addurre ragioni legittime, l'autorità giudiziaria può ordinare che sia condotto all'esame dalla forza pubblica. Se ciò renda necessario il rinvio dell'esame ad altra udienza, le spese del rinvio sono poste a carico del testimone renitente, senza pregiudizio delle penalità indicate nell'art. 239 Cod. proc. civ. Le stesse facoltà spettano all'autorità giudiziaria richiesta o commessa.

Relaz., § 55; sul cap. 2.º, v. § 60, sul cap. 3.º, v. § 57.

Princ.: Germ., §§ 395, 397, 398; Austr., §§ 289 princ., 340, 341; Ungh., § 307; Ginevra, art. 192.

Cap. 1.º e 2.º: Germ., §§ 387 sgg., 397, 398, 400; Austr. §§ 323 sgg., 342.

Cap. 3.º: Sanzioni contro il testimone non comparso. Codice proc. civ., art. 239; Cod. proc. pen., art. 394. Germ., § 380; Austr., § 333; Ungh., § 296; Basilea, § 128. Sulla facoltà dell'autorità giud. richiesta o commessa: Germ., § 400; Austr., § 333.

Art. 46. — L'esame e l'eventuale confronto dei testimoni deve farsi all'udienza, tranne che:

1. Sia opportuno disporre che l'esame segua sul luogo a cui si riferiscono le deposizioni;

2. Il testimone sia impedito per malattia o per altra grave ragione di comparire in giudizio;

3. La spesa della comparizione del testimone sia considerevole o sproporzionata alla importanza della causa o della prova.

Relaz., §§ 43, 55, 59.

Germ., § 375; Austr., §§ 282, 328; Ungh., § 289; Basilea, §§ 122, 129, 130. Sul n. 3: Vaud 1869, art. 234; Vaud 1911, art. 203. Cfr. anche Cod. proc. pen., art. 395.

Art. 47. — Non è ammesso l'esame di nuovi testimoni, oltre quelli indicati nell'ordinanza o nella sentenza che ammette la prova, tranne che le parti siano d'accordo sull'esame immediato del testimone, oppure la parte che lo presenta giustifichi il ritardo con un legittimo impedimento.

Relaz., § 58.

Germ., § 374 (difforme).

Perizia ()*

Art. 48. — I periti prestano il giuramento ed espongono oralmente il loro parere all'udienza, salvo che sia opportuno ordinare che la loro audizione avvenga sul luogo a cui si riferisce la controversia o dove si trovano oggetti da ispezionare non facilmente trasportabili in giudizio.

Relaz., §§ 55, 59, 98.

Germ., §§ 402, 405; Austr., § 352; Ungh., §§ 358, 361. Cfr. Cod. proc. pen. articoli 219, 220, 392, 395; Ginevra, art. 218. Difformi: Vaud 1911, art. 231; Zurigo, § 219.

Art. 49. — Quando l'autorità giudiziaria ordinando d'ufficio una perizia ritiene necessario che il parere dei periti sia dato in iscritto, assegna all'uopo un termine tale che il parere possa essere depositato in cancelleria almeno cinque giorni liberi prima del dibattimento orale. Notizia del deposito è immediatamente data alle parti con biglietto di cancelleria.

In questo caso i periti sono tuttavia citati a comparire all'udienza per prestare giuramento e per dare occorrendo sul parere scritto ulteriori chiarimenti.

Dovendo compiersi operazioni peritali fuori d'udienza l'autorità giudiziaria darà i provvedimenti occorrenti, disponendo anche ove sia il caso che le operazioni stesse abbiano luogo alla presenza propria e delle parti.

I periti che, per inadempimento ingiustificato all'ufficio da loro accettato, abbiano dato luogo al rinvio del dibattimento o ad altre spese, saranno condannati con ordinanza al rimborso delle spese occorse ed eventualmente a una pena pecuniaria fino a lire trecento.

Relaz., §§ 98, 99; sul cap. 3.º, § 27.

Princ.: (la perizia scritta è ammessa, sempre come eccezione) Cod. proc. pen., art. 220; Germ., § 411; Austr., §§ 357, 360; Basilea, § 153.

Cap. 1.º: Germ., § 411; Austr., § 357; Vaud 1869, art. 273; Vaud 1911 art. 235; Basilea, § 153; Zurigo, § 222; Ginevra, art. 224.

Cap. 3.º: Cod. proc. civ., art. 268 cap.; Cod. proc. pen., art. 225, 394; Germ., § 409; Austr., § 354; Ungh., § 357.

Art. 50 — Quando la perizia debba eseguirsi nella giurisdizione d'altra autorità giudiziaria, l'ordinanza o la sentenza potrà anche richiedere questa per i provvedimenti relativi all'esecuzione ed affidarle eventualmente la nomina dei periti.

In questi casi potrà anche esonerare i periti dalla comparizione all'udienza, ordinando ch'essi prestino il giuramento davanti all'autorità giudiziaria richiesta o commessa e che diano il loro parere in iscritto: questo sarà trasmesso d'ufficio in originale alla cancelleria dell'autorità giudiziaria richiedente.

Quando i periti siano stati nominati dall'autorità giudiziaria richiesta o commessa, questa risolve le eventuali contestazioni relative alla loro nomina.

Relaz., §§ 60, 99.

Germ., §§ 402, 405; Austr., §§ 352, 355 cap., 357 segg.

(*) Relaz., § 96.

Verificazione di scrittura.

Art. 51. — Quando una scrittura privata sia stata disconosciuta prima del dibattimento orale, l'autorità giudiziaria dovrà provvedere perchè la verifica- zione avvenga nell'udienza stessa che sarà fissata per la trattazione del merito.

A tale scopo disporrà che siano depositati nel termine prescritto dall'arti- colo 19 i documenti con cui la parte intende provare la verità della scrittura; nominerà i periti e designerà le scritture di comparazione ed in mancanza prov- vederà alla formazione d'uno scritto della parte sotto dettatura, ordinando che gli scritti siano consegnati ai periti ed assegnando all'uopo un termine suffi- ciente perchè questi siano in grado di esporre il loro parere all'udienza; prov- vederà inoltre, ove occorra, alla citazione dei testimoni, osservate del resto le norme degli art. 287, 288, 289 Cod. proc. civ.

Se il disconoscimento avviene durante il dibattimento orale, l'autorità giu- diziaria fisserà ove occorra una nuova udienza per la verificazione della scrit- tura e per la trattazione del merito, prendendo nel frattempo i provvedimenti indicati nel capoverso precedente.

Relaz., §§ 55, 101.

Querela di falso.

Art. 52. — Se un documento è impugnato come falso, si procede a norma degli art. 134 e 166.

Relaz., § 101.

V. nota all'art. 166.

Produzione di documenti.

Art. 53. — Quando sia contestato l'obbligo d'una parte di produrre in giu- dizio un documento, l'autorità giudiziaria pronuncerà con sentenza sulla que- stione, e se riconosce l'obbligo ordinerà alla parte di depositare in cancelleria il documento entro un termine stabilito, diffidandola che in mancanza le affer- mazioni dell'avversario sul contenuto del documento potranno ritenersi come provate a norma dell'art. 23.

Contemporaneamente fisserà la nuova udienza per la prosecuzione del di- battimento orale.

Relaz., § 57.

Germ., § 425; Austr., § 303.

Art. 54. — Quando il documento sia nelle mani d'un terzo, l'autorità giu- diziaria, se trovi che il fatto da provarsi sia importante nella causa, e che il documento sia decisivo per la prova, potrà assegnare all'interessato un ter- mine per procurarsi il documento. Il nuovo dibattimento sarà fissato dopo la scadenza del termine, a istanza di parte o d'ufficio.

Quando la mancata produzione d'un documento dipenda dal rifiuto del pub- blico depositario di darne copia si procede a norma degli art. 135 e 165.

Relaz., § 57.

Princ. : Germ., § 431; Austr., § 309.

Deduzioni tardive ()*

Art. 55. — Fino a che non sia chiusa la trattazione della causa, le parti possono far valere nuove ragioni ed eccezioni e produrre o chiedere nuovi mezzi di prova.

Quando le nuove ragioni od eccezioni ritardano la decisione della causa, l'autorità giudiziaria, se si convince che esse potevano esser fatte valere prima, particolarmente con scritture preparatorie, potrà addossare in tutto o in parte le spese della lite alla parte responsabile del ritardo anche se vittoriosa.

Relaz., § 58.

Princ.: Germ., §§ 278, 283; Austr., § 179; Ungh., § 221; Vaud 1869, art. 174, 178; Vaud 1911, art. 298, 300. Difforme: Zurigo, §§ 141, 144, 145.

Cap.: Germ., § 278, 279, 283; Austr., § 44; Ungh., § 222; Vaud 1869, art. 174, 178; Vaud 1911, art. 298, 300; Lucerna, §§ 120, 132.

Art. 56. — Le eccezioni presentate con ritardo colposo o con intento dilatorio potranno anche essere rigettate allo stato, e intanto avrà luogo la condanna con cauzione o senza, riservata al convenuto la facoltà di far valere le eccezioni tardive in prosecuzione di giudizio.

Relaz., § 58.

Art. 57. — I mezzi di prova tardivamente proposti, che richiedano nuovi atti istruttori o il rinvio del dibattimento, potranno essere rigettati, se la parte non giustifichi con un legittimo impedimento il ritardo nel proporli.

Relaz., § 58.

Germ., §§ 279, 283; Austr., § 179; Basilea, § 81.

Rinvio del dibattimento.

Art. 58. — Se stante l'ora tarda il dibattimento non può esser ultimato nell'udienza in cui comincia, è proseguito nel giorno seguente non festivo.

Quando si debba eseguire un accesso giudiziale oppure un altro atto istruttorio da compiere fuori d'udienza per disposizione dell'autorità giudiziaria e il dibattimento non possa essere ripreso nel giorno stesso; o quando per alcuna delle cause ammesse dalla legge la prosecuzione del dibattimento debba necessariamente essere rinviata, l'autorità giudiziaria fisserà l'udienza più vicina che le sarà possibile in modo da assicurare la continuità del dibattimento.

Relaz., § 57; sul cap., §§ 59, 100.

Austr., § 134; Ungh., §§ 238, 239, 241, 242; sul princ. dell'art. cfr. Cod. proc. pen., 380.

Art. 59. — Il dibattimento sarà ripreso davanti gli stessi giudici che hanno assistito all'udienza precedente e agli atti istruttori eseguiti fuori d'udienza, escluso il caso che per questi atti sia stata richiesta o commessa l'autorità giudiziaria di altra giurisdizione.

(*) Relaz., § 32.

Quando abbia avuto luogo nel frattempo un mutamento nella persona d'un giudice, gli atti istruttori eseguiti col suo concorso dovranno essere rinnovati.

Relaz., § 57.

Princ. : Germ., §§ 309, 320 cap. 3.^o; Austr., § 138; Ungh., § 242 cap.

Cap. : Austr., § 412 cap. (difforme); sul regol. germ. (difforme) HELLWIG, *System des deutschen Zivilprozessrechts*, I, p. 533.

Art. 60. — Se una parte ha dato causa senza giustificati motivi al rinvio dell'udienza, le spese del rinvio saranno poste d'ufficio a suo carico.

Relaz., § 57.

Germ., § 95; Austr., § 142

Art. 61. — Il dibattimento orale non può essere rinviato sull'istanza delle parti quantunque concordi se queste non giustificano l'impedimento a comparire oppure ad iniziare o proseguire il dibattimento.

Relaz., § 57.

Austr., § 135; difforni: Germ., §§ 224, 227; Ungh., § 241 (rinvii su accordo delle parti).

Cancellazione dal ruolo.

Art. 62. — Le parti per giustificati motivi possono di comune accordo chiedere che la causa sia cancellata dal ruolo e che non debba essere nuovamente portata in udienza se non a istanza di parte.

L'istanza non potrà farsi prima che siano trascorsi novanta giorni dalla cancellazione.

Gli atti istruttori già eseguiti dovranno essere rinnovati, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga non necessaria la rinnovazione, osservate in ogni caso le disposizioni dell'art. 59.

Gli art. 338 a 342, 447 cap., 464 primo cap. del Cod. di proc. civ., 877 del Cod. di comm. sono abrogati.

Relaz., § 121.

Princ. : Germ., § 251; Austr., § 168.

Cap. 1.^o: Austr., § 168.

Componimento amichevole.

Art. 63. — In qualunque stato del dibattimento l'autorità giudiziaria può interporre i suoi uffici fra le parti per tentarne il componimento amichevole.

Se questo riesca, ne è redatto verbale sottoscritto dalle parti, dall'autorità giudiziaria e dal cancelliere.

Il verbale d'amichevole componimento vale come titolo esecutivo.

Relaz., § 118.

R. D. 27 agosto 1913, n. 1015, art. 6; Cod. proc. civ., art. 417, 464; Germ., § 296 (tentativo di conciliazione obbligatorio avanti l'Amtsgericht per il § 18 della Bekanntmachung zur Entlastung der Gerichte 9 settembre 1915); Austr., § 204; Ungh., § 423.

Cap. 2.^o: Ungh., § 423 cap. 2.^o

Chiusura del dibattimento.

Art. 64. — Eseguite le prove, le parti hanno nuovamente la parola per discutere sui risultati dell'istruttoria.

Quando la prova non abbia potuto avvenire davanti la stessa autorità giudiziaria che deve pronunciare la sentenza, le parti riferiscono i risultati della prova valendosi dei verbali.

Terminata la discussione l'autorità giudiziaria dichiara chiusa la trattazione e passa alla decisione della causa.

Relaz., § 65; sul cap. 1.º, §§ 60, 100.

Princ.: Cod. proc. pen., art. 100; Germ., § 285; Vaud 1869, art. 189; Vaud 1911, art. 331.

Cap. 1.º: Germ., § 285 cap. 1.º, cfr. §§ 526, 566; Ungh., § 285, cap.; Basilea, §§ 84, 89.

Cap. 2.º: Cod. proc. pen., art. 412; Austr., § 414; Ungh., § 237; Vaud 1869, art. 198, 283; Vaud 1911, art. 332, 335.

Intervento volontario.

Art. 65. — Fino al momento in cui la trattazione della causa è dichiarata chiusa, è ammesso intervento in causa principale o adesivo d'un terzo.

Se l'intervento ha luogo prima del dibattimento, la domanda si propone con scrittura nei modi e con le forme stabilite per la domanda giudiziale ed è notificata a termini degli art. 15 e 19.

L'intervento non può ritardare la decisione della causa, se le parti non consentono al rinvio del dibattimento.

Se l'ammissibilità dell'intervento sia contestata, l'autorità giudiziaria può ordinare la trattazione separata della questione, a norma dell'art. 28 o dell'articolo 35.

La sentenza che ammette o respinge l'intervento è considerata come definitiva ai fini della impugnazione; ma l'autorità giudiziaria, se non pronuncia contemporaneamente sul merito, può nella sentenza ordinare l'immediata prosecuzione del dibattimento.

Se l'intervento è respinto in base al 2º capoverso del presente articolo, le domande dell'interveniente saranno oggetto di separata trattazione davanti allo stesso giudice della causa principale.

Relaz., § 117.

Cap. 2.º: Cod. proc. civ., art. 204 cap. 2.º; regol. 31 agosto 1901, n. 413, art. 33 cap.

Cap. 4.º: Il regol. germ. § 71, austr. § 18 e ungherese § 87 ammettono l'interveniente adesivo ad agire nel processo, finchè l'intervento non sia stato definitivamente dichiarato inammissibile.

Riapertura del dibattimento.

Art. 66. — Qualora nel deliberare sui risultati del dibattimento si ravvisi la necessità di nuovi chiarimenti o di maggiori prove, l'autorità giudiziaria potrà riaprire la trattazione della causa fissando immediatamente una udienza vicina per la ripresa del dibattimento determinandone chiaramente l'oggetto e prendendo insieme i provvedimenti necessari a norma dell'art. 32.

Le parti sono citate d'ufficio alla nuova udienza.

Il dibattimento sarà ripreso davanti gli stessi giudici che hanno partecipato alla deliberazione, salvo la disposizione dell'art. 59 cap.

Relaz., §§ 55, 57, 78.

Princ.: Legge 31 marzo 1901, n. 107, art. 11; Germ., § 156; Aust., § 194; Ungh., § 237 cap.

Sentenza.

Art. 67. — La sentenza è deliberata in base ai risultati del dibattimento orale e all'originale dei verbali delle prove eseguite da un'autorità giudiziaria richiesta o commessa.

Relaz., § 55.

Germ.: §§ 285, 286, 300; Austr., § 414.

Pubblicazione della sentenza.

Art. 68. — La sentenza è pubblicata nella stessa udienza in cui è chiusa la trattazione della causa, o in udienza da fissarsi immediatamente non più lontana di otto giorni.

La pubblicazione si fa mediante lettura del dispositivo da parte dell'autorità giudiziaria che dirige il dibattimento, la quale può aggiungervi la comunicazione anche semplicemente orale della soluzione data alle questioni essenziali della causa.

La presenza delle parti alla pubblicazione non è necessaria.

Se la pubblicazione avviene in una udienza diversa da quella in cui si è chiusa la trattazione orale, non è necessaria la presenza degli stessi giudici che hanno pronunciato la sentenza.

Relaz., § 55.

Princ. e cap. 1.º: Germ., §§ 310, 311; Austr., §§ 414, 415; Ungh., §§ 398, 400; Basilea, §§ 89, 92, 162 a 165; cfr. Cod. proc. pen., art. 412.

Cap. 2.º: Germ., § 311; Austr., § 414.

Cap. 3.º: Germ., § 312; Austr., § 414.

Contenuto della sentenza.

Art. 69. — La sentenza deve contenere:

1. La designazione dell'autorità giudicante col solo nome e cognome dei giudici che la compongono;
2. Il nome e cognome, condizione, residenza, domicilio o dimora delle parti;
3. Il nome e cognome degli avvocati delle parti;
4. Le conclusioni delle parti;
5. Una succinta determinazione dell'oggetto della causa in base alla esposizione orale delle parti e alle scritture preparatorie;
6. Una succinta esposizione dei motivi della decisione in fatto e in diritto, e particolarmente di quelli che hanno determinato il convincimento del giudice intorno alla verità dei fatti;

7. Il dispositivo ;

8. L'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la sentenza è pronunciata ;

9. La sottoscrizione di tutti i giudici che l'hanno pronunciata e del cancelliere.

In fine della sentenza è attestato dal cancelliere il giorno della pubblicazione.

Relaz., § 55.

Sul contenuto della sentenza (specie riguardo ai nn. 5 e 6) v.: reg. gen. giud., art. 265; Germ., § 313 (il § 24 della Bekanntmachung 9 sett. 1915 cit. permette di sopprimere l'esposizione del fatto, sostituendola col semplice richiamo alle scritture preparatorie); Austr., § 417; Ungh., § 401; Vaud 1911, art. 340.

Art. 70. — Per la pubblicazione della sentenza non si richiede che questa sia completamente redatta. La minuta completa della sentenza sottoscritta dall'estensore deve però essere consegnata al più tardi entro quindici giorni dalla pubblicazione al cancelliere, che provvede immediatamente alla redazione dell'originale.

Relaz., § 55.

Germ., § 315; Ungh., § 400.

Art. 71. — La determinazione dell'oggetto della causa contenuta nella sentenza fa prova del tenore delle deduzioni fatte dalle parti oralmente all'udienza.

Questa prova non può essere combattuta se non colle contrarie risultanze del verbale.

Relaz., §§ 55, 115.

Germ., § 314; Ungh., § 402.

Art. 72. — La sentenza definitiva pronuncia sulla domanda, a meno che per alcuno dei motivi indicati negli articoli precedenti l'autorità giudiziaria adita dichiari non potersi provvedere nel merito della causa.

Dichiarazione d' incompetenza.

Art. 73. — L'autorità giudiziaria che si dichiara incompetente dovrà insieme, se una parte ne faccia istanza, rimettere le parti innanzi l'autorità giudiziaria competente, ove questa possa essere determinata.

Divenuta definitiva la sentenza, la causa si considera pendente avanti l'autorità giudiziaria a cui le parti furono rimesse, e questa dovrà conformarsi alla decisione data sulla questione della competenza.

Prima che la sentenza diventi definitiva, potrà chiedersi il regolamento di competenza a norma degli art. 108 e segg. Cod. proc. civ.

Relaz., § 119.

Princ.: Cod. proc. pen., art. 20, 179, 420, 494; Germ., § 505 (per l'Amtsgericht; oggi esteso al Landgericht: Bekanntmachung 9 sett. 1915, § 27).

Cap. 1°: Sulla prima parte del cap., Germ., § 505; sulla seconda, Germ., § 11; Austr. I. N., § 46; Ungh., § 12.

Competenza d'autorità giudiziaria inferiore.

Art. 74. — La sentenza dell'autorità giudiziaria non potrà mai impugnarsi pel motivo che la causa fosse di competenza d'autorità giudiziaria di grado inferiore a quella che ha pronunziato oppure di una giurisdizione speciale, salvo che si tratti d'una giurisdizione in materia amministrativa.

Relaz., § 120.

Cod. proc. pen., art. 418, 526; Germ., § 10; Austr., I. N., § 45; Ungh., § 11.

Liquidazione delle spese.

Art. 75. — La sentenza definitiva contiene la liquidazione delle spese poste a carico della parte soccombente, e qualora dichiarì dovuto l'onorario d'avvocato ne determina l'ammontare, avuto riguardo alle norme stabilite dal consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo.

Qualora per mancanza degli elementi necessari la liquidazione delle spese vive non possa farsi nella sentenza, questa dichiarerà che la liquidazione sarà fatta dal cancelliere.

In questo caso la parte interessata consegnerà al cancelliere la nota delle spese colle necessarie giustificazioni, con una copia per l'avversario e con una copia per la cancelleria in carta libera.

Il cancelliere liquiderà le spese con annotazione scritta sulla nota originale e sulle copie; e notificherà alle parti l'avvenuta liquidazione secondo le norme stabilite dall'art. 97 per il biglietto di cancelleria.

Relaz., §§ 112-114.

Cap. 1 a 3; Germ., §§ 103-104.

Art. 76. — Contro la liquidazione fatta dal cancelliere, le parti possono reclamare all'autorità giudiziaria che ha pronunziato la sentenza.

Il reclamo deve indicare le partite impugunate od omesse. Esso è consegnato alla cancelleria dentro otto giorni dalla notificazione della liquidazione con una copia per l'avversario, che viene immediatamente notificata per cura del cancelliere, e una copia in carta libera per uso dell'autorità giudiziaria.

Dentro otto giorni dalla notificazione del reclamo, la parte contraria può fare le sue osservazioni nella forma stabilita dal capoverso precedente.

Decorsi i detti termini l'autorità giudiziaria pronuncia con ordinanza sul reclamo, previo, qualora sia chiesto da una delle parti o sia ritenuto opportuno dall'autorità giudiziaria, il dibattimento orale.

L'ordinanza non è soggetta ad alcun reclamo.

Relaz., § 114.

Germ., § 104.

Art. 77. — La liquidazione del cancelliere divenuta definitiva, o in caso di reclamo l'ordinanza di liquidazione, è annotata sull'originale e sulle copie, quantunque anteriormente spedite, della sentenza. Non è necessaria una speciale notificazione della liquidazione, nemmeno agli effetti dell'esecuzione forzata.

Relaz., § 114.

Sentenza su rinuncia.

Art. 78 — Se l'attore dichiara di rinunciare alla sua pretesa, la sentenza dà atto della rinuncia e assolve il convenuto dalla domanda.

Se gli attori siano più e alcuno soltanto dichiara di rinunciare alla pretesa, l'autorità giudiziaria potrà secondo la natura e lo stato del procedimento riservarsi di provvedere sulla rinuncia nella stessa sentenza con cui provvederà sulle domande degli altri litisconsorti.

Relaz., §§ 109, 110.

Princ.: Germ., § 306; Austr., § 394; Vaud 1869, art. 301, 303; Vaud 1911, art. 356, 358.

Sentenza su riconoscimento.

Art. 79 — Se il convenuto dichiara di riconoscere l'azione, la sentenza ne dà atto e pronuncia condannando ove sia il caso il convenuto in conformità del riconoscimento.

Se il riconoscimento è parziale e l'attore dichiara di rinunciare alla maggiore pretesa, la sentenza ne dà atto e pronuncia in conformità delle disposizioni precedenti.

Se l'attore insiste nella maggiore pretesa, la sentenza sarà pronunciata secondo le norme ordinarie.

Se i convenuti siano più e alcuno soltanto riconosca l'azione, l'autorità giudiziaria potrà secondo la natura e lo stato del procedimento riservarsi di provvedere sul riconoscimento nella sentenza in cui provvederà rispetto agli altri litisconsorti.

Relaz., §§ 109, 110.

Germ., § 307; Austr., § 395.

Sentenza contumaciale.

Art. 80 — Se il convenuto regolarmente citato non comparisca in giudizio o non comparisca all'udienza a cui fu rinviato il dibattimento o comparendo non si difenda, i fatti affermati dall'attore saranno considerati come ammessi in quanto non siano contraddetti da prove già raccolte, e se i medesimi giustificano la domanda, questa sarà accolta con sentenza contumaciale.

Se l'attore non comparisca all'udienza fissata pel dibattimento o per la sua prosecuzione, i fatti affermati dal convenuto si hanno come ammessi, e la domanda, qualora non si manifesti fondata senza bisogno di altre prove, sarà ad istanza del convenuto respinta con sentenza contumaciale.

Se però un litisconsorte del contumace comparisca e si difenda, potrà secondo la natura e lo stato del procedimento provvedersi con unica sentenza riguardo a tutti i litisconsorti.

Se poi i fatti controversi costituiscono il fondamento di domande proposte anche dal contumace o di eccezioni a lui comuni (purchè non si tratti d'eccezioni di cui il giudice non possa tener conto se non per espressa volontà dell'interessato), il giudizio su tali fatti dovrà essere uniforme per tutti i litisconsorti e avrà effetto anche per il contumace.

La comparizione non è più ammessa dopo che la trattazione della causa è stata dichiarata chiusa.

Relaz., §§ 102, 104.

Princ. e cap. 1°: Germ., §§ 330-333; Austr., § 396; Ungh., §§ 439, 440, 445, 446; Vaud 1869, art. 289; Vaud 1911, art. 344 (eccezione per i giudizi di stato in cui si richiede sempre la prova dei fatti affermati); Basilea, §§ 87, 106; Lucerna, § 287; Zurigo, § 137.

Cap. 2.° e 3.°: Austr., § 402 cap. ult.

Art. 81 — Non potrà pronunziarsi sentenza contumaciale nei seguenti casi :

1. Se la parte non comparsa non sia stata regolarmente citata ;
2. Se l'autorità giudiziaria sia in qualunque modo informata che la parte non ha potuto avere notizia della citazione o è stata impedita per forza maggiore di comparire ;
3. Se non tutte le affermazioni di fatto e le conclusioni furono comunicate in tempo utile alla parte non comparsa mediante scrittura preparatoria ;
4. Se manchino i dati occorrenti intorno ai punti che debbono essere esaminati anche di ufficio.

Relaz., § 105.

N. 1.°: Germ., § 335 n. 2; Austr., § 402 n. 1; Ungh., § 442.

N. 2.°: Cod. proc. civ., art. 442; Germ., § 337; Austr., § 402, n. 2; Ungh., § 442; Vaud 1869, art. 290 cap.; Vaud 1911 art. 345 cap.

N. 3.°: Germ., § 335 n. 3; Austr., § 399; Ungh., § 445 cap. 4.

N. 4.°: Germ., § 335 n. 1; Austr., § 402 n. 3; Ungh., § 443 n. 2.

Art. 82 — In questi casi la domanda di sentenza contumaciale è respinta seduta stante con ordinanza motivata, con cui si fissa un'altra udienza pel dibattimento orale e si ordina insieme la nuova citazione della parte non comparsa.

Se all'atto della pubblicazione dell'ordinanza la parte presente reclama contro la medesima, la nuova udienza s'intende fissata anche per conoscere del reclamo.

Nella nuova udienza se il reclamo sarà accolto si pronunzierà sentenza contumaciale ; se sarà respinto si pronunzierà sentenza ordinaria o contumaciale secondo che la parte nuovamente citata sia o no comparsa, osservate anche in questo caso le norme dell'art. 81.

Relaz., § 105.

Germ., § 335 cap. ult., 337; Austr., § 402 cap. ult., Ungh., § 443 cap. 2.

Cap. 2.°: Ungh., § 444.

Forma abbreviat: delle sentenze.

Art. 83 — La sentenza su rinuncia o su riconoscimento e la sentenza contumaciale si redigono seduta stante in forma abbreviata su moduli a stampa indicanti la natura della sentenza.

Tali sentenze, oltre quanto è prescritto dai numeri 1, 2, 3, 8, 9 dell'art. 69, contengono un riassunto della domanda e dei fatti affermati dalle parti, l'enunciazione della rinuncia, del riconoscimento o della contumacia e il dispositivo.

Relaz., §§ 83, 109, 122.

Germ., § 313 cap. ult., 317; Ungh., § 440.

Notificazione delle sentenze.

Art. 84 — Le sentenze definitive e le sentenze considerate dalla presente legge come definitive ai fini della impugnazione, sono notificate a istanza di parte nel domicilio eletto o, se non vi fu elezione di domicilio, nei modi e nel luogo stabilito per la notificazione della domanda giudiziale.

La notificazione, sebbene avvenuta nel domicilio eletto, vale anche agli effetti dell'esecuzione forzata.

La notificazione delle sentenze contumaciali ha luogo nelle forme ordinarie e non è necessaria la destinazione dell'uffiziale giudiziario prescritta dall'art. 385 Cod. proc. civ.

Relaz., § 117.

Notificazione ad istanza di parte: Germ., § 317; d'ufficio: Austr., §§ 87, 414.

Divieto d'impugnare le interlocutorie.

Art. 85 — Le sentenze non definitive o non considerate dalla presente legge come definitive ai fini della impugnazione non possono essere impugnate separatamente, ma l'autorità giudiziaria che conosce della impugnazione contro la sentenza definitiva giudicherà anche delle sentenze ed ordinanze pronunziate nel processo precedentemente alla sentenza impugnata delle quali non sia vietata la impugnazione, purchè ciò sia richiesto dalla parte o sia necessario per pronunciare sulla impugnazione della sentenza definitiva.

La sentenza non può essere impugnata per motivi riguardanti la liquidazione delle spese o la sola determinazione dell'onorario di avvocato.

Relaz., §§ 56, 76, 155.

Princ.: Cod. proc. pen., art. 485; Germ., §§ 511, 512; Austr., § 462; Ungh., §§ 479, 529; Vaud 1869, art. 433, Vaud 1911, artt. 519, 526; Basilea, § 221; Lucerna, § 243; Zurigo, § 314.

Cap.: Germ., § 104 cap. 2.º; Austr., § 55.

Impugnazione di sentenze contumaciali.

Art. 86 — Le sentenze contumaciali non possono essere impugnate se non pei seguenti motivi:

1. Perchè la contumacia non poteva essere dichiarata;
2. Perchè i fatti affermati dall'attore non giustificano la domanda;
3. Perchè la domanda dell'attore appare fondata senza bisogno d'altre prove.

Contro la sentenza contumaciale è ammessa la restituzione in intero.

Relaz., § 106.

Cap. 1.º: Austr., § 146; opposizione contumaciale ammessa: Germ., §§ 338 segg., 513; Ungh., § 460 segg.; Vaud 1869 art. 293, 295; Vaud 1911 art. 348-350.

Art. 87 — A tergo del modulo in cui è contenuta la sentenza contumaciale debbono essere riprodotte a stampa le disposizioni degli art. 86, 88, 89, 90, 91.

Relaz., § 108.

Restituzione in intero.

Art. 88 — La parte che senza sua colpa non abbia avuto notizia della domanda giudiziale o che da un caso di forza maggiore sia stata impedita di comparire all'udienza o di compiere un atto processuale soggetto ad un termine ed abbia perciò sofferto un pregiudizio non altrimenti riparabile, può chiedere la restituzione in intero.

Relaz., § 107.

Austr., § 146 segg.; Lucerna, § 293; Berna, art. 288., Cod. proc. pen., art. 126; Germ., § 233; Ungh., § 451 (questi ultimi solo contro il decorso di termini perentorii).

Art. 89 — La domanda di restituzione in intero è diretta all'autorità giudiziaria presso la quale si doveva comparire o compiere l'atto processuale di cui si tratta.

La domanda è proposta nel termine di trenta giorni da quello in cui la parte ha avuto notizia della domanda giudiziale, e, in caso d'impedimento per forza maggiore, a norma dell'art. 88, dal giorno in cui è cessato l'impedimento.

Relaz., § 108.

Princ.: Cod. proc. pen., art. 127; Germ., § 237; Austr., § 148; Ungh., §§ 452-454; Lucerna, § 291 princ..

Cap.: Cod. proc. pen., art. 127; Germ., § 234; Austr., § 148; Ungh., § 452 cap. 1 e 2.

Art. 90 — La domanda deve indicare le ragioni della mancata notizia o quelle dell'impedimento a comparire o a compiere l'atto, nonchè le prove con cui la parte intende giustificare le ragioni stesse e il tempo della notizia avuta o della cessazione dell'impedimento.

La domanda deve inoltre contenere tutti gli elementi dell'atto per compiere il quale si chiede la restituzione in intero, o indicare le ragioni e le prove che la parte comparendo avrebbe addotte a sua difesa, secondo le disposizioni concernenti le scritture preparatorie.

Relaz., § 108.

Austr., § 149; Ungh., § 453.

Art. 91 — Con decreto scritto sulla domanda di restituzione in intero, l'autorità giudiziaria stabilisce il giorno del dibattimento orale per la trattazione della domanda, e ove lo creda opportuno può stabilire che la stessa udienza valga per la eventuale trattazione del merito, emanando in questo caso i provvedimenti necessari a norma dell'art. 32. Può inoltre ordinare la sospensione della causa o della esecuzione della sentenza finchè non sia provveduto sulla domanda.

La domanda è notificata all'altra parte nella forma stabilita per le scritture preparatorie.

Relaz., § 108.

Princ.: Austr., §§ 150 cap., 152; Ungh., §§ 455, 456, 459.

Art. 92 — Sulla domanda si provvede con sentenza, la quale, se concede la restituzione, non può essere impugnata.

La sentenza che concede la restituzione contro una sentenza contumaciale,

annulla questa sentenza, ordina che si proceda alla nuova trattazione del merito e qualora non sia stabilito che questa abbia luogo immediatamente, fissa un'altra udienza pel dibattimento orale.

Relaz., § 108.

Princ.: Austr., § 153; Ungh., § 457.

Cap.: Austr., § 150.

Ordinanze.

Art. 93 — Tutti i provvedimenti che l'autorità giudiziaria su istanza o d'ufficio emana nel corso del giudizio, pei quali la legge non prescrive espressamente la forma della sentenza o del decreto, si prendono con ordinanza.

L'ordinanza deve contenere le indicazioni di cui nei numeri 1, 2, 3, 7, 8 dell'art. 69, ed è sottoscritta dall'autorità giudiziaria e dal cancelliere.

L'ordinanza che sia emanata fuori d'udienza è redatta su apposito modulo a stampa.

Relaz., §§ 117, 122.

Princ.: Austr., § 425.

Cap. 1.º: Ungh., § 422.

Art. 94 — L'ordinanza emanata fuori d'udienza è notificata alle parti o ai loro avvocati non presenti per mezzo di biglietto di cancelleria che ne contiene il dispositivo, osservate le norme dell'art. 97 capoverso.

Relaz., § 117.

Notificazione d'ufficio alle parti non presenti: Germ., § 329; Austr., §§ 426-427; Ungh., § 420.

Art. 95 — L'ordinanza può in qualunque stato del procedimento essere revocata o riformata su istanza o d'ufficio dall'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, tranne che per disposizione particolare della presente legge sia dichiarata non soggetta ad alcun reclamo.

Relaz., §§ 117, 125.

Germ., arg. dai §§ 150, 155, 224, 228 (HELLWIG, *System*, p. 507); in parte conforme: Ungh., § 419.

Biglietto di cancelleria.

Art. 96 — Si fanno con biglietto di cancelleria:

1. Le comunicazioni, avvertenze, rilievi e richieste che l'autorità giudiziaria debba dirigere alle parti nel corso del procedimento;
2. Le comunicazioni e gli avvisi della cancelleria;
3. Le chiamate a comparire davanti l'autorità giudiziaria in camera di consiglio;
4. Le citazioni d'ufficio a comparire al dibattimento orale, quando l'udienza non debba essere fissata nel decreto di citazione o nel corso di un dibattimento già iniziato;
5. Le citazioni dei testimoni e dei periti;
6. La notificazione delle ordinanze di cui nell'articolo 94.

Relaz., §§ 79, 117.

Art. 97 — Il biglietto di cancelleria è redatto su modulo a stampa in carta libera, contiene le indicazioni relative alla causa e l'oggetto della comunicazione, ed è sottoscritto dal cancelliere.

La notificazione del biglietto di cancelleria avviene per mezzo dell'uffiziale giudiziario; e tranne nel caso indicato nel n. 5 dell'art. precedente deve farsi agli avvocati delle parti. Nelle cause in cui non si costituisce avvocato sarà fatta alle parti nel domicilio eletto.

Se occorra notificare un biglietto di cancelleria ad una parte non costituita in giudizio, il cancelliere ne fa spedizione per lettera raccomandata alla parte nella sua residenza, domicilio o dimora conosciuta.

Relaz., §§ 66, 79, 117.

Processo verbale.

Art. 98 — Del dibattimento orale davanti l'autorità giudiziaria viene redatto per ogni udienza processo verbale a cura del cancelliere.

Il verbale deve indicare:

1. Il giorno e il luogo del dibattimento;
2. Il nome e cognome delle persone presenti in qualità di giudici, cancelliere, uffiziale giudiziario, parti, rappresentanti, avvocati, periti, testimoni, interpreti;
3. Il nome e cognome delle parti non comparse;
4. L'oggetto della causa;
5. Lo svolgimento per sommi capi del dibattimento;
6. Le decisioni emanate e pubblicate durante il dibattimento;
7. L'avvenuto esame di testimoni e periti e il giuramento da questi prestato;
8. I sopralluoghi e le ispezioni avvenute.

Il verbale è sottoscritto dall'autorità giudiziaria che dirige il dibattimento e dal cancelliere.

Relaz., § 115.

Princ. e cap. 1.º: Codice proc. pen., art. 84, 118, 436, 437; Germ., § 159; Austr., § 207; Ungh., 243; Vaud 1869, art. 121, 169, 191, Vaud 1911, art. 246 Zurigo G. V. G., §§ 158-159.

Cap. 2.º: Cod. proc. pen., art. 436 cap. 1º e 2º; Germ., § 163; Austr., § 213; Ungh., § 247 cap. 2.º; Vaud 1869 art. 121, 169, 191; Vaud 1911 art. 246; Zurigo G. V. G. § 167.

Art. 99 — Il verbale deve riprodurre:

1. Le dichiarazioni delle parti, le loro affermazioni essenziali di fatto e le loro conclusioni, in quanto non siano già contenute in scritture preparatorie e non si redigano in scritti separati da allegarsi al verbale per farne parte integrante;
2. Le rinunce e i riconoscimenti;
3. I componimenti amichevoli e le loro condizioni;
4. Le deposizioni in riassunto dei testimoni e dei periti, in quanto non siano già stati precedentemente uditi e le loro dichiarazioni non siano la semplice riproduzione delle precedenti;
5. Le risposte in riassunto date dalle parti nell'interrogatorio;
6. Le risposte giurate;
7. Il risultato delle ispezioni avvenute;

8. Le ordinanze e disposizioni emanate durante il dibattimento e il dispositivo delle sentenze in quanto non si redigano in scritti separati da allegarsi al verbale;

9. Tutto ciò che l'autorità giudiziaria, su istanza o d'ufficio, ordina sia inserito e, ove occorra, sia dettato a verbale.

Relaz., § 115.

Cod. proc. pen., art. 437; Germ., § 160; Austr., § 208; Ungh., §§ 244-245; Zurigo G. V. G., §§ 161 a 165.

Sul n. 1 fine, in particolare: Germ., §§ 298, 510 a; Austr., § 265; Zurigo G. V. G. § 164.

Art. 100 — La riproduzione di quanto è indicato nei numeri 4, 5 e 7 dell'articolo precedente può essere omessa, sull'accordo delle parti, quando gli atti siano stati eseguiti da parte dell'autorità giudiziaria che deve pronunciare la sentenza, se si tratta di cause in cui non è ammesso l'appello.

Di quanto è indicato nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dell'articolo precedente va data lettura ai presenti facendo constare nel verbale della data lettura, dell'approvazione o delle osservazioni fatte.

Il verbale è redatto su appositi moduli a stampa. L'osservanza delle formalità prescritte dalla legge per il dibattimento orale non può provarsi che col verbale d'udienza.

Relaz., §§ 115, 122.

Princ.: Germ., § 161.

Cap. 1.º: Germ., § 162; Austr., § 213; Ungh., § 247.

Cap. 2.º fine: Germ., § 164; Austr., § 215 cap.; Ungh., § 249.

Art. 101 — Degli atti che si compiono fuori d'udienza e degli atti eseguiti dal presidente o da un'autorità giudiziaria richiesta o commessa, si redige verbale in conformità delle disposizioni precedenti.

Relaz., § 115.

Germ., § 165; Austr., § 216; Ungh., § 251; Zurigo G. V. G., § 161.

Art. 102 — L'autorità giudiziaria potrà ordinare, su richiesta di parte o d'ufficio, che il cancelliere che non conosce la stenografia sia assistito nella redazione di un verbale da uno stenografo giurato.

La trascrizione dello stenogramma è consegnata entro ventiquattr'ore al cancelliere, è sottoposta alle parti per le loro osservazioni ed allegata con queste al verbale.

Relaz., § 116.

Austr., § 280; Ungh., § 248.

Fascicolo di cancelleria.

Art. 103 — All'atto della consegna della domanda giudiziale al cancelliere questo apre per ogni causa un fascicolo di cancelleria.

Nel fascicolo di cancelleria si inseriscono man mano e vi rimangono:

1. Le copie della domanda giudiziale e delle altre scritture preparatorie, da depositarsi dalle parti per uso dell'autorità giudiziaria, e le copie dei biglietti di richiesta e deposito dei documenti;

2. Gli originali di tutti i biglietti di cancelleria notificati alle parti, ai testimoni o ai periti ;

3. Gli originali delle ordinanze in quanto non siano riprodotti nei processi verbali e copia in carta libera delle sentenze emanate nel procedimento;

4. I processi verbali originali e i loro allegati ;

5. La copia della nota delle spese e della liquidazione fattane dal cancelliere.

Sono allegati al fascicolo di cancelleria, per essere restituiti alle parti, gli originali degli atti delle parti, i mandati e i documenti da esse depositati.

Relaz., §§ 69, 146.

Reg. gen. giud., art. 236; regol. 5 ottobre 1913, n. 1177 per il Cod. di proc. pen., art. 7; Lucerna, § 30; Zurigo G. V. G., § 181.

Art. 104 — Di tutto quanto è inserito o allegato al fascicolo di cancelleria l'autorità giudiziaria tiene conto d'ufficio in qualunque stato del procedimento.

Relaz. § 70.

Art. 105 — Le sentenze, le ordinanze e i verbali che a norma degli articoli 83, 93 e 100 debbono redigersi su moduli a stampa sono sottoposti al bollo in forma straordinaria mediante applicazione di marche, quanto all'originale entro tre giorni dalla redazione e quanto alle copie all'atto della spedizione.

Relaz., § 122.

TITOLO II. *)

DISPOSIZIONI SPECIALI SUL PROCEDIMENTO DI PRIMA ISTANZA DAVANTI AI TRIBUNALI CIVILI.

CAPO I. **)

Disposizioni per le cause da trattare davanti al collegio.

Attribuzioni del presidente.

Art. 106 — Nei giudizi di prima istanza davanti ai tribunali civili, la direzione del processo e la preparazione del dibattimento orale spettano al presidente, il quale esercita nell'adempimento di tali uffici le attribuzioni conferite all'autorità giudiziaria dalle disposizioni degli art. 7, 8, 9, 12 3°. capov., 16, 18, 19, 26, 28 princ., 29, 30, 31, 32, 33, 38 in fine, 40 1°. cap., 41, 42, 45 princ. e ultimo cap., 46, 48, 49, 51, 54, 58, 63, 66 1°. capov., 68 princ. e 1° capov., 91, 99 n. 9, 104 del titolo precedente.

Nei tribunali divisi in più sezioni il presidente del tribunale, sulla presentazione della domanda giudiziale fattagli dal cancelliere, designa con semplice annotazione da lui scritta e firmata in margine dell'atto la sezione davanti alla quale dovrà trattarsi la causa; e le attribuzioni del presidente sopra richiamate saranno esercitate dal presidente della sezione designata, salvo nei casi in cui la legge riserva un provvedimento al presidente del tribunale.

Relaz., § 124.

Cap.: Reg. gen. giudiz., art. 210, 211, 212 modificati con R. D. 8 giugno 1868, n. 4424.

Reclamo al collegio.

Art. 107 — L'ordinanza, con cui il presidente provvede d'ufficio o risolve un incidente proposto dalle parti, può essere impugnata con reclamo al collegio, senza pregiudizio della facoltà di revoca o di riforma consentita dall'art. 95. Il reclamo non sospende l'esecuzione della ordinanza, salva contraria disposizione del presidente.

Se l'ordinanza è emanata nel corso del dibattimento orale, il reclamo è immediatamente dettato a verbale e il collegio pronuncia seduta stante con ordinanza motivata.

Se l'ordinanza è emanata fuori d'udienza, il reclamo si propone nel termine di giorni tre da quello in cui fu pronunciata, se le parti o i loro avvocati furono presenti alla pronunziatura o altrimenti da quello della notificazione.

Relaz. § 125.

Princ.: Germ., § 140; Austr., § 186.

Cap. 2.º: Cod. proc. civ., art. 183.

*) Relaz. § 123.

**) Relaz. § 48.

Art. 108 — Nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente il reclamo è presentato entro il termine alla cancelleria, con una copia per l'avversario e una copia in carta libera per uso dell'autorità giudiziaria.

La cancelleria provvede immediatamente alla notificazione del reclamo nei modi stabiliti dall'articolo 97 capov. per il biglietto di cancelleria.

La trattazione del reclamo avrà luogo nell'udienza che sarà fissata per la trattazione del merito o per la trattazione delle questioni indicate negli articoli 28 e 65; salvo che il presidente reputi opportuno fissare d'ufficio o su istanza di parte un dibattimento orale per la trattazione separata del reclamo.

Relaz., § 125.

Attribuzioni del collegio.

Art. 109 — Spetta al collegio la pronunziatura delle sentenze, eccettuati i casi in cui è deferita al presidente o al giudice delegato. Spetta inoltre al collegio:

1. La decisione mediante ordinanza motivata d'ogni contestazione sorta all'udienza relativamente agli atti processuali o al corso del procedimento;
2. La decisione mediante ordinanza motivata sui reclami contro le ordinanze del presidente, a norma dell'art. 108;
3. La emanazione dell'ordinanza che ammette la prova a norma dell'articolo 36, e di ogni ordinanza con cui nel corso del dibattimento orale sia disposta l'esecuzione fuori d'udienza di un atto istruttorio;
4. La decisione mediante ordinanza motivata sul reclamo contro la liquidazione delle spese, a norma dell'art. 76;
5. La emanazione dell'ordinanza che respinge la domanda di sentenza contumaciale a norma dell'art. 82, quando si tratti di mancata comparizione al dibattimento orale.

Relaz. § 124.

Austr., §§ 186-187.

N.º 3: Germ., §§ 355, 358; Austr., § 277.

N.º 4: Germ., § 104.

N.º 5: Germ., § 336; Austr., §§ 402 cap. ult., 403.

Giudice delegato.

Art. 110 — Il presidente può delegare in ogni singola causa ad uno dei giudici le facoltà che gli sono attribuite dalla legge fuori del dibattimento orale o alcuna di esse.

Il collegio, nel disporre che un atto istruttorio debba compiersi fuori d'udienza, a norma degli articoli 1, 43, 44, 46, 48, 49, 58, può delegarne l'esecuzione ad uno dei suoi membri quando la partecipazione dell'intero collegio all'atto da compiere cagionerebbe un soverchio disagio o un dispendio sproporzionato alla natura della causa o all'importanza dell'atto.

In caso d'impedimento del giudice delegato la sua surrogazione deve farsi dal presidente, ancorchè la delegazione abbia avuto luogo da parte del collegio.

Il giudice delegato dal presidente o dal collegio esercita nei limiti della delegazione le attribuzioni del presidente in conformità dell'art. 106, e contro

le sue ordinanze è ammesso il reclamo al collegio, a norma degli art. 107 e 108, salvo quanto è disposto dall'art. 149.

Relaz., § 126; sul cap. 1.^o: §§ 43, 60, 100.

Princ.: Austr., §§ 239-249.

Cap. 1.^o: Germ., § 361; Austr., §§ 276-278, 282 segg.

Cap. 2.^o: Germ., § 361.

Cap. 3.^o: Austr., §§ 249, 284, 286.

Domande preparatorie.

Art. 111 — Nell'atto stesso contenente la domanda giudiziale, l'attore può chiedere :

1. Che nel decreto di citazione all'udienza preliminare o nell'ordinanza che fisserà il dibattimento orale sia ordinato al convenuto di comparire personalmente a norma dell'art. 21 ;

2. Che gli sia ordinato nel decreto o nell'ordinanza, di cui nel numero precedente, di esibire alla udienza preliminare o rispettivamente al dibattimento orale determinati documenti od oggetti mobili, a norma degli articoli 23 e 53.

3. Che siano presi determinati provvedimenti necessari alla trattazione della causa, in conformità degli articoli 29, 30, 32, sia per la udienza preliminare sia pel dibattimento orale.

Può inoltre proporre la domanda di provvedimenti urgenti.

Relaz., § 130.

Austr., § 229.

Iscrizione a ruolo.

Art. 112 — L'iscrizione della causa sia per l'udienza preliminare sia per il dibattimento orale è eseguita d'ufficio dal cancelliere.

Udienza preliminare.

Art. 113 — La comparizione nell'udienza preliminare avviene in camera di consiglio davanti al presidente, o davanti al giudice all'uopo delegato dal presidente, assistiti dal cancelliere.

La delegazione del giudice sarà fatta di regola nel decreto di citazione.

Relaz., §§ 125 a 130.

L'udienza preliminare, sebbene con caratteri alquanto diversi, si trova nelle leggi seguenti : Austr., § 239; Vaud 1869, art. 167 segg.; Vaud 1911, art. 293 segg.; Basilea §§ 69, 71, 146; Lucerna, §§ 129-130 (qui però l'udienza preliminare è facoltativa); Berna art. 176-180; di un tipo particolare : Zurigo, §§ 109 segg. 135, 147 segg., 190.

Art. 114 — L'udienza preliminare, oltre che alla costituzione delle parti, è destinata ai seguenti atti :

1. Al tentativo di amichevole componimento ;
2. Alla proposizione delle eccezioni e domande previste dagli art. 25 e 26;
3. Alla eventuale pronunziatione delle sentenze su rinuncia o su riconoscimento e delle sentenze contumaciali ;

4. Agli eventuali provvedimenti d'urgenza ;

5. Agli altri atti indicati negli articoli seguenti.

Può inoltre servire alla preparazione del dibattimento orale per la trattazione del merito a norma dell'art. 125.

Le deduzioni delle parti nell'udienza preliminare si fanno oralmente, secondo le disposizioni degli art. 1 e 34.

Relaz., § 130 n. 1, 2, 3.

Austr., §§ 239, 240, 394 a 397; Vaud 1911, art. 296, 325; Basilea, §§ 69 segg., 91, 146; Lucerna, §§ 129-130; Berna, art. 176-180.

*Amichevole componimento nell'udienza preliminare.
Riconoscimento e rinuncia. Contumacia.*

Art. 115 — Se nell'udienza preliminare il tentativo di amichevole componimento riesca, il presidente o il giudice delegato provvede in conformità dell'articolo 63.

Se l'attore rinunci alla pretesa o il convenuto riconosca l'azione, o se alcuna delle parti non comparisca, il presidente o il giudice delegato provvede in conformità degli art. 78, 79, 80, 81, 82 e 83.

Relaz., §§ 126, 130 n. 1, 2, 3.

Cfr. note agli art. 63, 78, 79, 80, 81, 82, 83 della "Proposta".

Art. 116 — L'ordinanza del presidente o del giudice delegato, che respinge la domanda di sentenza contumaciale a norma dell'art. 82, fissa una nuova udienza preliminare e dispone che vi sia citata la parte non comparsa.

Se però l'ordinanza è impugnata con reclamo immediato dalla parte presente, il presidente o il giudice delegato sospende l'esecuzione dell'ordinanza e fissa senz'altro il dibattimento orale per la trattazione del reclamo, disponendo che la parte non comparsa vi sia citata.

Il tribunale, se accoglie il reclamo, pronuncia la sentenza contumaciale. Pronuncia del pari sentenza contumaciale se la parte non comparsa si mantiene contumace.

In ogni altro caso la sentenza del tribunale rimanda le parti innanzi al presidente o al giudice delegato, fissando la nuova udienza di comparizione, salvo che la natura della causa non consenta di fissare immediatamente il dibattimento orale per la sua trattazione.

Relaz., § 130 n. 3.

V. nota ad art. precedente.

Art. 117 — Se nella udienza preliminare nessuna delle parti comparisca, la causa è cancellata dal ruolo, salvi rimanendo tutti gli effetti della domanda giudiziale a norma dell'art. 10.

Ciascuna delle parti può fare istanza perchè l'udienza preliminare sia nuovamente fissata, ma l'istanza non potrà presentarsi prima che siano decorsi novanta giorni dalla cancellazione.

Se però il presidente o il giudice delegato accerti che la parte convenuta non è stata regolarmente citata, o sia in qualunque modo informato che non ha potuto avere notizia della citazione, o che una delle parti è stata impedita

per forza maggiore di comparire, potrà rinviare ad altro giorno l'udienza preliminare, disponendo che ne sia dato avviso alle parti e, ove sia il caso, che la citazione sia rinnovata.

Relaz., §§ 126, 130 n. 9.

Princ. e cap. 1.º: Germ., § 251; Austr., § 170.

Cap. 2.º: Cod. proc. civ., art. 442.

Rinuncia agli atti nell'udienza preliminare.

Art. 118 — Se nella udienza preliminare l'attore dichiara di rinunciare agli atti del giudizio e il convenuto accetta la rinuncia, il presidente o il giudice delegato ne dà atto con ordinanza liquidando nella ordinanza stessa le spese dovute dall'attore.

La rinuncia può essere fatta e accettata dagli avvocati delle parti, anche senza il mandato speciale prescritto dall'art. 344 del Codice di procedura civile.

Relaz., §§ 126, 130 n. 4.

Germ., § 271; Austr., § 237.

Accordi delle parti.

Art. 119 — Se le parti siano d'accordo sopra una eccezione d'incompetenza per territorio o valore, di litispendenza o di connessione di causa e sulla autorità giudiziaria competente per territorio e valore a conoscere del merito, il presidente o il giudice delegato ne dà atto con ordinanza rimettendo le parti davanti questa autorità e la causa si riterrà pendente avanti ad essa con la pubblicazione dell'ordinanza.

Se le parti concordano di regolarizzare gli atti della causa, o se l'attore consente che il convenuto sia posto fuori di causa, il presidente o il giudice delegato provvede in conformità dell'accordo delle parti.

Relaz., §§ 126, 130 n. 1.

Austr., § 241 (sulla messa fuori di causa del convenuto).

Rinvio dell'udienza preliminare.

Art. 120 — Se il convenuto comparendo nell'udienza preliminare dimostra di non trovarsi in grado per un legittimo impedimento di proporre le eccezioni e domande previste dagli art. 25 e 26, il presidente o il giudice delegato rinvia l'udienza preliminare ad altro giorno.

Relaz., §§ 126, 130 n. 8.

Austr., § 242.

Misure conservatorie e provvisionali.

Art. 121 — Nell'udienza preliminare possono proporsi le denunce di nuova opera o di danno temuto, le domande di sequestri, di cauzione e d'ogni altra misura conservatoria o provvisoria, i reclami relativi al possesso per fatti po-

steriori alla domanda giudiziale, le richieste d'esami o di perizie a futura memoria.

Il presidente o il giudice delegato, assunte anche d'ufficio le necessarie informazioni, e premessi ove sia il caso gli opportuni mezzi istruttori, provvede seduta stante con ordinanza motivata o si riserva di provvedere.

Se occorrendo esaminare testimoni, eseguire ispezioni o sentire periti, non sia possibile compiere questi atti nel giorno stesso, il presidente o il giudice delegato, dati i provvedimenti più urgenti richiesti dal caso, rinvia l'udienza al primo giorno libero successivo.

Relaz., §§ 126, 130 n. 5.

Vaud 1869, art. 40 segg., Vaud 1911, art. 39 segg.

Art. 122 — Se le domande previste dall'articolo precedente siano proposte fuori dell'udienza preliminare, il presidente o il giudice delegato, citate dinanzi a sè le parti, nel termine da lui volta per volta stabilito secondo l'urgenza e le circostanze del caso, provvede a norma dell'articolo precedente.

Nei casi previsti dal presente articolo e dall'articolo precedente, ove sia proposto reclamo contro l'ordinanza del presidente o del giudice delegato e la causa non sia matura per la fissazione del dibattimento orale, deve su istanza di parte essere fissata un'udienza prossima per la trattazione separata del reclamo.

Il presidente pronuncia con sentenza che è considerata definitiva ai fini della impugnazione; questa però non sospende l'ulteriore corso della causa.

Relaz., §§ 126, 130 n. 5, 132.

Offerta reale

Art. 123 — Se nella udienza preliminare il convenuto offra la cosa domandata, il presidente o il giudice delegato fa prender atto della offerta e della risposta nel verbale della causa secondo le disposizioni dell'art. 903 del Codice di procedura civile e dà i provvedimenti necessari per il deposito della cosa a norma degli articoli 905, 912 del Codice stesso e degli art. 1261 num. 1 e 1266 del Codice civile, salve le questioni sulla validità dell'offerta e del deposito.

La validità dell'offerta così fatta non potrà essere contestata che per mancanza delle condizioni previste dai num. 2, 3, 4, 5 dell'articolo 1260 del Codice civile.

Per la validità del successivo deposito non si richiedono le intimazioni indicate nell'art. 1261 num. 1 e 1266 del Codice civile nè la notificazione prescritta dall'art. 904 del Codice di proc. civ.

Relaz., §§ 126, 130 n. 6.

Chiamata di terzi in causa.

Art. 124 — Quando nella udienza preliminare sia proposta alcuna delle domande previste nell'art. 26, il presidente o il giudice delegato rinvia ad altro giorno l'udienza e provvede a norma dell'art. 26 capoverso perchè alla nuova udienza sia citato l'autore nominato o il chiamato in causa mediante notificazione d'una copia della domanda giudiziale e di un estratto del verbale nella parte che lo concerne.

Se nella nuova udienza l'autore nominato o, nei casi di garanzia per azioni reali, il garante dichiara di assumere la causa, e non sorga al riguardo alcuna contestazione, il presidente o il giudice delegato mette fuori di causa il convenuto, semprechè non debba applicarsi la disposizione dell'art. 198 capoverso del Codice di proc. civ.

Nell'ordinanza saranno liquidate le spese dovute al convenuto, al quale saranno rimborsate dalla parte che sarà condannata a pagarle nella sentenza definitiva.

Se alcuna di dette domande è fatta da una delle parti dopo l'udienza preliminare, il presidente o il giudice delegato fissa una nuova udienza ed ordina che il terzo vi sia citato mediante notificazione d'una copia della domanda giudiziale e della scrittura in cui è stata chiesta la sua chiamata in causa.

Relaz., §§ 126, 130 n. 7, 132.

Austr. § 242.

Preparazione immediata del dibattimento.

Art. 125 — Se la natura della causa lo consenta e le parti siano d'accordo nel ritenere non necessarie altre scritture preparatorie, il presidente o il giudice delegato può nella stessa udienza preliminare predisporre il dibattimento orale per la trattazione del merito o per la trattazione delle eccezioni e delle domande previste dagli art. 25 e 26.

In questo caso il presidente o il giudice delegato dopo di avere esaminato la controversia col concorso delle parti rivolgendo loro le domande che crederà opportune ai fini dell'art. 31, fa risultare dal verbale i fatti su cui le parti si sono trovate d'accordo e quelli che debbono essere oggetto di prova e i mezzi istruttori concordati tra le parti o disposti d'ufficio a norma degli art. 30, 32 e 33.

I fatti e le prove articolati nella domanda giudiziale potranno essere richiamati anche semplicemente col loro numero d'ordine.

Le eccezioni, le repliche, le domande riconvenzionali sono riferite nel verbale, salvo che siano presentate in separati scritti da allegarsi al verbale per farne parte integrante (art. 99, n. 1).

Relaz. §§ 126, 130 n. 10.

Vaud 1869, art. 179; Vaud 1911, art. 320-321; Zurigo, § 158; Berna, art. 175.

Scritture preparatorie.

Art. 126 — Quando non possa provvedersi a norma dell'articolo precedente, il presidente o il giudice delegato assegna al convenuto ed eventualmente ai chiamati in causa un termine non maggiore di trenta giorni per presentare la scrittura di risposta facendo dove occorra risultare dal verbale la forma di comunicazione concordata fra le parti a sensi dell'art. 15.

Potrà nel medesimo tempo assegnare all'attore un termine non maggiore di quindici giorni dalla comunicazione della risposta per presentare una scrittura di replica e un altro termine non maggiore di quindici giorni al convenuto ed ai chiamati in causa per la duplica.

La scrittura di risposta riguarderà tanto il merito della causa, quanto le eccezioni e le domande proposte a norma degli art. 25 e 26, indicando le cir-

costanze e le prove che servono a dimostrarne il fondamento, tranne che la loro trattazione sia già stata predisposta nell'udienza preliminare.

Se l'attore sia contumace e il convenuto intenda proporre domande riconvenzionali, dovrà queste comunicare all'attore colla scrittura di risposta da notificarsi nei modi stabiliti per la domanda giudiziale.

Relaz., §§ 126, 130 n. 11, 131.

Princ. e cap. 1.^o: Austr., § 243. Scritture preparatorie (sulla cui relazione coll'udienza preliminare v. note agli art. 113 e 130 della "Proposta") hanno anche le seguenti leggi: Germ., § 129 segg.; Ungh., § 194, segg.; Vaud 1869, art. 128, 163, Vaud 1911 art. 289 segg.; Basilea, §§ 37, 58 segg.; Lucerna, § 95 segg.

Mancata presentazione della scrittura di risposta.

Art. 127 — La mancata presentazione nel termine stabilito della scrittura di risposta da parte del convenuto equivale alla mancata comparizione all'udienza per gli effetti dell'art. 80.

In questo caso sarà senz'altro fissata su istanza dell'attore l'udienza per il dibattimento orale. Il dibattimento dovrà limitarsi alle eccezioni proposte dal convenuto nell'udienza preliminare a termini dell'art. 25. Qualora queste siano respinte, si pronuncerà nello stesso atto sentenza contumaciale sul merito.

Il convenuto sarà però ammesso a difendersi in merito quando giustifichi di trovarsi nelle condizioni che danno diritto alla restituzione in intero, nel quale caso potrà essergli assegnato un nuovo termine per la presentazione della scrittura di risposta.

Relaz., § 131.

Princ. e cap. 1.^o: Austr., § 398 princ. e cap. 1-3; Basilea, §§ 55-56.

Trattazione separata.

Art. 128 — La trattazione separata prevista dall'art. 28 può essere ordinata dal presidente immediatamente dopo l'udienza preliminare, qualora essa sia stata nell'udienza stessa predisposta.

La trattazione separata può essere ordinata anche quando manchi la eccezione del convenuto se il presidente ritiene che sussista uno dei motivi d'eccezione che debbono essere rilevati d'ufficio.

Relaz., § 124.

Austr., §§ 260, 261 cap. ult.; Berna, art. 182.

Intervento in causa.

Art. 129 — Nel caso d'intervento volontario d'un terzo, proposto prima del dibattimento, le parti potranno nei cinque giorni successivi alla notificazione della domanda d'intervento fare mediante scrittura preparatoria le loro deduzioni su tale domanda (art. 65).

Il presidente o il giudice delegato potrà, su istanza di parte o d'ufficio, far chiamare davanti a sé le parti e l'interveniente, al fine di chiarire le questioni sull'ammissibilità dell'intervento e sulle ragioni dell'interveniente.

Belaz., §§ 124, 126, 132.

Disposizioni per il dibattimento orale.

Art. 130 — Decorsi i termini assegnati per la comunicazione delle scritture, il presidente fa chiamare, ove occorra, le parti davanti a sè al fine di chiarire i punti rimasti oscuri nella esposizione dei fatti, di riparare alle eventuali mancanze, di prendere accordi circa i mezzi di prova da predisporre e in genere di rivolgere alle parti le richieste o provocarne le dichiarazioni che riterrà opportune a norma degli art. 30, n. 4 e 31: indi fissa il dibattimento orale per la trattazione integrale della causa o per una trattazione separata a norma degli art. 28, 30 n. 7, 33 capov. 4 e 65 secondo che egli giudica conveniente, tenendo anche conto degli eventuali accordi delle parti; e dispone che le parti, i testimoni, i periti siano citati al dibattimento.

Fra la citazione e l'udienza fissata pel dibattimento correrà un termine non minore di dieci giorni, salvo che il presidente stabilisca per ragione d'urgenza un termine più breve.

Colla citazione sarà data notizia alle parti dei provvedimenti presi dal presidente in applicazione degli articoli 30, 32, 33, 51.

Il presidente può assumere con nota d'ufficio presso le pubbliche autorità tutte le informazioni necessarie per porsi in grado di predisporre e dirigere convenientemente il dibattimento.

Relaz., §§ 91, 124, 128, 129, 133.

Princ.: Austr., §§ 244, 257; Vaud 1869, art. 167 segg., Vaud 1911, art. 258, 289 segg., 295; Basilea, §§ 48, 58 segg., 69, 70, 75; Lucerna, §§ 119, 129, 130; Berna, art. 176, 180 (sulla diversità di sistema tra la legge austriaca e le svizzere, v. Relaz., § 128). L'udienza è fissata dal presidente: Austr., § 244; Vaud 1869, art. 181; Vaud 1911, art. 326; Berna, art. 180.

Cap. 1°: Austr., § 257; Basilea § 75.

Cap. 3°: Basilea, §§ 82, 158.

Rogatorie.

Art. 131 — Il presidente, quando le parti siano d'accordo sopra un mezzo istruttorio da eseguirsi nella giurisdizione d'un altro tribunale, potrà richiedere il presidente di questo di procedervi o commettere direttamente il pretore del luogo a norma degli articoli 38 e 50, salvo che, in caso d'urgenza o per altri gravi motivi, non ritenga necessario di delegare all'uopo un giudice del proprio tribunale, dandone immediato avviso al presidente del tribunale del luogo ove l'atto deve compiersi.

L'udienza per il dibattimento orale sarà fissata dal presidente non appena restituiti gli atti dall'autorità richiesta o commessa.

Relaz., §§ 60, 100, 124.

Cod. proc. pen., art. 188; cf. Cod. proc. civ., art. 208; Cod. proc. pen. abrogato, art. 30.

Unione di cause.

Art. 132 — Se più cause identiche o connesse siano pendenti avanti al tribunale, il presidente potrà su istanza di parte o d'ufficio disporre l'unione a termini dell'art. 30 n. 6, oppure fissarne la trattazione alla medesima udienza riservando al collegio di provvedere alla loro unione.

Se le cause siano assegnate a sezioni diverse d'uno stesso tribunale, provvederà su istanza di parte o d'ufficio per il trasferimento di esse alla medesima sezione, seguendo l'ordine della prevenzione stabilita dalla data della citazione.

Relaz. § 125.

Austr., §§ 187, 188 (solo facoltà del collegio).

Nuove scritture preparatorie.

Art. 133 — Nel tempo che corre fra la fissazione e l'inizio del dibattimento, le parti possono, mediante scritture preparatorie, comunicarsi nuove deduzioni e nuove richieste a norma dell'art. 111, osservate in ogni caso le disposizioni degli art. 19, 55, 56, 57.

Il presidente, chiamate, ove occorra, le parti davanti a sé, emanerà immediatamente sulle nuove richieste i provvedimenti che riterrà opportuni.

Se questi rendano necessario il rinvio del dibattimento, il presidente revocherà l'avvenuta fissazione dell'udienza e fisserà insieme ove sia possibile la nuova, riservata al collegio ogni decisione sulle spese (art. 55).

Relaz., §§ 124, 134.

Austr., § 258.

Querela di falso.

Art. 134 — La querela di falso prima del dibattimento orale è proposta con scrittura preparatoria che ne esprime i motivi e ne deduce le prove e che è sottoscritta dalla parte o dal suo avvocato senza bisogno di mandato speciale.

Non sarà necessaria l'interpellanza prescritta dall'art. 298 del codice di procedura civile; ma la parte che ha prodotto il documento potrà nel termine stabilito per la risposta dal presidente o dal giudice delegato dichiarare di non volersene servire, e se il querelante consente che il documento sia ritirato dagli atti, la querela non avrà corso. Altrimenti il documento impugnato rimane in deposito nella cancelleria, e qualora esista il suo originale il presidente o giudice delegato ordina che anch'esso venga depositato. Sarà redatto in ogni caso, citate d'ufficio le parti, un processo verbale per assicurare l'identità e lo stato sia dell'originale, sia della copia.

Il presidente o il giudice delegato predisporrà quanto è necessario affinché la decisione sulla querela di falso avvenga possibilmente nella stessa udienza che sarà fissata per la trattazione del merito, provvedendo secondo i casi al deposito dei documenti, alla nomina dei periti, alla citazione dei testimoni in conformità del primo capoverso dell'art. 51, osservate le disposizioni dell'articolo 307 del codice di procedura civile.

Se la querela di falso è proposta durante il dibattimento orale, il presidente fisserà ove occorra una nuova udienza per provvedere sulla querela e sul merito, prendendo nel frattempo i provvedimenti indicati nel capoverso precedente.

Relaz., §§ 101, 126, 135.

Contestazioni con depositarii di documenti.

Art. 135 — Se sia ordinata a norma dell'art. 30 n. 3 la produzione d'un documento ritenuto da un pubblico depositario e questo la rifiuti o la ritardi, il presidente ordina anche verbalmente al depositario di comparire avanti a lui a giorno e ora fissi per esporre i motivi del rifiuto o del ritardo, e se il depositario esercita le sue funzioni nella giurisdizione d'altro tribunale richiede il presidente di questo perchè proceda nel modo indicato (art. 914 del Codice di procedura civile).

Il presidente, nel giorno stabilito, comparso o no il depositario, provvede con ordinanza motivata, e se ingiunge la produzione stabilisce il termine e il luogo in cui dovrà essere eseguita, sotto pena d'una multa fino a lire cinquecento oltre il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese. Il presidente potrà stabilire che la produzione avvenga con particolari cautele.

Allo stesso modo si procede quando il pubblico depositario rifiuti o ritardi la spedizione di una copia autentica da prodursi in giudizio.

Se fu ordinata la ispezione d'un documento, il presidente darà i provvedimenti opportuni e ove occorra richiederà all'uopo il presidente d'altro tribunale nella giurisdizione del quale il pubblico depositario eserciti le sue funzioni.

Se il pubblico depositario si opponga alla ispezione, il presidente, udite le sue ragioni, provvede con ordinanza motivata in conformità del primo capoverso del presente articolo.

Se l'ordine della produzione, della spedizione o della ispezione venga dato in udienza, il presidente rinverrà ove occorra ad altro giorno la prosecuzione del dibattimento, provvedendo nel frattempo a norma delle disposizioni precedenti.

Relaz., §§ 124, 135.

Germ., § 432 (e v. sopra art. 54); Ungh., §§ 328-330; Zurigo, § 231.

Circolazione degli atti.

Art. 136 — Il presidente può prescrivere che alle scritture preparatorie siano unite copie in carta libera in numero sufficiente per essere comunicate prima del dibattimento a ciascuno dei membri del collegio.

Può inoltre disporre, qualora ritenga necessario il previo studio degli atti da parte di tutti i membri del collegio, che fra questi sia fatto circolare prima del dibattimento il fascicolo di cancelleria cogli allegati.

Se un documento non può essere tolto dalla cancelleria senza inconvenienti, il presidente può ordinare che una copia del documento sia unita al fascicolo.

Relaz., §§ 124, 135.

Vaud 1869, art. 182; Vaud 1911, art. 327; Basilea, §§ 76, 233; Berna, art. 185.

Direzione del dibattimento.

Art. 137 — Il presidente apre e dirige il dibattimento orale, ha cura che la trattazione della causa sia completa e che proceda ininterrotta in modo da chiudersi possibilmente nella stessa udienza.

Egli dà e toglie la parola alle parti e ai loro avvocati, chiama all'ordine coloro che oltrepassassero i limiti d'una decante e ordinata discussione, elimina le oziose digressioni, pone le questioni, e quando riconosce che queste sono sufficientemente chiarite fa cessare le dispute.

Interroga le parti a norma degli art. 31, 41 e 42, fa loro prestare il giuramento a norma dell'art. 44, esamina i testimoni e i periti, facendo a ciascuno gli avvertimenti e le ammonizioni che la legge prescrive; se ha luogo il libero interrogatorio fra le parti, ne modera lo svolgimento; emana ogni provvedimento necessario alla causa che non sia riservato al collegio, e quando a suo giudizio la trattazione sia esaurita la dichiara chiusa.

Se le deduzioni d'una parte sono difformi da quelle contenute nelle scritture preparatorie, il presidente richiama su ciò l'attenzione della parte al fine di chiarire definitivamente il tenore delle sue deduzioni.

Relaz., §§ 124, 135.

Cod. proc. civ., art. 350, 354; reg. gen. giud., art. 257; Cod. proc. pen., art. 379, 382, 385.

Esecuzione delle prove.

Art. 138 — Il presidente, dopo chiarite le questioni della causa mediante la discussione fra le parti, riferisce in udienza al collegio sui provvedimenti presi prima del dibattimento, sui mezzi istruttori predisposti e sulle informazioni assunte.

Dopo di ciò il collegio provvede secondo i casi con ordinanza o con sentenza a norma dell'art. 36.

Se i mezzi istruttori predisposti dal presidente appaiono insufficienti, il collegio può disporre quanto è necessario perchè nell'udienza stessa l'istruzione della causa sia completa; e dove ciò non sia possibile, il presidente rinvia la prosecuzione del dibattimento ad altra udienza, secondo le norme dell'art. 58, avuto riguardo al tempo occorrente per prendere nell'intervallo i provvedimenti opportuni.

Durante la trattazione della causa, ogni membro del collegio, avuta la parola dal presidente, può interrogare le parti, i testimoni o i periti sulle circostanze intorno alle quali desideri maggiori chiarimenti.

Relaz., §§ 124, 135.

Princ. e cap. 1.^o: Basilea, §§ 82, 83.

Cap. 2.^o: Basilea, § 146.

Cap. 3.^o: Cod. proc. civ., art. 248; Cod. proc. pen., art. 409; Germ., § 139 cap. ult.

Delegazione d'atti istruttori.

Art. 139 — Quando il collegio nei casi previsti dall'art. 110, dispone che un atto istruttorio debba compiersi fuori d'udienza, il presidente nel pubblicare la relativa ordinanza dà i provvedimenti opportuni per l'esecuzione dell'atto; determina il luogo, il giorno e l'ora in cui questo dovrà compiersi; nomina il giudice, se il collegio abbia ordinato che l'atto sia eseguito da uno dei suoi membri; sospende secondo i casi l'udienza o la rinvia fissando l'udienza per la prosecuzione del dibattimento.

Quando il collegio ordina che sia sentito il parere di periti, e non sia possibile eseguire immediatamente l'ordinanza, la nomina dei periti può essere affidata al presidente, o al giudice delegato, che provvederà a norma degli articoli 33 e 49.

Ove non sia stato possibile fissare l'udienza per la prosecuzione del dibattimento, questa sarà fissata d'ufficio non appena ultimato l'atto istruttorio delegato.

Relaz., §§ 125, 135.

Princ.: Germ., § 361; Ungh., § 277.

Cap. 1°: Ungh., § 351.

Cap. 2°: Ungh., § 275 cap. 1.°

Esecuzione d'atti delegati.

Art. 140 — Se siano sopravvenute ragioni per le quali l'atto delegato debba eseguirsi nella giurisdizione d'un altro tribunale, il presidente provvederà a termini dell'art. 131.

Se durante l'esecuzione dell'atto delegato si manifesti la necessità di raccogliere altre prove o compiere atti istruttori, ai quali possa presumersi che il collegio avrebbe esteso la delegazione, lo stesso giudice delegato potrà senza altro procedervi, salvo al collegio di decidere se tener conto o no degli atti eseguiti o di ordinarne la rinnovazione; potrà anche il giudice delegato riferire al presidente, perchè predisponga quanto è necessario al fine che i nuovi atti possano compiersi in udienza alla ripresa del dibattimento.

Il giudice procede all'atto che gli fu delegato anche se nessuna delle parti sia presente, a meno che l'assenza delle parti o d'una di esse renda impossibile l'esecuzione dell'atto.

Il giudice o il collegio potrà disporre che l'atto sia rinnovato o completato se una parte dimostra che la sua assenza fu dovuta a forza maggiore e che a causa della sua assenza l'atto è riuscito manchevole.

Relaz., §§ 124, 126, 135.

Cap. 2°: Austr., § 289 cap.

Incidenti davanti al giudice delegato. Verbale.

Art. 141 — Se davanti al giudice delegato sorga un incidente dalla risoluzione del quale dipenda l'esecuzione della prova, se sia contestata l'ammissibilità di una domanda o sia eccepita la sopravvenuta incapacità d'un teste, se un teste rifiuti di comparire o di deporre, si applicheranno le disposizioni degli articoli 40 cap. 1° e 2°; 43 cap. 2° e 45 cap. 2° e 3° riguardanti l'autorità giudiziaria richiesta o commessa.

Si applicheranno similmente rispetto al verbale degli atti eseguiti per mezzo del giudice delegato le disposizioni degli art. 64, 67 e 101 riguardanti il verbale degli atti d'una autorità giudiziaria richiesta o commessa.

Relaz., §§ 126, 135.

V. sopra note agli art. 40, 43, 45 della "Proposta"; Ungh., § 313.

Procedimento preparatorio ()*

Art. 142 — Il presidente prima del dibattimento orale, e durante questo il collegio, possono ordinare d'ufficio o sulla istanza anche verbale di una delle parti, che abbia luogo un procedimento preparatorio davanti a un giudice delegato :

1. Per la discussione di un conto (art. 321 e segg. Cod. proc. civ.);
2. Nei giudizi di divisione (articolo 884 e segg. Codice proc. civ.);
3. Nei giudizi in cui la materia controversa comprenda numerose e complicate pretese delle parti e sia necessario ordinarle e sceverarle al fine d'abbreviare e semplificare il dibattimento orale, e a ciò non sia sufficiente nè l'udienza preliminare nè l'udienza che il presidente può fissare a norma dell'articolo 130.

Relaz., §§ 124, 136.

Princ.: Germ., § 348; Austr., § 246; Ungh., § 255 (secondo queste tre leggi, il proc. prep. è ordinato dal tribunale); Basilea, § 72.

N. 1°: Germ. § 348; Austr., § 245 n. 1; Ungh., § 255; Basilea, § 72.

N. 2°: Germ., § 348; Austr., § 245 n. 1; Ungh., § 255.

N. 3°: Austr., § 245 n. 2.

Art. 143 — Il giudice nominato nell'ordinanza che dispone il procedimento preparatorio stabilisce immediatamente l'udienza in cui le parti debbono comparire davanti a lui in camera di consiglio, se non sia già stata fissata nell'ordinanza di nomina; ordina ove occorra che le parti compariscano personalmente, e prescrive che esse depositino, o, se il deposito presenti per qualsiasi ragione difficoltà o inconvenienti, portino seco all'udienza i documenti, la corrispondenza, i registri che, esaminati gli atti, egli giudica necessari.

Germ., § 349; Austr., § 248; Ungh., § 256.

Art. 144 — Le parti davanti al giudice delegato discutono liberamente e senza formalità i conti e le pretese controverse, indicando distintamente le partite impugnate e proponendo sopra ciascuna le loro osservazioni.

Il giudice delegato dirige la discussione, invita le parti a chiarire i dubbi e fa man mano risultare dal verbale i punti sui quali ha potuto ottenere l'accordo delle parti e quelli che rimangono controversi, indicando per ciascuno di questi i fatti e le prove che debbono formare oggetto del dibattimento orale.

Germ., § 350; Austr., §§ 250, 252; Ungh., § 257.

Art. 145 — Il giudice delegato, al fine di preparare a termine dell'articolo precedente la materia del dibattimento orale, può esaminare documenti, corrispondenze e registri, sentire anche d'ufficio senza giuramento e per semplici chiarimenti testimoni e periti.

Nei giudizi di divisione può per una o più delle operazioni a lui commesse nominare ove sia necessario un notaio.

Nei giudizi in cui si discute un conto può dichiarare giustificate a norma

(*) Relaz., §§ 43, 137.

dell' articolo 324 del Codice di procedura civile le partite per le quali non si può e non si suole riportare ricevuta quando siano verosimili e ragionevoli, e può obbligare chi rende il conto ad asseverare seduta stante con giuramento la verità di tali partite.

Se tutte le partite d' un conto siano concordate fra le parti o accertate a norma del capoverso precedente, il giudice delegato approva il conto ed ordina il pagamento delle somme e la consegna degli oggetti dovuti.

Questa ordinanza ha effetto di sentenza spedita in forma esecutiva e non è soggetta a reclamo, tranne per le partite che furono accertate dal giudice delegato.

Austr., §§ 250, 251.

Art. 146 — Se una parte non comparisca nel procedimento preparatorio, le deduzioni della parte comparsa sono messe a verbale; e qualora esse contengano affermazioni di fatto nuove o diverse rispetto a quelle contenute nelle scritture preparatorie precedentemente comunicate, il giudice delegato ordina che la parte non comparsa sia citata ad una nuova udienza coll' invito a prender visione delle deduzioni dell' avversario e coll' avvertenza che, non comparendo, queste saranno considerate come ammesse.

Se le deduzioni della parte comparsa siano conformi a quelle contenute nelle scritture preparatorie, o se la parte assente non comparisca nemmeno alla nuova udienza, le affermazioni di fatto della parte comparsa saranno considerate come ammesse.

Germ., § 351; Austr., § 254; Ungh., § 259.

Art. 147 — La parte non può nel dibattimento orale proporre domande e fare contestazioni e dichiarazioni omesse nel procedimento preparatorio, se non dimostrando che in questo non le presentò per un giustificato motivo o che solo dopo chiuso il procedimento preparatorio ebbe notizia dei fatti su cui le nuove deduzioni sono fondate.

Germ., § 354; Ungh., § 261.

Art. 148 — Il presidente, chiuso il procedimento preparatorio, fissa d' ufficio l' udienza per il dibattimento orale e predispone le prove che in questo dovranno essere eseguite.

Se durante il procedimento preparatorio sorge una controversia dalla risoluzione della quale dipende la continuazione del procedimento, il giudice delegato ne riferisce al presidente, il quale fissa l'udienza per il dibattimento orale.

Il collegio, nel risolvere la controversia sorta durante il procedimento preparatorio, decide se questo debba o no continuare davanti al giudice delegato.

Relaz., § 124.

Princ.: Germ., § 352; Ungh., § 260.

Cap. 1° e 2°: Austr., § 255; cfr. Germ., § 366.

Revisione degli atti e dei provvedimenti del giudice delegato.

Art. 149 — Il presidente, esaminati gli atti del giudice da lui delegato, può d'ufficio o su istanza anche verbale d'una parte disporre che siano occorrendo rinnovati in tutto o in parte o completati.

Il collegio può in ogni caso anche d' ufficio revocare o modificare i prov-

vedimenti del giudice delegato e ordinare la rinnovazione o il completamento dei suoi atti, disponendo ove sia possibile che i nuovi atti avvengano all'udienza.

Relaz., § 126.

Austr., § 286.

Deliberazione delle sentenze.

Art. 150 — Dichiarata chiusa la trattazione della causa, il tribunale delibera in camera di consiglio sulle questioni di fatto e di diritto formulate dal presidente.

Ogni giudice può chiedere al presidente di mettere ai voti una determinata questione; se il presidente non aderisce il tribunale delibera.

Terminata la votazione il presidente stende il dispositivo della sentenza, lo sottoscrive e ne dà lettura in pubblica udienza a norma dell'art. 68.

Se per impedimento sopraggiunto dopo la pubblicazione della sentenza, uno dei giudici non possa sottoscriverla, ne è fatta menzione prima della sottoscrizione degli altri giudici.

Relaz., § 125.

Princ. e cap. 1º: Reg. gen. giud., art. 262.

Cap. 3º: Cod. proc. pen., art. 414.

Rinuncia e riconoscimento.

Art. 151 — Se durante il dibattimento orale l'attore dichiara di rinunciare alla pretesa o il convenuto dichiara di riconoscere l'azione, il tribunale pronuncia a norma degli articoli 78 e 79.

Cfr. sopra, note agli art. 78 e 79 della " Proposta „.

Contumacia nel dibattimento orale.

Art. 152 — Se una parte non comparisca all'udienza fissata pel dibattimento orale o a quella a cui il dibattimento fu rinviato, il tribunale pronuncerà sentenza contumaciale a norma dell'art. 80 e seguenti.

Se nessuna delle parti sia comparsa, si provvederà in conformità delle disposizioni dell'art. 117 in quanto siano applicabili.

L'assenza delle parti dopo disposte le prove non impedirà l'esecuzione di queste e la pronuncia della sentenza, a meno che l'assenza delle parti o d'una di esse renda impossibile la prova, salva in ogni caso l'applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 140.

Relaz., § 139.

Cap. ult.: Germ., § 367 princ.; Ungh., § 280 princ.

CAPO II.

Disposizioni per le cause da trattare davanti al giudice singolo ().*

Art. 153 — Durante l'udienza preliminare, le parti o i loro avvocati possono concordare che la causa sia trattata davanti al presidente o al giudice per tale udienza delegato e sia dallo stesso decisa come giudice singolo.

Qualora dopo l'udienza preliminare, le parti o i loro avvocati concordino che la causa sia trattata davanti ad un giudice singolo e dallo stesso decisa, la nomina del giudice è fatta dal presidente, e nei tribunali divisi in sezioni dal presidente della sezione a cui fu assegnata la causa.

Il giudice singolo oltre le attribuzioni dalla legge assegnate al presidente rispetto alla causa in corso, esercita anche quelle conferite al collegio.

In caso di sopravvenuto impedimento del giudice, il presidente sull'accordo delle parti provvede alla sua surrogazione. In mancanza di tale accordo la causa sarà portata al collegio.

L'accordo ha effetto anche per coloro che in tempo successivo intervengano volontariamente in causa.

Relaz., § 49.

Art. 154 — L'accordo non ha effetto o cessa d'averlo :

1. Nelle cause in cui debba decidersi in via principale o incidentale una questione di falso ;

2. Nelle cause in cui una questione di stato o altra delle questioni che non possono essere transatte debba decidersi in via principale o in via d'accertamento incidentale.

Nei tribunali divisi in più sezioni, restano salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge al presidente del tribunale.

Art. 155 — L'accordo deve risultare da scritture preparatorie o dal verbale dell'udienza in cui avviene.

Se l'accordo avviene durante l'udienza preliminare, il presidente o il giudice, qualora la causa si presenti matura per la trattazione immediata del merito o di alcuna delle domande od eccezioni che possono essere oggetto di trattazione separata e le parti vi consentano, provvede tosto al dibattimento orale in pubblica udienza.

In ogni altro caso si provvederà a norma delle disposizioni precedenti.

Rimane salva la facoltà di proporre reclamo al collegio contro le ordinanze del presidente o del giudice a norma dell'articolo 107. Proposto però il reclamo il presidente potrà ordinare che la causa sia portata al collegio anche per la trattazione del merito.

Il reclamo non è ammesso contro le ordinanze emanate dal presidente o dal giudice nell'esercizio delle attribuzioni del collegio, salva sempre la disposizione dell'articolo 85.

(*) Relaz., § 138.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI SUL PROCEDIMENTO DAVANTI AI PRETORI E AI CONCILIATORI (*).

Domanda giudiziale.

Art. 156 — La domanda giudiziale può essere esposta oralmente al pretore o al cancelliere ; ed è in tal caso riassunta in un verbale , copia del quale è inserita nel fascicolo previsto dall' articolo 103.

Il pretore o il conciliatore potrà far chiamare anche verbalmente l' attore davanti a sè, qualora debba avvertirlo d' irregolarità o manchevolezze a norma dell' articolo 8 ; e potrà dargli le indicazioni necessarie per completare la domanda o correggerla.

Qualora l' attore non sia rappresentato o assistito da un avvocato, il pretore o conciliatore potrà anche avvertirlo che alla sua domanda può essere opposta alcuna delle eccezioni indicate nell' articolo 25 , o che essa si palesa evidentemente infondata.

Di tale avvertimento, quando la domanda è presentata in iscritto e l' attore non vi insista, si farà cenno sulla copia di cui nell' articolo 6 primo capoverso.

Se l'attore insiste nella domanda, questa dovrà aver corso a norma degli articoli seguenti.

Relaz., §§ 141, 143 n. 1.

Princ.: Germ., § 496 cap. 1.^o; Austr., §§ 433, 434 ; Ungh., § 135.

Cap. 1^o e 2^o: Austr., § 434; Ungh., § 135.

Cap. 3^o: Austr., § 434 cap. 1^o; Ungh., § 141 cap. 2^o.

Scrittura di risposta.

Art. 157 — Con decreto scritto a piedi della scrittura o del verbale contenente la domanda, il pretore o il conciliatore fissa l' udienza per il dibattimento orale.

Può anche se la natura della causa lo richieda stabilire un termine dentro il quale il convenuto avrà facoltà di consegnare al cancelliere una scrittura di risposta o di presentarsi per dire a verbale ciò che intende rispondere alla domanda ; può pure occorrendo stabilire un altro termine dentro il quale lo attore avrà facoltà di replicare nell' una o nell' altra delle forme indicate.

Relaz., § 141.

Germ., § 499; Austr., § 436.

Notificazioni.

Art. 158 — La citazione del convenuto avviene mediante notificazione della scrittura o del verbale contenente la domanda giudiziale col decreto che fissa l' udienza.

(*) Relaz., §§ 141, 143 n. 1.

L'attore si ha come citato a comparire al dibattimento orale quando all'atto della presentazione o della esposizione orale della domanda gli è stato dato avviso della udienza fissata, annotando l'avviso nella domanda o nel verbale: in mancanza di ciò è citato con biglietto di cancelleria.

Le scritture preparatorie o i verbali contenenti le risposte o le repliche si notificano per cura del cancelliere mediante consegna di copia in carta libera.

Princ.: Germ., § 498; Austr., § 438.

Cap. 1°: Austr., § 437 (difforme).

Disposizioni per il dibattimento.

Art. 159 — In base alla domanda giudiziale ed eventualmente alla risposta e alla replica, il pretore o il conciliatore predispone il dibattimento orale emanando i provvedimenti opportuni a norma degli articoli 29, 30, 32, 33 e 51.

Se una parte nella esposizione dei fatti si è riferita a persone che appaiano in grado di fornire notizie utili alla causa, il pretore o il conciliatore potrà ordinare che siano citate alla udienza come testimoni, quantunque non siano state indicate come tali dalla parte.

Potrà inoltre assumere con nota d'ufficio presso le pubbliche autorità tutte le notizie ed informazioni che crederà utili per predisporre e dirigere convenientemente il dibattimento orale.

I provvedimenti presi sono comunicati in tempo utile alle parti.

Relaz., § 144.

Princ.: Germ., § 505; Austr., §§ 437, 438.

Cap. 1°: Germ., § 505 n. 4; Ungh., § 288.

Forme del procedimento.

Art. 160 — Il pretore o conciliatore nella preparazione del dibattimento orale non è tenuto ad osservare forme rigorose, ma determina liberamente di volta in volta il metodo del procedimento.

In particolare egli può valersi per le comunicazioni alle parti, ai testimoni e ai periti d'ogni mezzo più semplice ed economico.

Relaz., § 141.

Princ.: Cod. proc. civ., art. 448.

Presentazione volontaria.

Art. 161 — Nei giorni d'udienza le parti possono presentarsi volontariamente a trattare la causa, senza precedente citazione.

In questo caso la lite si considera pendente nel momento in cui la domanda viene esposta oralmente e riassunta nel verbale.

Relaz., § 141.

Princ.: Cod. proc. civ. art. 37; Germ., § 500; Austr., § 439; Ungh., § 146.

Istruzioni del giudice alla parte.

Art. 162 — Se il pretore o il conciliatore si convinca che le lacune, le omissioni e i difetti nella difesa d'una parte, non rappresentata o assistita da

un avvocato, sono dovuti a ignoranza della parte o del suo rappresentante o a negligenza di quest'ultimo, potrà sia prima del dibattimento sia nel corso di questo, chiamata occorrendo la parte in persona, avvertirla delle conseguenze a cui si trova esposta e istruirla sui mezzi di reclamo di cui avrebbe ragione di servirsi.

Potrà all'uopo invitare la parte a fare le sue deduzioni sulle affermazioni di fatto dell'avversario e sui mezzi di prova da questo proposti, e a dichiarare se riconosce o nega o non riconosce una scrittura contro di lei prodotta; in caso di giuramento deferito da una parte potrà informare l'altra delle conseguenze del giuramento o del mancato giuramento, nonchè del diritto che ha di riferirlo; in caso di esame testimoniale domandato da una parte potrà richiedere all'altra che sugli stessi fatti indichi, ove ne conosca, altri testimoni.

Relaz., § 143 n. 2.

Cfr. Germ., §§ 502, 504 cap. 1.º, 510; Ungh., § 225 cap. 3.º.

Eccezioni impedienti la trattazione del merito.

Art. 163 — Le eccezioni e domande indicate negli articoli 25 e 26 possono proporsi nel dibattimento orale, purchè prima che sia ordinata la trattazione del merito, quantunque vi siano state scritture o verbali di risposta o di replica.

Germ., § 505; Austr. § 441.

Verbale del dibattimento.

Art. 164 — Il dibattimento orale sarà possibilmente condotto a termine nella stessa udienza fissata nella citazione.

In questo caso, ove le parti lo consentano si potrà omettere di riprodurre nel verbale le affermazioni di fatto delle parti e le risposte date alle interrogazioni, e basterà che il pretore o conciliatore le riassuma nella sentenza a norma dell'articolo 69 n. 5 della presente legge e degli art. 436 e 460 del Codice di procedura civile.

Questa disposizione si applicherà anche nel caso in cui il rinvio dell'udienza sia necessario per la pronunziatura di una sentenza interlocutoria.

Relaz., § 141.

Princ.: Cfr. Ungh., § 191 cap. ult.

Cap. 1º: Austr. § 445. Semplificazioni nel verbale stabiliscono anche Germ., § 510 a; Ungh., §§ 246, 247.

Contestazioni coi pubblici depositarii di documenti.

Art. 165 — Se un pubblico depositario rifiuti o ritardi la produzione d'un documento da lui ritenuto, ordinata a norma dell'art. 30 n. 3, se rifiuti o ritardi la spedizione d'una copia da prodursi in giudizio o si opponga alla ispezione del documento, il pretore o il conciliatore trasmetterà d'ufficio un rapporto in carta libera al presidente del tribunale perchè provveda a norma dell'articolo 135.

Se sia ingiunta al depositario la produzione o la spedizione o gli sia ordinato di permettere l'ispezione, il presidente ne stabilisce le modalità e trasmette d'ufficio il provvedimento preso al pretore o conciliatore.

Querela di falso.

Art. 166 — La querela di falso prima del dibattimento orale è proposta con scrittura preparatoria o con dichiarazione a verbale.

Se la parte che ha prodotto il documento non dichiara nel termine stabilito dal pretore o dal conciliatore di non volersene servire, o se il querelante non consente che il documento sia ritirato dagli atti, il pretore o il conciliatore trasmette il documento, dopo averlo sottoscritto, al presidente del tribunale perchè sia provveduto sull'incidente di falso.

Colla stessa ordinanza, se il pretore o conciliatore giudica che la causa o anche un capo di essa non possa esser decisa indipendentemente dal documento impugnato, rinvia le parti avanti il tribunale per la trattazione della causa ed emana ove occorra i provvedimenti urgenti che ritiene opportuni. L'originale dell'ordinanza col fascicolo di cancelleria è trasmesso in questo caso alla cancelleria del tribunale e rimane allegato al fascicolo che questa apre a norma dell'art. 103. La causa si ritiene pendente davanti al tribunale colla pronunziatura dell'ordinanza.

Il presidente fissa d'ufficio secondo i casi una udienza preliminare o l'udienza per il dibattimento orale e ordina che le parti vi siano citate con biglietto di cancelleria.

Relaz., §§ 101, 141.

Cfr. Cod. proc. civ., art. 406, 431, 455.

Incompetenza sopravvenuta.

Art. 167 — Se in seguito ad una azione in riconvenzione, ad una domanda d'accertamento incidentale o alla contestazione di un credito opposto in compensazione sia sopravvenuta l'incompetenza del pretore o del conciliatore, questo si dichiara incompetente con sentenza oppure con ordinanza se le parti siano d'accordo nel riconoscere l'incompetenza per valore sopravvenuta e rimette in pari tempo le parti davanti l'autorità giudiziaria competente per l'azione principale e per la riconvenzione o l'accertamento incidentale.

Il fascicolo di cancelleria, con la copia in carta libera della sentenza o l'originale dell'ordinanza, è tosto trasmesso alla cancelleria del tribunale e rimane allegato al fascicolo che questa apre a norma dell'art. 103. La causa si considera pendente davanti all'autorità a cui le parti furono rimesse, nel momento della pubblicazione della sentenza o della pronunziatura dell'ordinanza: l'autorità stessa provvede d'ufficio a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Nel caso previsto da questo articolo e dal secondo capoverso dell'articolo precedente, la causa si considera come istituita fin dalla origine davanti l'autorità a cui le parti furono rimesse; questa pronuncia sulle spese degli atti compiuti davanti al pretore o al conciliatore fino alla rimessione e gli atti stessi conservano la loro efficacia nella prosecuzione del giudizio.

Relaz., § 141.

Cfr. Cod. proc. civ., art. 101 e 102.

Cap. 1°, 2ª parte: Germ., § 505 cap. 1.º (anche per l'incompetenza originaria).

Art. 168 — La sentenza con cui il pretore o il conciliatore dichiara la sua

incompetenza originaria o sopravvenuta per valore o materia e rimette le parti davanti l'autorità giudiziaria superiore non è soggetta ad impugnazione.

Colla sentenza che dichiara l' incompetenza originaria il pretore o il conciliatore può provvedere sulle spese o riservare la pronuncia all'autorità competente.

Relaz., § 141.

Princ.: Germ., § 505 cap. 1.º.

Cap. 1º: Germ., § 505 cap. 2.º (difforme).

Sentenza.

Art. 169 — La sentenza definitiva pubblicata alla presenza personale di tutte le parti si ha per notificata, anche agli effetti della esecuzione forzata.

Negli altri casi la sentenza definitiva è notificata a istanza di parte.

Nelle copie della sentenza anche spedite per la notificazione si omettono, salva contraria volontà della parte istante, la determinazione dell' oggetto controverso e i motivi indicati nei numeri 5 e 6 dell' articolo 69.

Nel pubblicare la sentenza il pretore o conciliatore dovrà avvertire le parti presenti del diritto che a loro spetta d'impugnarla e dovrà istruirle sulla natura e sui limiti del mezzo d'impugnazione ammesso dalla legge e sul termine e le modalità stabilite per proporlo.

Le sentenze del conciliatore si redigono su moduli a stampa sottoposti al bollo nei modi stabiliti dall' articolo 105 ed espongono il fatto della causa, le domande ed eccezioni delle parti e i motivi colla maggior possibile concisione.

Relaz. §§ 141, 143 n. 3.

Princ.: Cod. proc. civ., art. 437; Ungh., § 399 cap.

Cap. 1º: Germ., § 496 princ. (difforme).

Cap. 2º: Germ., § 499 cap. ult.

Cap. 3º: Austr., § 447 (avvertimenti all'atto della notificazione); Ungh., § 225 cap. 3º.

Contumacia.

Art. 170 — Quando non compariscano nè l' attore nè il convenuto all'udienza fissata per il dibattimento orale, sarà fissata una nuova udienza solo ad istanza d' una delle parti.

Se però il pretore o conciliatore accetti che la parte convenuta non è stata regolarmente citata o sia in qualunque modo informato che essa non ha potuto avere notizia della citazione, o che una delle parti è stata impedita per forza maggiore di comparire, potrà rinviare ad altro giorno l'udienza disponendo che ne sia dato avviso alle parti e, ove sia il caso, che la citazione sia rinnovata.

L' assenza delle parti dopo disposte le prove non impedirà l' esecuzione di queste e la pronuncia della sentenza, a meno che l' assenza delle parti o d' una di esse renda impossibile la prova.

Il pretore o il conciliatore potrà disporre che la prova sia rinnovata o completata se una parte dimostra che la sua assenza fu dovuta a forza maggiore e che a causa della sua assenza la prova non è riuscita o è riuscita manchevole.

Relaz., § 142.

Princ.: Germ., § 503.

Cap. 1º: Cod. proc. civ., art. 442.

Cap. 2º e 3º: Cfr. sopra, nota all'art. 140, cap. 2º e 3º della " Proposta „.

Ordinanze ()*.

Art. 171 — Contro le ordinanze emanate fuori del dibattimento orale dal pretore o dal conciliatore, è ammesso reclamo al presidente del tribunale e rispettivamente al pretore senza pregiudizio della facoltà di revoca o di riforma consentita dall'articolo 95.

Il reclamo non sospende l'esecuzione dell'ordinanza salva contraria disposizione del pretore o del conciliatore.

Il reclamo è presentato alla cancelleria del pretore o del conciliatore mediante scrittura preparatoria o dichiarazione a verbale, entro tre giorni dalla pronuncia dell'ordinanza o, se la parte interessata non fu presente, dalla notificazione.

Il cancelliere provvede alla immediata notificazione del reclamo all'altra parte, che può nei tre giorni successivi fare mediante scrittura o a verbale le sue deduzioni sul reclamo.

Se il pretore o il conciliatore trova fondato il reclamo provvede alla revoca o riforma dell'ordinanza. Altrimenti ordina la immediata trasmissione del reclamo col fascicolo di cancelleria all'autorità che deve provvedere.

Il reclamo può essere presentato direttamente alla cancelleria del tribunale o rispettivamente del pretore, previa notificazione all'altra parte a cura del reclamante.

Relaz., § 142.

Princ.: Germ., § 568 princ.; Ungh., 550 (in parte difforni).

Cap. 1°: Germ., § 572; Austr., § 524; Ungh., § 556.

Cap. 2°: Germ., § 569; Austr., § 520.

Cap. 4°: Germ., § 571; per taluni casi Austr., § 522; Ungh., § 555.

Cap. 5°: Germ., § 569 (come eccezione).

Art. 172 — Contro le ordinanze emanate nel corso del dibattimento orale è ammesso il reclamo solo nel caso che si tratti di provvedimenti conservatorii o provvisori; se però la prosecuzione del dibattimento sia stata rinviata oltre i dieci giorni, il reclamo è ammesso contro qualunque ordinanza.

Il reclamo è proposto nell'udienza stessa ed è inserito a verbale insieme colle deduzioni dell'altra parte.

Il fascicolo della causa è trasmesso immediatamente d'ufficio all'autorità che deve conoscere del reclamo: se il fascicolo debba rimanere presso il pretore o il conciliatore per la prosecuzione della causa, sarà trasmessa d'ufficio copia in carta libera degli atti necessari.

Relaz., § 142.

Art. 173 — Il presidente del tribunale o rispettivamente il pretore, ricevuto il reclamo, pronuncia con sentenza nel più breve tempo possibile.

Il dibattimento orale non ha luogo se non quando una delle parti lo domandi, o il presidente o il pretore lo ritenga opportuno: non sarà necessaria nemmeno per comparire davanti al presidente l'assistenza d'avvocato.

(*) Le citazioni in nota agli art. 171-173 sono tratte dalle disposizioni che regolano nella legge germanica, austriaca e ungherese, il mezzo d'impugnativa detto *Rekurs* o *Beschwerde*, col quale hanno analogia le impugnazioni regolate nella "proposta".

Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 171, il presidente o rispettivamente il pretore ordina che il reclamo sia notificato all'altra parte assegnando a questa un termine non maggiore di tre giorni per presentare le sue deduzioni sul reclamo; e può, quando vi sia urgenza, ordinare che la parte a cui è notificato il reclamo sia citata col medesimo atto a comparire anche nello stesso giorno ad ora indicata.

Copia in carta libera della sentenza è allegata d'ufficio al fascicolo che viene restituito al pretore o rispettivamente al conciliatore ed è notificata alle parti a cura del cancelliere, del pretore o del conciliatore mediante biglietto di cancelleria che ne contiene il dispositivo.

Contro la sentenza è ammesso il ricorso per cassazione.

Relaz., § 142.

Cap. 1°: Germ., § 573 princ.; Austr., § 526.

Cap. 4°: Germ., § 568 cap. 1° (difforme).

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI SPECIALI SUI MEZZI PER IMPUGNARE LE SENTENZE

CAPO I.

Appello.

Termine.

Art. 174 — Il termine per appellare, salvo i casi in cui sia diversamente stabilito da disposizioni speciali, è :

1. Di giorni otto per le sentenze dei conciliatori, anche quando il valore della causa non ecceda le cinquanta lire ;
2. Di giorni quindici per le sentenze dei pretori ;
3. Di giorni trenta per le sentenze dei tribunali, qualunque sia la natura della causa.

L'appello non è più ammesso decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza emanata in contraddittorio delle parti.

Relaz., § 145.

Princ.: Germ.; § 516; Austr., § 464; Ungh., § 480; Basilea, §§ 164, 222; Lucerna, §§ 239, 245.

Proposizione dell'appello.

Art. 175 — L'appello si propone mediante scrittura preparatoria, la quale oltre le indicazioni prescritte per ogni altra scrittura deve contenere :

1. La designazione della sentenza contro cui si appella, e della parte di essa contro cui l'appello si propone quando l'appello è limitato ;
2. I motivi d'appello ;
3. I nuovi fatti e mezzi di prova che s'intendono far valere nel giudizio d'appello ;
4. Le conclusioni indicanti quali modificazioni si domandano della sentenza di primo grado ;
5. La sottoscrizione della parte o del suo avvocato.

La sottoscrizione d'un avvocato è necessaria se davanti al giudice di primo grado il ministero d'avvocato fu obbligatorio nella causa.

Germ., §§ 518, 519; Austr., §§ 465, 467, 482; Ungh., § 481.

Art. 176 — La scrittura d'appello col numero di copie necessario per la notificazione e una copia in carta libera per il fascicolo di cancelleria si presenta dentro il termine stabilito per appellare alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza impugnata; e ne viene presa nota immediatamente nel registro delle dichiarazioni d'appello.

Se si impugna una sentenza di pretore o di conciliatore, l'appello può proporsi con dichiarazione al cancelliere del pretore o del conciliatore, il quale ne fa verbale, richiedendo ove occorra alla parte le indicazioni prescritte dall'articolo precedente.

Nello stesso caso il cancelliere avviserà la parte che essa dovrà eleggere domicilio nella sede dell'autorità giudiziaria d'appello e che, se la natura della causa lo richiede, dovrà valersi d'un avvocato ammesso a patrocinare davanti al tribunale competente.

Relaz., § 144.

Princ.: Cod. proc. pen., art. 129; Austr., § 465 princ.; Ungh., § 481; Basilea, § 225; Zurigo, § 321. Difformi: Germ., §§ 518, 520; Lucerna, 245 (l'appello si presenta nella cancelleria del giudice di secondo grado).

Cap.: Austr., § 465 cap. 1-3, Ungh., § 482.

Scrittura di risposta e appello incidentale.

Art. 177 — La scrittura o il verbale d'appello è immediatamente notificato per cura del cancelliere a tutte le parti nella forma stabilita per la notificazione delle sentenze.

Dentro un termine da questa notificazione pari a quello stabilito per appellare, le parti a cui fu notificato l'appello possono, secondo le norme stabilite per la proposizione d'appello, presentare alla cancelleria la loro risposta, che viene immediatamente notificata all'appellante nelle forme stabilite per l'appello.

Le parti che non abbiano già appellato e intendano alla loro volta appellare dalla sentenza debbono farne dichiarazione formale nella loro risposta, colle indicazioni prescritte dall'articolo 175: in mancanza decadono dal diritto d'appellare quantunque la sentenza non sia stata loro notificata.

L'appellato può appellare in questa forma anche quando sia scaduto il termine dentro il quale avrebbe potuto appellare in via principale. In questo caso il suo appello non è efficace se l'appello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori termine.

La rinuncia all'appello principale non pregiudica l'appello incidentale già proposto nè il diritto di proporlo.

Nella risposta debbono indicarsi i nuovi fatti e mezzi di prova che la parte rispondente intende far valere nel giudizio d'appello.

Relaz., §§ 145, 146.

Princ. e cap. 1°: Austr., §§ 468, 469; difformi: Germ., § 520; Ungh., §§ 485, 487, 488.

Cap. 2°: Germ., § 521; Ungh., § 493; Basilea, § 220; Lucerna, § 245; Zurigo, § 333.

Cap. 3° e 4°: relativamente al rigetto dell'appello: Germ., § 522; alla rinuncia: Germ., § 522; Zurigo, § 333 (difformi).

Cap. 5°: Austr., § 468; Ungh., §§ 489, 493.

Trasmissione degli atti.

Art. 178 — Appena pervenuta la risposta o decorso il termine per presentarla, l'autorità giudiziaria che ha pronunciata la sentenza impugnata trasmette all'autorità giudiziaria competente a conoscere dell'appello la scrittura o il verbale d'appello e di risposta, col fascicolo di cancelleria.

Le parti sono immediatamente avvisate con biglietto di cancelleria dell'avvenuta trasmissione degli atti.

Se la causa deve frattanto proseguire davanti l'autorità giudiziaria che ha

pronunciato la sentenza, sarà d'ufficio trasmessa copia in carta libera degli atti necessarii.

Relaz., § 146.

Princ.: Cod. proc. pen., art. 488; reg. gen. giud., art. 239 e regol. 10 dicembre 1882 n. 1103 serie III, art. 30 cap. 1 e 2; Austr., § 469; Ungh., § 483; Basilea, § 227; Zurigo § 325; difforme: Germ., § 544; cfr. sopra nota ad art. 176.

Cap. 2°: Reg. gen. giud., art. 239 e regol. 10 dicembre 1882 cit., art. 30 cap. 4 e 5; Austr. § 469.

Esecuzione provvisoria ed inhibitorie.

Art. 179 — Se sia chiesta la esecuzione provvisoria della sentenza, quantunque non domandata al primo giudice, oppure siano chieste inhibitorie alla ordinata esecuzione provvisoria, la scrittura o verbale d'appello o di risposta è trasmessa cogli atti necessarii entro le ventiquattro ore all'autorità giudiziaria d'appello, sotto pena di una multa a carico del cancelliere fino a lire trecento oltre il risarcimento dei danni.

Le inhibitorie possono concedersi in ogni caso in cui l'esecuzione provvisoria sia stata ordinata.

Relaz., §§ 146, 149.

Ungh., § 502; Basilea 224.

Costituzione davanti al giudice d'appello.

Art. 180 — Dentro un termine dal ricevuto avviso della trasmissione degli atti pari a quello stabilito per appellare, le parti presentano alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che deve conoscere dell'appello:

1. Una scrittura preparatoria contenente la elezione di domicilio nella sede della stessa autorità e occorrendo la costituzione dell'avvocato nonchè le repliche ed aggiunte alla scrittura d'appello e di risposta;

2. Il mandato, qualora vi sia nuova costituzione d'avvocato;

3. I documenti esibiti in primo grado, che non siano già stati trasmessi col fascicolo di cancelleria e che siano necessarii a conoscere dell'appello;

4. I nuovi documenti che la parte intende produrre in appello, elencati nella scrittura di cui al n. 1 secondo le norme degli art. 5 e 14.

Colla scrittura prevista nel n. 1 del presente articolo si possono dedurre nuovi motivi d'appello, nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.

La stessa scrittura è in ogni caso notificata d'ufficio alla parte contraria nel domicilio eletto per il procedimento d'appello e in mancanza d'elezione di domicilio è spedita alla parte per raccomandata nella sua residenza, domicilio o dimora conosciuta.

Relaz., § 147.

Norme applicabili nei giudizi d'appello.

Art. 181 — Nei giudizi davanti alle corti d'appello si applicano, oltre le norme generali, le norme stabilite per il procedimento di prima istanza davanti ai tribunali; e nei giudizi d'appello davanti ai tribunali o ai pretori, le norme rispettivamente stabilite per il procedimento di prima istanza davanti alle stesse

autorità giudiziarie in quanto siano compatibili colle disposizioni del presente capo.

Il presidente della corte d'appello esercita le attribuzioni che spettano al presidente del tribunale a norma degli articoli 106 e segg.

Contro le ordinanze del presidente della corte d'appello è ammesso il reclamo alla corte a norma degli articoli 107 e 122.

Princ. : Germania, § 523; Austr., § 463; Ungh., § 484.

Disposizioni per il procedimento.

Art. 182 — Decorso il termine stabilito nell'art. 180, il presidente o rispettivamente il pretore, può chiamare le parti che si sono costituite nel giudizio d'appello al fine di chiarire le questioni controverse, di riparare alle eventuali mancanze, di prendere accordi circa i mezzi di prova da predisporre, e in genere di rivolgere alle parti le richieste e provocarne le dichiarazioni che riterrà opportune a norma degli articoli 30 n. 4 e 31.

Indi fissa il dibattimento orale per la trattazione della causa o per una trattazione separata e provvede a norma degli art. 30, 32, 33, 51 e 130.

Relaz., § 148.

Princ. : L'udienza preliminare manca nella legge austriaca, § 471.

Cap. : Cod. proc. pen., art. 489; Germ. § 520; Austr. § 480.

Trattazione separata.

Art. 183 — Può essere disposta, ad istanza di parte o d'ufficio, una trattazione separata :

1. Quando sia eccepita dalla parte o ritenuta dal presidente o rispettivamente dal pretore la inammissibilità o tardività dell'appello ;

2. Quando siano proposte eccezioni e domande previste negli art. 25, 26, 27 e 65, relative al procedimento d'appello, o anche all'intero giudizio, se per giustificato ritardo non siano state proposte in primo grado o quando il presidente o rispettivamente il pretore ritenga sussistente uno dei motivi d'eccezione che debbono rilevarsi d'ufficio ;

3. Quando la sentenza abbia pronunciato sopra una delle domande o eccezioni previste dagli art. 25, 26, 27, 65 e sia impugnata o possa d'ufficio riformarsi in tale parte.

Deve essere disposta immediatamente dopo l'arrivo degli atti all'autorità giudiziaria d'appello una trattazione separata, quando siano state fatte le domande d'esecuzione provvisoria o di inibitorie previste dall'art. 179.

La corte d'appello, o rispettivamente il tribunale e il pretore, pronuncia con sentenza, che è considerata definitiva ai fini della impugnazione.

Relaz., §§ 148, 149.

Germ., § 528 princ.

Dibattimento nel giudizio d'appello.

Art. 184 — Non si terrà conto dei fatti nuovi, dei nuovi mezzi di prova e dei nuovi documenti che non siano stati rispettivamente indicati o prodotti nei modi e nei termini prescritti dagli art. 175, 177, 180.

La corte d'appello, e rispettivamente il tribunale o il pretore, può a istanza di parte o d'ufficio con l'ordinanza prevista dall'art. 36 disporre che sia rinnovato in tutto o in parte il dibattimento, in quanto lo ritenga necessario per conoscere dell'appello; può inoltre disporre che abbiano luogo le prove non ammesse dal giudice di prima istanza.

L'esecuzione delle nuove prove o delle prove non ammesse in prima istanza e l'eventuale rinnovazione del dibattimento è predisposta dal presidente e rispettivamente dal pretore a norma degli art. 30, 32 e 33.

Relaz. § 150.

Princ.: Austr., §§ 468, 482; Lucerna, §§ 249, 250; Zurigo, §§ 317, 319, 332.

Cap. 1.^o: Austr., § 488; Basilea, § 238.

Sentenza sull'appello.

Art. 185 — L'autorità giudiziaria, nel pronunciare sull'appello, deve estendere il suo esame a tutti i punti controversi che si riferiscono alla domanda dedotta nel giudizio di appello, comunque siano stati decisi nella sentenza di primo grado; e questo anche nel caso che la soluzione di uno di tali punti basti per l'accoglimento o per il rigetto della domanda, in modo da non lasciare, per quanto è possibile, questioni insolute nella causa.

Essa può omettere nella sentenza la determinazione dell'oggetto della controversia prescritta dall'art. 69 num. 5, in quanto non sia modificato dai risultati del giudizio d'appello, riferendosi per questo punto alla sentenza del primo giudice.

Copia in carta libera della sentenza di secondo grado è allegata d'ufficio al fascicolo che viene restituito all'autorità giudiziaria di prima istanza.

Relaz., § 151.

Princ.: Germ., § 537; Austr., § 497 cap.

Cap. 1.^o: Germ., § 543; Austr., § 500.

Cap. 2.^o: Regol. 10 dicembre 1882 cit., art. 30 cap. 3.^o; Basilea, § 241; Zurigo G. V. G., § 198.

Rinvio della causa al primo giudice.

Art. 186 — Se dopo la pronuncia sull'appello la causa deve proseguire, essa è ritenuta dall'autorità giudiziaria d'appello. Tuttavia, se le parti non abbiano chiesto d'accordo che la prosecuzione avvenga davanti l'autorità giudiziaria d'appello, la causa deve essere rinviata al giudice di primo grado nei seguenti casi:

1. Se la sentenza di primo grado aveva pronunciato soltanto sopra una delle eccezioni o domande indicate negli art. 25, 26, 27, 65 e 122;
2. Se la sentenza di primo grado aveva pronunciato soltanto sul fondamento e non sulla misura di una obbligazione;
3. Se fu pronunciata in primo grado una sentenza di condanna con riserva;
4. Se la sentenza di primo grado è riformata per aver illegalmente ritenuta contumace una parte (art. 86 num. 1);

Nel caso indicato al num. 1 l'autorità giudiziaria d'appello deve giudicare

su tutte le eccezioni e domande fatte valere a norma degli art. 25, 26, 27, 65 e 122.

Se è dichiarata la nullità della sentenza di primo grado o d'un atto anteriore da cui i consecutivi necessariamente dipendono, l'autorità giudiziaria d'appello potrà rinviare la causa al primo giudice oppure ritenerla rinnovando in tutto o in parte il dibattimento.

Nel caso di rinvio previsto dal capoverso precedente, anche gli atti non dichiarati nulli saranno rinnovati, se l'autorità giudiziaria di primo grado lo riterrà conveniente, osservate in ogni caso le disposizioni dell'art. 59.

Relaz., § 151.

Princ.: Germ., § 538; Austr., §§ 477, 478.

N. 1: Germ., § 538 n. 2; Austr., § 475.

N. 2: Germ., § 538 n. 3; Austr., § 496 n. 1.

N. 3: Germ., § 538 n. 4; Austr., § 496 n. 1.

N. 4: Germ., § 538 n. 5; Austr., § 474 cap. ult.

Cap. 1°: Germ., § 538 cap.

Cap. 2°: Germ., § 539; Austr., §§ 477, 478; Ungh., § 506 cap. 1°.

Pronuncie sulla competenza.

Art. 187 — Se l'autorità giudiziaria d'appello riconosce incompetente il giudice di primo grado determina ove sia possibile l'autorità giudiziaria competente, se questa determinazione non si trovi fatta nella sentenza del primo giudice o debba essere modificata, e rimette le parti a norma dell'art. 73 davanti all'autorità giudiziaria dichiarata competente.

Se dichiara la propria competenza a conoscere della causa come giudice di primo grado, ritiene il giudizio e lo istruisce e definisce in questa qualità.

Se dichiara la propria incompetenza a conoscere dell'appello, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria che dichiara competente, assegnando alle parti il termine dentro il quale devono costituirsi davanti ad essa a norma dell'art. 180.

Nei casi previsti dall'articolo precedente è dal secondo capoverso dell'articolo presente, l'autorità giudiziaria di primo grado o quella dichiarata competente, non appena le siano ritornati o trasmessi gli atti, provvede d'ufficio alla fissazione dell'udienza per la prosecuzione della causa.

Relaz., § 151.

Princ.: Cod. proc. pen., art. 494 cap. 3°; Austr., §§ 475 cap. 1° e 478 cap. 2°.

Cap. 1°: Cod. proc. pen., art. 494 cap. 1°.

Cap. 2°: Austr., § 474 princ.

Cap. 3°: Austr., § 479 (difforme).

Contumacia nel giudizio d'appello.

Art. 188 — In caso di contumacia d'una parte, quantunque appellante, o d'entrambe le parti, l'autorità giudiziaria pronuncia sull'appello con sentenza ordinaria tenuti presenti gli atti della parte comparsa e il fascicolo di cancelleria del primo giudizio.

I fatti nuovi affermati dalla parte comparsa nelle scritture del giudizio

d'appello a norma degli articoli 175, 177 e 180 sono considerati come ammessi, qualora non siano esclusi dalle risultanze del primo giudizio.

Relaz., § 152.

Princ.: Austr., § 491; Lucerna, § 251; difforni in vario senso, Germ., § 542; Ungh., § 510; Basilea, § 236; Zurigo, § 328.

Cap. 1.º: Germ., § 542 cap.; Austr., § 491; Ungh., § 510 cap. 2.º.

CAPO II.

Ricorso per cassazione.

Termine.

Art. 189 — Il termine per ricorrere in cassazione è di giorni quaranta-cinque.

Il ricorso non è più ammesso decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza emanata in contraddittorio delle parti.

Il ricorso per cassazione non impedisce l'esecuzione della sentenza impugnata.

Tuttavia l'autorità giudiziaria di secondo grado potrà nella sua sentenza ordinare anche d'ufficio la sospensione dell'esecuzione o disporre che questa avvenga mediante cauzione.

Quando la sentenza di secondo grado non abbia provveduto in conformità del capoverso precedente, la sospensione dell'esecuzione o l'ordine di una cauzione potrà chiedersi alla corte di cassazione nel ricorso oppure con separata istanza da notificarsi direttamente alla parte contraria nelle forme stabilite per la notificazione della sentenza.

Relaz., §§ 145, 146.

Princ.: Germ., § 552; Austr., § 505; Ungh., § 526.

Cap. 2.º: Cod. proc. civ., art. 520; difforme: Austr., § 505 cap. 2.º.

Presentazione del ricorso.

Art. 190 — Il ricorso per cassazione, col numero di copie necessario per la notificazione e una copia in carta libera per il fascicolo di cancelleria si presenta dentro il termine stabilito per ricorrere alla cancelleria dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, e ne viene presa nota immediatamente nel registro dei ricorsi.

Un solo deposito a titolo di multa è necessario per ogni ricorso, qualunque sia il numero e l'interesse dei ricorrenti e delle parti a cui il ricorso deve essere notificato.

Il mandato alle liti, generale o speciale, vale anche per la proposizione del ricorso e per il procedimento successivo, semprechè l'avvocato a cui fu conferito sia ammesso a patrocinare davanti le corti di cassazione.

Relaz., § 145.

Princ.: Cod. proc. pen., art. 129; Ungh., § 527; Vaud 1911, art. 534. Difforni: Germ., § 553; Lucerna, §§ 260, 265 (il ricorso si presenta nella cancelleria del giudice di revisione o cassazione); Austr., § 505 (nella cancelleria del giudice di primo grado); Vaud, 1869, art. 441.

Notificazione e ricorso incidentale.

Art. 191 — Il ricorso è immediatamente notificato per cura del cancelliere a tutte le parti nella forma stabilita per la notificazione delle sentenze.

Dentro il termine di trenta giorni da questa notificazione le parti a cui fu notificato un ricorso possono secondo le forme stabilite per il ricorso in cassazione, presentare alla cancelleria un controricorso, che viene immediatamente notificato al ricorrente nelle forme stabilite per ricorso.

Le parti che non abbiano già ricorso e che intendano alla lor volta ricorrere contro la sentenza debbono farlo col controricorso; in mancanza decadono dal diritto di ricorrere quantunque la sentenza non sia stata loro notificata.

Il ricorso incidentale può proporsi anche quando sia scaduto il termine per ricorrere in via principale. In questo caso il ricorso incidentale non è efficace se il ricorso principale sia dichiarato inammissibile per essere stato proposto fuori di termine.

La rinuncia al ricorso principale non pregiudica il ricorso incidentale già proposto nè il diritto di proporlo.

Relaz., §§ 145, 146.

Princ.: Germ., § 553 a; Austr., § 507.

Cap. 1°: Germ., § 556; Ungh., § 531.

Trasmissione degli atti.

Art. 192 — Appena decorso per tutte le parti il termine per il controricorso, l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza impugnata trasmette alla corte di cassazione competente il ricorso, il controricorso e i fascicoli di cancelleria di primo e secondo grado.

Le parti sono immediatamente avvisate con biglietto di cancelleria dell'avvenuta trasmissione degli atti.

Se la causa deve proseguire in primo o in secondo grado, sarà d'ufficio trasmessa copia in carta libera degli atti necessari.

Relaz., § 146.

Cod. proc. pen., art. 515; Ungh., § 528. Difformi: Germ., § 566; Austr., § 508.

Costituzione nel giudizio di cassazione.

Art. 193 — Dentro trenta giorni dal ricevuto avviso della trasmissione degli atti, le parti presentano alla cancelleria della corte di cassazione:

1. Una scrittura contenente l'elezione di domicilio nella sede della corte ed eventualmente nuovi motivi di ricorso e aggiunte e repliche al ricorso e controricorso;

2. Il mandato qualora vi sia nuova costituzione d'avvocato;

3. I documenti esibiti in primo e secondo grado, che siano già stati trasmessi col fascicolo di cancelleria e che siano necessari a conoscere del ricorso.

La scrittura indicata nel num. 1 del presente articolo è in ogni caso notificata d'ufficio alla parte contraria nel domicilio eletto per il procedimento di cassazione e in mancanza d'elezione di domicilio è spedita per raccomandata alla parte nella sua residenza, domicilio o dimora conosciuta.

Relaz., § 147.

Cod. proc. civ., art. 526.

N. 1.: Cod. proc. pen., art. 510; Germ., § 554.

Sospensione dell' esecuzione della sentenza

Art. 194 — Se sia domandata la sospensione dell' esecuzione della sentenza, o l' ordine d' una cauzione, la corte di cassazione pronuncia in camera di consiglio sulla domanda appena ricevuto il ricorso o decorso il termine di dieci giorni dalla presentazione alla cancelleria della istanza di cui all' art. 189.

Relaz., § 146.

Poteri della corte di cassazione.

Art. 195 — Se il ricorso è accolto per nullità della sentenza o del procedimento, la corte rinvia la causa all' autorità giudiziaria che ha pronunciato in secondo grado o in primo grado davanti la quale debba rinnovarsi il dibattimento.

Il rinvio non è ordinato se sia dichiarata la nullità dell' intero procedimento o la nullità o inammissibilità dell' appello.

Relaz., § 153 n. 1.

Austr., § 510 cap.

Art. 196 — Se il ricorso è accolto per violazione o per falsa applicazione della legge, la corte statuisce essa stessa nella causa, ove ciò sia possibile, in base ai fatti accertati nella sentenza impugnata ed entro i limiti della contestazione.

Se la corte non trova matura la causa per una decisione definitiva, la rinvia all' autorità giudiziaria che ha pronunciato in secondo grado; se questa è divisa in sezioni, può rinviarla ad una sezione diversa da quella che ha pronunciato.

L' autorità giudiziaria a cui sia rinviata la causa, non appena le siano ritornati o trasmessi gli atti, provvede d' ufficio alla fissazione dell' udienza per la prosecuzione della causa.

La sentenza che rinvia deve pronunciare su tutti i motivi di ricorso, in quanto ciò sia necessario per non lasciare questioni insolute nella prosecuzione della causa.

L' autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa deve conformarsi alla decisione della corte di cassazione sui punti di diritto sui quali questa ha pronunciato.

La rinuncia al ricorso avviene nelle forme ordinarie ed è annotata nei registri di cancelleria, dopo decorso il termine per il controricorso. Se sia stato presentato controricorso e la rinuncia sia accettata, il presidente ne dà atto con ordinanza, liquidando nell' ordinanza stessa le spese dovute dal ricorrente.

Relaz., §§ 151, 153 n. 2, 3, 4.

Princ.: Germ., § 565 cap. 2.^o; Austr., § 510; Ungh., § 543 princ.

Cap. 1.^o: Germ., § 565 princ. e cap. 2.^o n. 1; Austr., § 510 princ.; Ungh., § 543 cap.

Cap. 4.^o: Germ., § 565 cap. 1.^o; Austr., § 511 princ.

TITOLO V.

PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE (*).

Ammissibilità.

Art. 197 — Per le obbligazioni risultanti da prova scritta in virtù delle quali una persona determinata residente nel regno sia tenuta al pagamento di una determinata somma di danaro o alla prestazione d'una determinata quantità di specie o d'effetti, e non sia alla sua volta tuttora creditrice d'una controprestazione già esigibile, il creditore può valersi del procedimento per ingiunzione.

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche per la riscossione delle somme dovute a titolo di spese o di prestazioni professionali, giudiziali o stragiudiziali, alle persone indicate nell'art. 379 del codice di procedura civ.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge sul procedimento coattivo testo unico 14 aprile 1910, num. 639.

Princ.: Germ., § 688; Austr., § 548; legge austriaca 27 aprile 1873 "über das Mahnverfahren", § 1; Gerichtsentlastungsnovelle austriaca, 1 giugno 1914, art. V, § 1 (difformi, più o meno, per quel che riguarda la condizione della prova scritta).

Competenza.

Art. 198 — Competente ad emanare l'ingiunzione è il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale che sarebbe competente a provvedere nelle vie ordinarie per ragione di territorio, di materia e di valore.

Germ., § 689; Legge austr. 27 aprile 1873 cit., § 2; G. Entlastungsnovelle cit., art. V, § 2 (difformi).

Forma della domanda.

Art. 199 — La domanda deve contenere oltre alle indicazioni prescritte per ogni domanda giudiziale dai numeri 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art. 4, la precisa determinazione delle cose dovute e del titolo in virtù del quale sono dovute, la richiesta della ingiunzione e l'affermazione che l'istante nulla deve al suo debitore a titolo di controprestazione esigibile.

Quando questa affermazione risulti falsa nel giudizio d'opposizione, l'istante sarà condannato in una pena fino a lire cento, oltre le spese e il risarcimento di danni.

Dinanzi ai pretori e ai conciliatori la domanda può farsi oralmente al cancelliere, il quale ne redige verbale a norma dell'articolo 156.

La domanda o il verbale è redatto su appositi moduli a stampa, da sottoporsi a bollo straordinario nelle forme indicate dall'articolo 105, e portanti riprodotti a tergo gli articoli 202, 203, 204, 88, 89, 90, 91.

Germ., § 690; Legge austr. 27 aprile 1873 cit., § 4; Legge federale svizzera sull'esecuzione e sul fallimento, 11 aprile 1889, art. 67.

(*) Relaz., § 156.

Ordinanza di rigetto.

Art. 200 — Se l'autorità giudiziaria ritiene per qualsiasi ragione di non poter provvedere in tutto o in parte sulla domanda, udito ove occorra l'istante nelle sue spiegazioni orali, rigetta con ordinanza motivata la domanda d'ingiunzione.

L'ordinanza non è soggetta ad impugnazione e non pregiudica il diritto di proporre la domanda nelle vie ordinarie.

Princ.: Germ., § 691; Legge austr. 27 aprile 1873 cit., § 5.

Cap.: Legge 27 aprile 1873 cit., § 5 cap. 2.

Ordinanza di ingiunzione.

Art. 201 — Se l'autorità giudiziaria ritiene giustificata la domanda, ingiunge al debitore, con ordinanza scritta in fine della domanda o del verbale e trascritta nella copia da inserirsi nel fascicolo di cancelleria, di pagare o prestare quanto gli è chiesto in un termine non minore di giorni dieci e non maggiore di giorni trenta dalla notificazione da fissarsi volta per volta dall'autorità giudiziaria avuto riguardo alle circostanze del caso, oppure di proporre nello stesso termine le sue eccezioni in via d'opposizione all'ingiunzione.

La domanda o il verbale colla ingiunzione è notificata al debitore secondo le norme stabilite per la domanda giudiziale dagli articoli 11 e 12.

La notificazione o rispettivamente la presentazione della domanda produce gli effetti della litispendenza, secondo le norme dell'art. 10.

Princ.: Cod. proc. pen., art. 299, 300 princ.; Germ., § 692; Austr., § 550 cap. 1.º; Entlastungsnovelle cit., art. V. § 6 n. 3; Legge fed. svizzera, art. 69.

Cap. 1º: Germ., § 693 princ.; Austr., § 550 cap. 2.º; Legge fed. svizzera art. 72.

Cap. 2º: Germ., § 695 cap. 1.

Opposizione.

Art. 202 — Il debitore che intende fare opposizione all'ingiunzione di pagamento deve proporla entro il termine con scrittura presentata al cancelliere o anche, nei casi in cui l'ingiunzione sia stata emanata da un pretore o da un conciliatore, con dichiarazione a verbale a norma dell'articolo 157.

La scrittura o la dichiarazione a verbale è redatta e notificata secondo le norme stabilite per la scrittura di risposta.

Colla presentazione della opposizione l'ingiunzione perde ogni efficacia, salvi gli effetti della litispendenza.

Princ. e cap. 1.º: Cod. proc. pen., art. 300 princ.; Legge fed. svizzera, art. 74; legge austr. 27 aprile 1873 cit. § 8; Entlastungsnovelle cit., art. V § 8 (queste due ultime difformi per quanto riguarda la forma dell'opposizione).

Cap. 2.º Germ., §§ 695, 696 princ.; legge
Entlastungsnovelle cit. art. V § 8

Ent.

Effetti dell'opposizione.

Art. 203 — Proposta l' opposizione, il giudizio si considera come iniziato nelle vie ordinarie colla notificazione dell' ingiunzione, e la scrittura o il verbale d' opposizione vale a tutti gli effetti come scrittura di risposta.

Non è necessaria una udienza preliminare, salvo all' autorità giudiziaria le facoltà concesse dagli articoli 31 e 130 per la chiamata delle parti al fine di predisporre il dibattimento orale.

Cod. proc. pen., art. 301; legge federale svizzera, art. 78, 79.

Mancanza d'opposizione.

Art. 204 — Decorso il termine stabilito per l' opposizione senza che questa sia proposta, il cancelliere ne fa annotazione in fine dell' ingiunzione.

L' ingiunzione munita della detta annotazione produce ipoteca giudiziale ed ha tutti gli effetti d' una sentenza spedita in forma esecutiva.

Contro di essa non è ammesso altro rimedio che la restituzione in intero a norma degli articoli 88 e segg.

Non è necessaria una nuova notificazione dell' ingiunzione per procedere all' esecuzione forzata.

Princ. e cap. 1°: Germ. § 699 (difforme).

Cap. 2°: Germ., § 700 (difforme); legge austr. 27 aprile 1873 cit., § 14; Entlastungs-
novelle cit., art. V § 14; legge fed. svizzera, art. 77.





